



# BOLLETTINO UFFICIALE

## REGIONE ABRUZZO

L'AQUILA, 25 LUGLIO 2007

PALAZZO CENTI



Spedizione in abbonamento postale - 70% Div. Corr. D.C.I. - AQ

## BOLLETTINO UFFICIALE

### INFORMAZIONI

Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo è pubblicato in L'Aquila dalla Presidenza della Giunta Regionale presso cui ha sede il servizio Bollettino che ne cura la direzione, la redazione e l'amministrazione.

Le uscite sono differenziate a seconda del contenuto.

Il Bollettino Ordinario si compone di 3 parti:

**I° PARTE:** dove vengono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali - integralmente o in sintesi - che possono interessare la generalità dei cittadini.

**II° PARTE:** dove vengono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione.

**III° PARTE:** dove vengono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione - gratuita o a pagamento - è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati).

Nei **Supplementi** vengono pubblicati tutti gli atti riguardanti il personale regionale, gli avvisi e i bandi di concorso interno. Questa tipologia di bollettino non è inclusa nell'abbonamento.

In caso di necessità si pubblicano altresì numeri **Straordinari** e **Speciali**.

### ABBONAMENTO E PASSWORD

E' possibile sottoscrivere abbonamenti in qualunque periodo dell'anno. Il **costo annuale è di € 77,47** da versare sul **c.c.p. n° 12101671** specificando nella causale: "Nuovo abbonamento". L'attivazione dell'abbonamento decorrerà non prima della ricezione da parte della Redazione dell'attestazione di pagamento. Al fine di velocizzare la pratica è consigliabile inviare copia del versamento effettuato alla Redazione tramite fax al numero **0862 364665**.

L'abbonamento al cartaceo offre anche la possibilità di consultare i bollettini sul sito della Regione Abruzzo tramite l'apposita password da richiedere compilando la scheda sul sito <http://bura.regione.abruzzo.it> oppure specificando tale richiesta nel fax inviato.

Dopo questa operazione, il Servizio provvederà ad inviare tramite posta ordinaria una user e una password strettamente personali che consentiranno l'accesso al Bollettino on-line limitatamente al periodo di validità dell'abbonamento al bollettino cartaceo.

### INSERZIONI

La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui tali atti siano di interesse esclusivo della Regione e dello Stato.

Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi ecc. devono essere indirizzate con tempestività ed esclusivamente alla:  
Direzione del Bollettino Ufficiale – Palazzo Farinosi-Branconi – Piazza S.Silvestro - 67100 L'Aquila

Il testo da pubblicare deve pervenire:

- in originale o copia conforme regolarizzata ai fini del bollo;
- munito della ricevuta del versamento sul **c.c.p. n° 12101671** intestato a: Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila, per un importo variabile in relazione all'atto da pubblicare e calcolato in base a quanto di seguito riportato:
  - per titoli ed oggetto che vanno in neretto pari a € 1,81 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute)
  - per testo di ciascuna inserzione pari a € 1,29 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute);
- in formato elettronico tramite email all'indirizzo [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)

Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo dalla "data di pubblicazione sul B.U.R.A.".

### AVVERTENZE

- Gli abbonamenti e le Inserzioni vengono effettuati esclusivamente tramite **c.c.p. n° 12101671** intestato a:  
**Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila. - n. fax 0862 364665**
- Costo fascicolo: **€ 1,29** - Arretrati, solo se disponibili, **€ 1,29**.
- Le richieste dei numeri mancanti non verranno esaudite trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione
- Unico punto vendita: Ufficio B.U.R.A. - **Palazzo Farinosi-Branconi – Piazza San Silvestro - 67100 L'Aquila**
- Orario per il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle **ore 9.00 alle ore 13.00** ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

## SOMMARIO

Parte I

## Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

## LEGGI

LEGGE REGIONALE 17 LUGLIO 2007, n. 22:

**Promozione dell'utilizzo dei rifiuti compostabili e degli ammendanti per la tutela della qualità dei suoli..... Pag. 7**

LEGGE REGIONALE 17 LUGLIO 2007, n. 23:

**Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo..... Pag. 10**

LEGGE REGIONALE 17 LUGLIO 2007, n. 24:

**Disciplina delle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti e dei veicoli in condizioni di eccezionalità..... Pag. 18**

LEGGE REGIONALE 17 LUGLIO 2007, n. 25:

**Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente. .... Pag. 20**

LEGGE REGIONALE 20 LUGLIO 2007, n. 26:

**Modifiche alla L.R. 16 marzo 2001, n. 6 recante: Norme in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione e commercializzazione di organismi geneticamente modificati (OGM) e prodotti da loro derivati..... Pag. 28**

## ATTI

**DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO  
DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
REGIONALE**

DELIBERAZIONE 04.07.2007, n. 85:

**Sistema di valutazione permanente del**

**personale regionale (art. 6 CCNL 31.3.1999).  
..... Pag. 31**

**DELIBERAZIONI DELLA  
GIUNTA REGIONALE**

DELIBERAZIONE 20.06.2007, n. 595:

**Approvazione programma regionale di sorveglianza e controllo delle Salmonellosi – gruppi di riproduzione di pollame della specie Gallus Gallus - della Regione Abruzzo, triennio 2007-2009. .... Pag. 52**

## DETERMINAZIONI

*Dirigenziali*

**DIREZIONE LL.PP., AREE URBANE,  
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO,  
MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL  
TERRITORIO – GESTIONE INTEGRATA  
DEI BACINI IDROGRAFICI. PROTEZIONE  
CIVILE. ATTIVITÀ DI RELAZIONE  
POLITICA CON I PAESI DEL  
MEDITERRANEO  
SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE  
URBANE**

DETERMINAZIONE 25.06.2007, n. DC7/185:

**Programma di ERP in attuazione degli accordi di programma stipulati ai sensi del D.Lgs.112/98-Verbale Consiglio Regionale n. 135/12 del 18.05.2004, all.B, punto B8. “Contributi per il consolidamento statico degli edifici residenziali”- Ater Teramo, intervento Comune di Bellante, finanziamento concesso €38.000,00 - G.R. 371 del 6 aprile 2006. .... Pag. 66**

DETERMINAZIONE 27.06.2007, n. DC7/186:

**Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15.  
- Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa.**

**Comune di Montesilvano (Pe). ..... Pag. 67**  
 .....

DETERMINAZIONE 27.06.2007, n. DC7/187:

**Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15.**  
**- Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa.**  
**Comune di Montesilvano (Pe). ..... Pag. 67**  
 .....

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,  
 AMBIENTE, ENERGIA  
*SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI*

DETERMINAZIONE 28.06.2007, n. DN3/82:

**Volturazione della titolarità delle autorizzazioni regionali:**

**- Delibera di Giunta Regionale d'Abruzzo n. 1383 del 23.06.1999 inerente: "Rinnovo e Volturazione Autorizzazione reg.le n. 625/28.2.1994 per effettuare il deposito preliminare in conto proprio di rifiuti speciali pericolosi - Ditta HOECHST MARION ROUSSEL S.p.A. Strada Statale n. 17 Km. 22 Scoppito L'Aquila;**

**- Ordinanza n. DF3/74/04 del 23.07.2004 inerente: "Proroga Autorizzazione Reg.le n. 1383 del 23.06.1999 già prorogata con Determinazione n. DF3/51 del 16.06.2004..... Pag. 68**  
 .....

DIREZIONE QUALITA' DELLA VITA, BENI  
 ED ATTIVITÀ CULTURALI,  
 SICUREZZA E PROMOZIONE SOCIALE,  
 POLITICHE GIOVANILI,  
 IMMIGRAZIONE, ECONOMIA  
 SOLIDALE, PARTECIPAZIONE E  
 CONSUMO CRITICO, POLITICHE PER LA  
 PACE  
*SERVIZIO SERVIZI SOCIALI*

DETERMINAZIONE 04.07.2007, n. DM4/151:

**L.R. 46/2004, art. 23. Registro regionale delle Associazioni degli stranieri immigrati e delle loro Federazioni. Conferma iscrizione.**

**Anno 2007. .... Pag. 69**

DIREZIONE QUALITA' DELLA VITA, BENI  
 ED ATTIVITÀ CULTURALI,  
 SICUREZZA E PROMOZIONE SOCIALE,  
 POLITICHE GIOVANILI,  
 IMMIGRAZIONE, ECONOMIA  
 SOLIDALE, PARTECIPAZIONE E  
 CONSUMO CRITICO, POLITICHE PER LA  
 PACE

*SERVIZIO VIGILANZA E CONTROLLO DI  
 QUALITA' DEI SERVIZI SOCIALI  
 PROMOZIONE RAPPORTI CON SOGGETTI E  
 STRUTTURE*

DETERMINAZIONE 19.03.2007, n. DM2/10:

**L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05. ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE COOP. SOCIALE "COOPERATIVA SOCIALE ROSES" con sede in Teramo. .... Pag. 72**  
 .....

DETERMINAZIONE 19.03.2007, n. DM2/11:

**L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05. ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE COOP. SOCIALE "SIAL SERVICE - società cooperativa sociale a responsabilità limitata - ONLUS" con sede in Avezzano (AQ). .... Pag. 72**  
 .....

DETERMINAZIONE 19.03.2007, n. DM2/12:

**L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05. ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE COOP. SOCIALE "CROCE AZZURRA - LANCIANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" con sede in San Vito Chietino (CH). .... Pag. 73**  
 .....

DETERMINAZIONE 19.03.2007, n. DM2/13:

**L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05. ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE**

**COOP. SOCIALE "FUTURA Società Cooperativa Sociale "** con sede in Avezzano (AQ)..... **Pag. 74**

DETERMINAZIONE 19.03.2007, n. DM2/14:

**L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05. ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE COOP. SOCIALE "L'INFERMIERE Cooperativa Sociale", con sede in Lanciano (CH)..... Pag. 74**

DETERMINAZIONE 19.03.2007, n. DM2/15:

**L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05. ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE COOP. SOCIALE "DIMORE & DIMORE - cooperativa sociale", con sede in Teramo. .... Pag. 75**

DETERMINAZIONE 19.03.2007, n. DM2/16:

**L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05. ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE COOP. SOCIALE "EDIL - 2005 Cooperativa Sociale", con sede in Teramo..... Pag. 75**

DETERMINAZIONE 20.06.2007, n. DM2/32:

**L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05. ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE DELLA COOP. SOCIALE denominata "UBERTO MORI - Cooperativa Sociale", con sede in Vasto (CH). .... Pag. 76**

DETERMINAZIONE 20.06.2007, n. DM2/33:

**L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05. ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE DELLA COOP. SOCIALE denominata: "società cooperativa sociale Diapason ONLUS", con sede in Chieti. .... Pag. 77**

DETERMINAZIONE 20.06.2007, n. DM2/34:

**L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come inte-**

**grato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05. ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE COOP. SOCIALE "Piccola Opera Caritas Società Cooperativa Sociale", con sede in Giulianova (TE). .... Pag. 77**

### Parte III

#### Avvisi, Concorsi, Inserzioni

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO  
DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,  
AMBIENTE, ENERGIA

*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA'  
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED  
ELETTROMAGNETICO, RISCHIO  
AMBIENTALE, SINA*

PROVVEDIMENTO/A.I.A. 20.04.2007, n. 25:

**Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 - Autorizzazione Integrata Ambientale. DITTA: FLOVETRO S.p.A.. Sede impianto: Zona Industriale – San Salvo (CH). Attività svolta: produzione di vetro piano in lastre di grandi e medie dimensioni destinate al settore auto e al settore edilizia. ....Pag. 78**

PROVVEDIMENTO/RETTIFICA 07.05.2007, n. 26:

**Rettifica A.I.A. n. 25 del 20 aprile 2007. DITTA: FLOVETRO S.p.A.. Sede impianto: Zona Industriale – San Salvo (CH). Attività svolta: produzione di vetro piano in lastre di grandi e medie dimensioni destinate al settore auto e al settore edilizia..... Pag. 92**

PROVVEDIMENTO/A.I.A. 22.05.2007, n. 27:

**Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 - Autorizzazione Integrata Ambientale. DITTA: BETAFENCE ITALIA S.p.A.. Sede impianto: C.da Salinello, 59 – Tortoreto (TE). Attività svolta: produzione di reti e recinzioni zincate e plastificate. .... Pag. 93**

CITTA' DI PESCARA (PE)  
SERVIZIO ESPROPRIAZIONI E DEMANIO  
MARITTIMO

Decreto n. 15/AA del 03.07.2007. Espropriazione immobili occorrenti per lavori di realizzazione del Parco Archeologico e Naturalistico di Colle del Telegrafo.....  
..... Pag. 109

CITTA' DI ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)  
SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA  
PRIVATA

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 07.05.2007. Variante destinazione urbanistica del Piano Regolatore Generale vigente per la realizzazione Nuova Chiesa Parrocchia S. Anna – Approvazione definitiva..... Pag. 110

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 07.05.2007. Variante destinazione urbanistica area di proprietà comunale per la realizzazione Chiesa Località S. Giovanni. Approvazione definitiva..... Pag. 111

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 07.05.2007. Individuazione sub-comparti a progettazione unitaria in Variante al Piano Particolareggiato sottozona B1 di PRG ambito P.zza della Repubblica – DITTA: SOC. APICE SRL E DI GIUSEPPE B. Approvazione definitiva..... Pag. 112

COMUNE DI COLONNELLA (TE)

Avviso di approvazione Variante Generale al P.R.E.. ..... Pag. 113

COMUNE DI MIGLIANICO (CH)

UFFICIO TECNICO

Settore Uso ed Assetto Del Territorio

Proposta Variante al P.R.G. per la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti, art. 5 Decreto Legislativo n. 447/98.  
..... Pag. 113

COMUNE DI MONTEBELLO  
SUL SANGRO (CH)  
VIA TRAVERSA III N. 2

Avviso di deposito progetto Piano Regolatore Esecutivo..... Pag. 114

COMUNE DI ROSELLO (CH)  
PIAZZA MUNICIPIO N. 1

Modifica all'art. 16 dello Statuto comunale..... Pag. 114

A.T.E.R. L'AQUILA

AZIENDA TERRITORIALE PER  
L'EDILIZIA RESIDENZIALE  
DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA  
Via Silvio Spaventa Filippi, 8

- Avviso Pubblico per l'acquisto di terreni edificabili nel comune di L'Aquila.....  
..... Pag. 114

- Avviso Pubblico per l'acquisto di unità immobiliari nel Comune di L'Aquila. ....  
..... Pag. 116

CONSORZIO  
PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI  
SULMONA (AQ)

Viale dell'Industria, n. 6 67039 Sulmona

Espropriazione di immobili all'interno dell'agglomerato industriale di Sulmona. ....  
..... Pag. 118

## PARTE I

**LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI  
DELLA REGIONE****LEGGI**

LEGGE REGIONALE 17 LUGLIO 2007, n. 22:

**Promozione dell'utilizzo dei rifiuti compostabili e degli ammendanti per la tutela della qualità dei suoli.**

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

**Finalità**

1. La Regione promuove la diffusione di buone pratiche ambientali, in particolare per l'impiego di rifiuti compostabili ed ammendanti al fine di:
  - a) tutelare la qualità dei suoli, in particolare di quelli agricoli e delle aree verdi pubbliche;
  - b) prevenire l'insorgere di fenomeni o processi di degrado, di desertificazione e di inquinamento ambientale;
  - c) incentivare l'utilizzo dei materiali organici originati dalla raccolta differenziata dei rifiuti e dalle attività agroindustriali;
  - d) ridurre progressivamente la quantità di rifiuti urbani biodegradabili in discariche, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 13.01.2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti".

2. A tal fine la Regione:

- a) favorisce l'adozione di tecniche di gestione del suolo e delle aree verdi pubbliche volte al ripristino ed al mantenimento di buoni livelli della materia organica;
- b) favorisce l'impiego di ammendanti e di mezzi idonei alla loro produzione e distribuzione;
- c) promuove la realizzazione di un sistema di controllo dello stato dei suoli agricoli ai fini di valutarne e monitorarne la qualità.

3. Con le presenti disposizioni e con il Programma regionale di Sviluppo Rurale, di seguito "PSR", sono individuate le azioni volte a perseguire le finalità e gli interventi indicati nei commi 1 e 2.

**Art. 2**

**Definizioni**

1. Ai fini della presente legge si definisce:

- a) materia o sostanza organica del suolo: la frazione organica del suolo misurata dal carbonio organico determinato in applicazione al metodo Walkley e Black previsto nel decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio dell'11 maggio 1992 (Approvazione dei metodi ufficiali di analisi chimica del suolo);
- b) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità proveniente dalla raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- c) compost da rifiuti: il prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definir-

ne contenuti ed usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)";

- d) concimi: prodotti la cui funzione principale è fornire elementi nutritivi alle piante. I concimi si suddividono in "concimi CE" e "concimi nazionali", i cui tipi e caratteristiche sono riportati, rispettivamente, nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nell'allegato 1 del decreto legislativo 29.04.2006, n. 217 (Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti);
- e) ammendanti: i materiali da aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservare o migliorare le caratteristiche fisiche o chimiche o l'attività biologica, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 2 del decreto legislativo 29.04.2006, n. 217;
- f) fertilizzanti per l'agricoltura biologica: i fertilizzanti per i quali è consentito l'uso, secondo il metodo di produzione biologico di cui al regolamento (CE) n. 2092/1991 e successive modificazioni, individuati e definiti nell'allegato 13 del decreto legislativo 29.04.2006, n. 217;
- g) rifiuti compostabili: i rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità di cui al punto 16 dell'Allegato 4 - Suballegato 1 del decreto del Ministro dell'Ambiente 5 aprile 2006, n. 186 (Regolamento recante modifiche al D.M. 5 febbraio 1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22);
- h) compost di qualità: le frazioni di rifiuti organici sottoposti alle procedure sem-

plificate di recupero ai sensi del punto 16 dell'Allegato 4 - Suballegato 1 del decreto del Ministro dell'Ambiente 5 aprile 2006, n. 186;

- i) compost Abruzzo: prodotto del compostaggio di matrici organiche selezionate provenienti da raccolta differenziata o di altre biomasse selezionate, atto al miglioramento delle proprietà fisiche, meccaniche e biologiche del terreno e liberamente utilizzabile in ambito regionale, che rispetta gli standard imposti sui prodotti che adottano i criteri ecologici di cui alla Decisione della Commissione 2001/688/CE del 28.08.2001 o della certificazione di prodotto del Consorzio Italiano Compostatori, di seguito "CIC", disciplinato dal competente servizio regionale con apposite direttive tecniche ed accordi di programma con lo stesso, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

### Art. 3

#### **Contributi e modalità di concessione**

1. Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione concede contributi per:
  - a) l'acquisto di ammendanti compostati sino ad un massimo del 50% delle spese ammissibili e per non più di due volte in un quinquennio;
  - b) l'acquisto o la locazione finanziaria di macchine e attrezzature per la produzione e la distribuzione di ammendanti compostati, sino ad un massimo del 20% delle spese ammissibili o sino al 30% nel caso che la prevalenza della superficie aziendale ricada in zona montana o svantaggiata, come definita dalla legge regionale 31 maggio 2000, n. 95 (Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane);
  - c) l'adozione di tecniche di gestione e lavo-



razione del suolo volte al mantenimento della sostanza organica.

2. La Regione concede contributi, per l'acquisto di ammendanti compostati da destinare alla tutela delle aree verdi, ad istituzioni pubbliche e scolastiche.
3. La Giunta regionale stabilisce, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità generali e i criteri per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2.

#### Art. 4

##### **Beneficiari**

1. I contributi previsti dall'art. 3, comma 1, sono concessi a favore di imprenditori agricoli singoli o associati le cui aziende sono ubicate in aree caratterizzate da prevalenza di suoli con concentrazione di materia organica inferiore all'1,5%, con priorità per quelle situate nelle aree di particolare interesse agricolo ed in linea con quanto previsto nel PSR, coerenti con gli obiettivi della presente legge.
2. La Giunta regionale definisce, con proprio atto deliberativo, in collaborazione con l'Agenzia Regionale per i Servizi e lo Sviluppo Agricolo, di seguito ARSSA, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, con apposita cartografia, le aree del territorio regionale aventi le caratteristiche di cui al comma 1.

#### Art. 5

##### **Verifica dello stato di qualità dei suoli**

1. La Giunta regionale, in collaborazione con l'ARSSA e con l'Agenzia Regionale per la Tutela Ambientale, di seguito ARTA, si dota di un sistema di verifica dello stato di qualità dei suoli agricoli, in base alle leggi vigenti, ai fini di individuare le tendenze evolutive in relazione agli usi e alle pratiche di coltivazione adottate e di valutarne la

qualità.

2. In tale ambito è organizzata un'attività di monitoraggio mediante rilievi sistematici diffusi sul territorio e sono effettuati studi e rilievi su luoghi specifici.
3. La Giunta regionale stabilisce, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il programma e le modalità operative, in collaborazione con l'ARSSA e con l'ARTA.
4. Per lo svolgimento di attività di studio e ricerca, la Giunta regionale può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza nelle materie oggetto degli interventi previsti dalla presente legge. A tal fine individua le risorse nel capitolo del bilancio corrente di cui all'art. 7.

#### Art. 6

##### **Osservatorio Regionale sul Compostaggio**

1. La Giunta regionale organizza con apposito atto, nell'ambito dell'Osservatorio Regionale Rifiuti, di seguito ORR, istituito ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 9.08.2006, n. 27 (Disposizioni in materia ambientale), l'osservatorio regionale sul compostaggio.
2. L'osservatorio regionale sul compostaggio opera in collaborazione con i soggetti interessati per garantire prioritariamente le seguenti finalità:
  - a) raccolta ed elaborazione dei dati sull'attività degli impianti di produzione delle frazioni organiche destinate al compostaggio, per rilevare l'andamento delle caratteristiche dei materiali con particolare riferimento alla destinazione finale del prodotto ottenuto;
  - b) supporto tecnico scientifico agli Enti o operatori interessati alla produzione e all'utilizzo delle frazioni organiche soggette a compostaggio;
  - c) definizione e validazione di metodiche

di analisi, campionamento e controllo del compost, ad integrazione della normativa regionale o statale;

- d) promozione e formazione degli operatori sulle tecniche della raccolta differenziata delle frazioni organiche;
- e) gestione del “Marchio di qualità - Compost Abruzzo”, in collaborazione con il CIC, l’ARTA e l’ARSSA.

#### Art. 7

### Marchio di qualità

1. La Giunta regionale, con apposito atto, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva un “Accordo di programma” con il CIC, finalizzato alla realizzazione ed alla definizione delle modalità operative per la concessione agli operatori interessati, del “Marchio di qualità - Compost Abruzzo”, di cui all’art. 6, lett. e), comma 2.

#### Art. 8

### Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, ivi compresi gli interventi previsti all’articolo 5, valutati complessivamente per l’esercizio finanziario 2007 in € 100.000,00 si provvede, per il corrente anno, con quota parte delle risorse iscritte nell’ambito dell’U.P.B. 05.02.010 sul Cap. 292210 denominato “Fondo regionale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale” – legge regionale 16.06.2006, n. 17.
2. L’istituzione ed il funzionamento dell’Osservatorio Regionale sul Compostaggio, previsto all’art. 6 della presente legge, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale ed ai relativi oneri si fa fronte nell’ambito delle risorse destinate alle attività dell’Osservatorio Regionale Rifiuti di cui all’art. 7 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 27 (Disposizioni in mate-

ria ambientale).

3. Per gli esercizi successivi la copertura finanziaria è assicurata mediante quota parte dello stanziamento determinato ed iscritto sul capitolo di cui al comma 1 dalle annuali leggi di bilancio, ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

#### Art. 9

### Clausola di sospensione

1. Ai contributi previsti dall’art. 3, comma 1, è data attuazione dal giorno successivo la pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione* dell’avviso di esito positivo dell’esame da parte della Commissione dell’Unione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 17 Luglio 2007

**OTTAVIANO DEL TURCO**

LEGGE REGIONALE 17 LUGLIO 2007, n. 23:

**Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e nell’ambiente abitato.**

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

### Finalità

1. La presente legge detta norme per tutelare l'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico, anche ai fini della salvaguardia della salute pubblica dei cittadini dall'esposizione al rumore, in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico), nonché del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale) e della L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale) e della L.R. 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali).

#### Art. 2

### Classificazione acustica del territorio comunale

1. La Giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione Consiliare competente, emana i criteri per la classificazione acustica del territorio comunale secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lett. a), c) e f), L. 26 ottobre 1995, n. 447.
2. I comuni, entro 12 mesi dall'approvazione dei criteri di cui al comma 1, provvedono a suddividere il proprio territorio in zone acustiche omogenee tenendo conto, sulla base di quanto previsto dal Piano Regolatore Generale vigente, anche delle aree di rilevante interesse paesaggistico, ambientale e turistico.
3. In fase di classificazione acustica del territorio è vietato prevedere il contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, i cui valori si discostano in misura supe-

riore a 5 dB(A) di livello sonoro equivalente, misurato secondo i criteri generali stabiliti dalla normativa vigente.

4. Al fine di risolvere eventuali conflitti tra comuni confinanti riguardo alla classificazione acustica del territorio comunale, la Provincia territorialmente competente provvede con propria deliberazione, sentiti i comuni interessati. Ove il conflitto riguardi comuni appartenenti a province diverse, si provvede d'intesa tra le province interessate.
5. L'adozione di nuovi strumenti urbanistici comunali o la modifica di quelli vigenti comporta la preventiva verifica di compatibilità con le previsioni del piano di classificazione acustica e l'eventuale revisione dello stesso, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), L. 26 ottobre 1995, n. 447.
6. I Comuni, ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. 26 ottobre 1995, n. 447, adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità, di polizia municipale, edilizio, prevedendo apposite norme di tutela contro l'inquinamento acustico, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.

#### Art. 3

### Adozione dei piani di classificazione acustica

1. Il Comune, a seguito dell'applicazione di quanto previsto all'art. 2, pubblica sull'albo pretorio, per un periodo di 60 giorni, la proposta di classificazione acustica del proprio territorio, trasmettendone contestualmente copia alla Regione, alla Provincia e ai Comuni contermini.
2. Chiunque ne abbia interesse, entro la scadenza del termine di pubblicazione all'albo pretorio comunale, può avanzare proposte, suggerimenti e osservazioni in merito.
3. Il Comune, tenuto conto anche delle eventuali osservazioni ricevute, approva la classificazione acustica del territorio.

4. I Comuni già in possesso della classificazione acustica alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono all'adeguamento della stessa ai criteri stabiliti all'articolo 2, comma 1.

#### Art. 4

#### **Previsione d'impatto acustico e clima acustico**

1. La Giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione Consiliare, fissa i criteri per la predisposizione della documentazione di impatto acustico a corredo dei progetti per la realizzazione, la modifica od il potenziamento delle opere indicate all'art. 8, comma 2, L. 26 ottobre 1995, n. 447.
2. Nello stesso termine di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, fissa i criteri per la redazione della valutazione previsionale di clima acustico delle aree interessate dagli insediamenti indicati dall'art. 8, comma 3, L. 26 ottobre 1995, n. 447.
3. La documentazione di previsione di impatto acustico, redatta sulla base dei criteri fissati dalla Regione, è allegata, ai sensi dell'art. 8, comma 4, L. 26 ottobre 1995, n. 447, alle domande per il rilascio:
  - a. di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
  - b. di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lett. a;
  - c. di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.
4. I criteri di cui al comma 3 prevedono modalità semplificate per la documentazione di previsione di impatto acustico relativamente alle attività produttive che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero che non inducono significativi aumenti di flussi di traffico.
5. La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di immissione ed emissione definiti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), L. 26 ottobre 1995, n. 447, contiene l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.
6. I Comuni entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvedono ad adeguare i propri regolamenti relativi al rilascio delle concessioni, autorizzazioni e provvedimenti di cui ai commi 3, 4, 5.
7. L'autorizzazione rilasciata dal Comune ai sensi del comma 3 stabilisce il termine entro il quale sono comunicati al Comune i dati relativi alle emissioni sonore rilevati in un periodo non superiore a 90 giorni dall'inizio dell'attività e contenuti in una apposita relazione, cosiddetto "collaudo acustico", redatta da un Tecnico Competente in acustica ambientale. Il "collaudo acustico" tiene conto anche delle risultanze di comparazione tra i livelli di emissioni sonore autorizzate e quanto effettivamente realizzato.
8. La documentazione di cui all'art. 8, commi 2, 3 e 4, L. 26 ottobre 1995, n. 447 è redatta da un Tecnico competente in acustica ambientale così come individuato e riconosciuto ai sensi dell'art. 11 della presente legge.
9. Nelle more dell'emanazione dei criteri di cui ai commi 1 e 2, la documentazione di cui all'art. 8, commi 2, 3 e 4, L. 26 ottobre 1995, n. 447 è redatta nel rispetto di quanto stabilito dalla normazione tecnica di settore.

10. Qualora i livelli di rumore previsti dalla valutazione di impatto acustico, e verificati in sede di collaudo acustico, siano superiori ai valori previsti dall'autorizzazione comunale o a valori limite inferiori prescritti dai Comuni, la relazione di collaudo contiene la descrizione tecnica puntuale dei provvedimenti di bonifica acustica necessari per ricondurre a conformità le emissioni sonore.
11. A seguito della realizzazione dei provvedimenti di bonifica acustica di cui al comma 10, il Comune provvede ad adeguare l'autorizzazione a suo tempo rilasciata, ai nuovi valori di emissioni sonore.
12. In riferimento al D.Lgs. 18.2.2005, n. 59, di recepimento della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento, per le aziende, imprese ed impianti di cui all'allegato 1 del citato decreto, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, è necessaria la presentazione di uno studio delle emissioni acustiche dei complessi IPPC (integrated pollution prevention and control) redatto da un Tecnico competente in acustica ambientale.
13. Entro 180 giorni, la Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, definisce le modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico, per quanto previsto all'art. 4, comma 1, lett. d), L. 26 ottobre 1995, n. 447.

#### Art. 5

##### **Piani comunali di risanamento acustico**

1. La Giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione Consiliare, definisce:
  - a) le procedure e gli eventuali ulteriori criteri per la predisposizione e l'adozione da parte dei Comuni dei piani di risana-

- mento acustico ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. e), L. 26 ottobre 1995, n. 447;
  - b) i criteri per l'identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. m), L. 26 ottobre 1995, n. 447, nonché per la redazione dei piani di risanamento acustico previsti all'art. 7, L. 26 ottobre 1995, n. 447.
2. Il Comune, entro 12 mesi dall'approvazione della classificazione acustica, adotta il Piano di risanamento acustico qualora:
    - a) non sia possibile rispettare nella classificazione acustica il divieto di cui all'art. 2, comma 3, a causa di preesistenti destinazioni d'uso del territorio;
    - b) si verifichi il superamento dei valori di attenzione previsti dall'art. 2, comma 1, lett. g), L. 26 ottobre 1995, n. 447.
  3. Il Piano di risanamento acustico del territorio, redatto da un Tecnico competente in acustica ambientale, tiene conto dei criteri regionali di cui al comma 1 e dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore predisposti dalle società e enti gestori di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture di cui all'art. 10, comma 5, L. 26 ottobre 1995, n. 447.
  4. Il Comune, entro 30 giorni dall'adozione, invia alla Provincia e alla Giunta regionale il Piano di risanamento acustico di cui al comma 2, per l'acquisizione del relativo parere di competenza.
  5. Nei Comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, la Giunta comunale presenta al Consiglio comunale, per l'approvazione, una relazione biennale sullo stato acustico del Comune, di cui all'art. 7, comma 5, L. 26 ottobre 1995, n. 447.
  6. La relazione è inviata alla Regione e alla Provincia per le iniziative di competenza.

7. La Provincia, nell'ambito delle proprie competenze territoriali:
- a) approva i piani pluriennali di risanamento acustico degli enti gestori delle infrastrutture di trasporto;
  - b) approva i piani di risanamento relativi alle infrastrutture aeroportuali non utilizzate per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali.
8. La Regione è individuata come "Autorità" competente per la elaborazione delle mappe acustiche strategiche e dei piani d'azione di cui agli artt. 3 e 4, D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194.
9. Il Comune, entro 60 giorni, tenendo conto delle indicazioni della Provincia e della Giunta regionale, aggiorna il piano di risanamento acustico comunale.
10. In caso di inerzia dei Comuni e in presenza di gravi problemi di inquinamento acustico, l'adozione dei piani di risanamento acustico è effettuata dalla Giunta regionale, così come previsto dall'art. 7, comma 3, L. 26 ottobre 1995, n. 447.

#### Art. 6

##### **Piano regionale triennale di bonifica acustica**

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e sulla base dei piani di risanamento acustico approvati dai Comuni, in riferimento a quanto disposto dall'art. 4, comma 2, L. 26 ottobre 1995, n. 447, tenuto conto, ove applicabile, dei piani di azione di cui all'art. 4 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194, predispone ed adotta un piano regionale triennale di bonifica acustica, in cui siano identificate le priorità degli interventi di bonifica acustica del territorio, tenendo conto in particolare:
  - a) del superamento dei limiti previsti dal DPCM 14.11.1997 (Determinazione dei

valori limite delle sorgenti sonore) o dei valori limite inferiori adottati dai Comuni;

- b) della presenza di ricettori sensibili in zone con elevata presenza di sorgenti rumorose;
  - c) dell'entità della popolazione esposta a rumore;
  - d) dei contenuti delle mappature acustiche di cui all'art. 3, D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194, ove applicabile.
2. Nella redazione del piano di cui al comma 1, la Giunta regionale tiene conto anche dei piani di risanamento predisposti, ai sensi dell'art. 10, comma 5, L. 26 ottobre 1995, n. 447, dagli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture.
  3. I Comuni, entro 6 mesi, adeguano il piano di risanamento acustico di cui all'art. 5, comma 2, al piano regionale triennale di bonifica acustica.

#### Art. 7

##### **Attività temporanee**

1. La Giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione Consiliare, fissa i criteri per le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, che comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. g), L. 26 ottobre 1995, n. 447.
2. Le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico sono rilasciate dai Comuni, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale di cui al comma 1.
3. Il Comune, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. h), L. 26 ottobre 1995, n. 447, può auto-

rizzare deroghe ai valori limite per attività temporanee di cui all'art. 2, comma 3, L. 26 ottobre 1995, n. 447, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o di pubblico utilizzo.

4. Il provvedimento autorizzativo in ogni caso prescrive le misure necessarie per ridurre al minimo le molestie ai terzi, salvo ragioni di inderogabili urgenze autorizzate dal sindaco.
5. Nell'ambito dei regolamenti previsti all'art. 2, comma 6, i Comuni possono prevedere norme che disciplinano lo svolgimento di attività temporanee sul proprio territorio, tenendo conto dei criteri indicati ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

#### Art. 8

##### **Piano di risanamento acustico delle imprese**

1. Le imprese, entro 6 mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica di cui all'art. 3, nel caso vi sia la incompatibilità tra le emissioni sonore generate e i limiti stabiliti dal piano comunale, ai sensi dell'art. 15, comma 2, L. 26 ottobre 1995, n. 447, presentano ai Comuni un piano di risanamento acustico delle emissioni sonore generate.
2. Il piano di risanamento acustico è redatto nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 5.
3. Il termine temporale di cui al comma 1 è esteso a 12 mesi per quelle imprese che hanno in corso la procedura di registrazione al Regolamento CE n. 761 del 2001 "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS)".
4. I Comuni, entro 3 mesi dalla presentazione del piano di risanamento acustico di cui al comma 1, verificano che il piano sia stato predisposto in conformità ai criteri di cui al

comma 2 e, se necessario, provvedono a richiedere le eventuali integrazioni.

5. Il piano di risanamento dell'impresa è attuato entro 24 mesi dall'approvazione da parte dei Comuni. Eventuali richieste di deroghe temporali, sono presentate dalle singole imprese prima della scadenza del suddetto termine e debitamente motivate. Il Sindaco può concedere un'ulteriore proroga per un periodo massimo di 12 mesi.
6. I titolari delle imprese o i legali rappresentanti, entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori di risanamento e bonifica, ne danno comunicazione al Comune, inviando una relazione di "collaudo acustico" redatta da un Tecnico competente in acustica ambientale, così come previsto dall'art. 4, comma 7 della presente legge.

#### Art. 9

##### **Iniziative di informazione, formazione ed educazione**

1. La Giunta regionale può promuovere e sostenere iniziative, attività di studio di ricerca e diffusione delle conoscenze nel campo dell'inquinamento acustico. Le iniziative educative e di sensibilizzazione alle problematiche relative alla salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente sono rivolte alla popolazione e alle strutture scolastiche che risiedono in zone considerate a rischio rumore.
2. La Giunta regionale, al fine di elevare il grado di conoscenza, preparazione e professionalità degli operatori in acustica ambientale di cui all'art. 10, promuove attività di formazione professionale per l'abilitazione alla figura di Tecnico competente in acustica ambientale, sia attraverso i propri uffici che utilizzando strutture esterne pubbliche o private, secondo programmi definiti in collaborazione tra le competenti strutture regionali.

## Art. 10

**Tecnico competente in acustica ambientale**

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7, L. 26 ottobre 1995, n. 447, attraverso l'istituzione e il mantenimento di un elenco, procede al riconoscimento della figura di Tecnico competente in acustica ambientale.
2. La Giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione Consiliare, fissa i criteri per le modalità di riconoscimento della figura del Tecnico competente in acustica ambientale, definendo altresì la modulistica di riferimento e i costi a carico dei richiedenti, per l'istruttoria della richiesta.
3. Il Tecnico in acustica ambientale è la figura professionale idonea ad effettuare le attività previste dall'art. 2, comma 6, L. 26 ottobre 1995, n. 447.
4. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 9, comma 2, disciplina corsi di formazione ed aggiornamento di tecnici in acustica ambientale, individuando modalità, tempi di espletamento, contenuti dei programmi dei corsi nonché enti organizzatori e modalità di espletamento degli esami finali, definiti in collaborazione tra le competenti strutture regionali.
5. Il riconoscimento di Tecnico in acustica ambientale rilasciato da altre Regioni e Province è equiparato al riconoscimento effettuato dalla Giunta regionale dell'Abruzzo per tecnici residenti nel territorio regionale.

## Art. 11

**Poteri sostitutivi**

1. La Regione esercita i poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente in tutti i casi di accertata inadempienza da parte degli Enti Locali competenti, in particolare per la

mancata adozione degli atti previsti dalla presente legge o da successivi provvedimenti regionali nonché in caso di conflitto tra gli enti stessi.

2. I poteri sostitutivi previsti dal presente articolo sono esercitati dal Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere entro un termine fissato nell'atto di diffida stesso, e mediante la nomina di un commissario «ad acta».
3. Tutte le spese sono a carico dell'Amministrazione inadempiente.

## Art. 12

**Ordinanze contingibili ed urgenti**

1. Per eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente relativamente all'inquinamento acustico, si applica quanto previsto dall'art. 9, comma 1, L. 26 ottobre 1995, n. 447. Le istituzioni preposte, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare, con provvedimento motivato, il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale delle sorgenti di inquinamento acustico.

## Art. 13

**Vigilanza e controllo**

1. Le attività di vigilanza e controllo, ai sensi dell'art. 14, L. 26 ottobre 1995, n. 447, sono affidati ai Comuni e alle Province, nell'ambito delle competenze assegnate dalla legislazione nazionale e regionale.
2. Le Province e i Comuni possono avvalersi delle strutture specialistiche dell'Agenzia regionale per la Tutela dell'Ambiente, di seguito ARTA, secondo quanto stabilito dalla L.R. 29 luglio 1998, n. 64 "Istituzione dell'Agenzia regionale per la Tutela dell'Ambiente (ARTA)" che definisce l'istituzione e i compiti assegnati



all'Agenzia.

#### Art. 14

##### **Sanzioni**

1. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 650 e 659 del c.p. e dalle sanzioni previste all'art. 10, L. 26 ottobre 1995, n. 447, la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dell'inquinamento acustico prevista dalla presente legge comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
  - a) pagamento di una somma da €516,00 a €5.164,00 per la mancata presentazione entro il termine stabilito del piano di risanamento acustico delle imprese di cui all'art. 8, comma 1;
  - b) pagamento di una somma da €1.549,00 a €15.493,00 per la mancata attuazione entro il termine stabilito del piano di risanamento acustico delle imprese di cui all'art. 8, comma 5;
  - c) pagamento di una somma da €516,00 a €5.164,00 per lo svolgimento di particolari attività senza l'autorizzazione comunale di cui all'art. 7.
2. Nei casi di superamento dei limiti di emissione e dei valori di attenzione previsti dalla presente legge e dalla legge 447/1995, il responsabile della violazione è punito con la sanzione amministrativa da €1.032,00 a €10.329,00.
3. L'irrogazione delle sanzioni spetta al Comune o alla Provincia in relazione all'attività di vigilanza e controllo di rispettiva competenza.
4. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni, per la parte non devoluta allo Stato, ai sensi dell'art. 10, comma 4, L. 26 ottobre 1995, n. 447, sono acquisiti al patrimonio degli enti competenti alla irrogazione delle sanzioni stesse e destinati al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge.

#### Art. 15

##### **Norma abrogativa**

1. Per effetto della presente legge, sono abrogati gli artt. 58, 59 e 60 della L.R. 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali).

#### Art. 16

##### **Norma finanziaria**

1. Le entrate derivanti dalla presente legge confluiscono sul capitolo di entrata n. 35030 UPB 03.05.001, di nuova istituzione denominato "Entrate derivanti dall'attuazione della legge "Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo".
2. E' istituito il correlato capitolo di spesa n. 291540-UPB 05.01.011 denominato "Spese per le attività connesse all'attuazione della legge "Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo".
3. Per l'assunzione degli impegni relativi all'utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2, si procede previo accertamento della relativa entrata.
4. Gli oneri derivanti alla Regione per l'attività di verifica effettuata ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194 sono posti a carico dei soggetti terzi citati negli art. 3 e 4 del suddetto decreto legislativo.
5. I Comuni ai sensi degli art. 7 e 8, le Province e la Regione, ai sensi degli art. 5, 6, 9 e 10, ciascuno con proprio atto, provvedono a definire le somme necessarie alla istruttoria

tecnica-amministrativa delle richieste presentate, nonché ad ogni attività conseguente, logistica e operativa, di informazione, formazione e consultazione che si renda necessaria.

6. I Comuni, le Province e la Regione, ciascuno con proprio atto, prevedono le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale da porre a carico degli istanti al fine di garantire l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture.

#### Art. 17

##### **Modifiche all'art. 2 della L.R. 12/2007**

1. All'art. 2 della L.R. 29 maggio 2007, n. 12 (Integrazione all'art. 15 della L.R. 141/1997 recante: "Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative" così come modificato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 4 dicembre 2006, n. 42 recante "Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive") le parole "punto 6:" e il numero "6." sono sostituite con le parole "comma 2 bis:" e con il numero "2 bis".
2. All'art. 2 della L.R. 29 maggio 2007, n. 12 le parole "a titolo non oneroso" sono soppresse.
3. All'art. 2 della L.R. 29 maggio 2007, n. 12 il periodo "Dopo il terzo anno l'assegnazione può essere fatta in maniera definitiva." è soppresso.

#### Art. 18

##### **Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 17 Luglio 2007

**OTTAVIANO DEL TURCO**

LEGGE REGIONALE 17 LUGLIO 2007, n. 24:

**Disciplina delle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti e dei veicoli in condizioni di eccezionalità.**

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

##### **Delega delle funzioni alle Province**

1. Le funzioni amministrative di competenza regionale di cui al comma 6 dell'art. 10, al comma 8 dell'art. 104 ed al comma 3 dell'art. 114 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo Codice della strada", concernenti il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali o in condizioni di eccezionalità, sono delegate alle Province.
2. Per il coordinamento delle funzioni delegate, la Giunta regionale emana un apposito atto di indirizzo e coordinamento.

#### Art. 2

##### **Autorizzazione**

1. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia in cui ha sede legale la ditta richiedente o, qualora la ditta richiedente abbia sede legale fuori dal territorio regionale, dalla prima Provincia attraversata.
2. L'autorizzazione è unica, ha valore per

l'intero percorso o area nella stessa indicata ed è rilasciata nel rispetto e secondo le modalità previste dal "Nuovo Codice della Strada" e dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada) e successive modificazioni.

3. Qualora il percorso o l'area indicata interessi strade di proprietà delle altre Province, l'autorizzazione è rilasciata previo nulla osta della Provincia proprietaria.
4. Spetta alla Provincia a cui compete il rilascio dell'autorizzazione acquisire il nulla osta.

#### Art. 3

#### **Nulla osta degli enti proprietari delle strade**

1. Fermo restando quanto disposto dal comma 3 dell'art. 2, fino alla costituzione degli elenchi delle strade, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'acquisizione, da parte della Provincia che provvede al rilascio del titolo autorizzatorio, del nulla osta dell'ente proprietario della strada interessata dal transito.

#### Art. 4

#### **Indennizzo per la maggiore usura della strada**

1. L'indennizzo per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall'art. 62 del Nuovo Codice della strada è versato alla Provincia che rilascia l'autorizzazione. Qualora quest'ultima non sia proprietaria della strada interessata dal transito, alla fine di ogni esercizio finanziario, provvede a trasferire al competente ente proprietario le somme percepite.

#### Art. 5

#### **Obbligo di trasmissione**

1. La Provincia che rilascia l'autorizzazione deve trasmetterne una copia alla Giunta regionale d'Abruzzo – Direzione Trasporti e Mobilità, Viabilità, Demanio e Catasto Stradale, Sicurezza Stradale, per l'aggiornamento dell'archivio regionale delle autorizzazioni.

#### Art. 6

#### **Formazione e aggiornamento dell'elenco delle strade**

1. Le Province, in collaborazione con la Regione, provvedono alla formazione e all'aggiornamento annuale dell'elenco delle strade regionali, provinciali e comunali del territorio abruzzese percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità.
2. A tal fine, i Comuni trasmettono alle rispettive Province le informazioni relative alla propria viabilità.
3. Gli elenchi sono pubblicati, a cura della Regione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

#### Art. 7

#### **Competenze del Servizio Viabilità e Sicurezza Stradale**

1. Il Servizio Viabilità e Sicurezza Stradale della Direzione Trasporti e Mobilità provvede:
  - a) al coordinamento delle attività delle Province delegate al fine di uniformare le procedure di richiesta e rilascio delle autorizzazioni relative alla circolazione di cui al comma 6 dell'art. 10, al comma 8 dell'art. 104 ed al comma 3 dell'art. 114 del "Nuovo codice della strada";
  - b) alla tenuta e all'archivio delle autorizzazioni rilasciate dalle Province;
  - c) alla tenuta dell'elenco delle strade del territorio regionale percorribili dai vei-

coli e trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità.

#### Art. 8

##### **Abrogazioni**

1. Sono abrogate le seguenti leggi:

- a) L.R. 27 agosto 1982, n. 61 (Delega alle Province delle funzioni amministrative attribuite alle Regioni dalla legge 10 febbraio 1982, n. 38 concernente la circolazione dei trasporti e veicoli eccezionali);
- b) L.R. 6 novembre 1984, n. 71 (Delega ai Comuni e alle Province delle funzioni amministrative attribuite alle Regioni dalla legge n. 38 del 1982);
- c) L.R. 9 aprile 1997, n. 27 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 novembre 1984, n. 71, riguardante la delega ai Comuni e alle Province delle funzioni amministrative attribuite alle Regioni attinenti alla circolazione dei veicoli eccezionali ed i veicoli in condizioni di eccezionalità);
- d) Art. 20 Capo IV della L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale).

#### Art. 9

##### **Norma finanziaria**

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi per il Bilancio regionale; le azioni indicate negli articoli precedenti trovano copertura finanziaria nell'ambito della normativa vigente.
2. La Regione Abruzzo concorre agli oneri conseguenti alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi delle strade percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali con lo stanziamento determinato annualmente con la relativa legge di bilancio,

nell'ambito della U.P.B. 06.01.007, capitolo di spesa 151531 "Oneri conseguenti alla predisposizione del catasto stradale regionale della circolazione relativa ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, L.R. 6.11.1984, n. 71" da ridenominare a seguito dell'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 10

##### **Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 17 Luglio 2007

**OTTAVIANO DEL TURCO**

LEGGE REGIONALE 17 LUGLIO 2007, n. 25:

**Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.**

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

##### **Finalità**

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a disciplinare, nell'ambito di quanto previsto dalla L. 11 agosto 2003 n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di

autobus con conducente), il servizio di noleggio di autobus con conducente, al fine di garantire la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di accesso delle imprese al mercato, nonché il libero esercizio dell'attività in riferimento alla libera circolazione delle persone, la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l'omogeneità dei requisiti professionali, la tutela delle condizioni di lavoro.

2. In particolare la Regione Abruzzo determina:
  - a) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 5 della L. 11 agosto 2003, n. 218;
  - b) le modalità e le procedure per l'accertamento periodico della permanenza dei requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali per lo svolgimento dell'attività di trasporto di viaggiatori su strada;
  - c) l'istituzione e la gestione del registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente.

#### Art. 2

### **Noleggio autobus e noleggio autovetture**

1. Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla citata legge n. 21 del 1992.
2. A tal fine, previa presentazione di apposita domanda, sono iscritti di diritto al Ruolo dei conducenti di cui alla L.R. 7 novembre 1998, n. 124 (Norme urgenti per l'istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici

non di linea di cui alla legge quadro n. 21 del 1992), i rappresentanti legali delle società di cui al comma 1.

3. Vengono inoltre iscritti di diritto al Ruolo dei conducenti di cui alla Legge regionale 7 novembre 1998, n. 124 i soggetti in possesso della patente di categoria D e di apposita abilitazione professionale di cui all'art. 116, comma 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale) e successive modificazioni.

#### Art. 3

### **Divieto attività di noleggio**

1. Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, della L. 218/2003 è fatto divieto l'utilizzo per l'attività di noleggio, anche occasionale, di autobus acquistati con contributo pubblico e sottoposti a vincolo di destinazione d'uso ai sensi dell'art. 14 della Legge regionale 23 dicembre 1998, n. 153 (Norme per gli investimenti nel settore trasporti).
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica agli autobus già acquistati e finanziati con il contributo regionale decurtato del 20% in base alle modalità previste dal comma 5 dell'art. 7 della L.R. 153/98.
3. La violazione di quanto disposto dal comma 1 comporta la sospensione della autorizzazione di cui all'art. 4 per un periodo di quaranta giorni.

#### Art. 4

### **Accesso al mercato**

1. L'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinata al rilascio, alle imprese esercenti la professione di trasportatore su strada di persone, di apposita autorizzazione da parte della Regione Abruzzo a condizione che dette imprese abbiano la sede legale o la principale organizzazione aziendale nel territorio della Regione Abruzzo.

2. Le verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione avviene da parte della Regione ogni cinque anni secondo modalità che sono disciplinate con atto organizzativo della Giunta regionale da emanarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge .
3. La Regione revoca, ai sensi degli artt. 11, 12 e 13 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva 98/76/CE del 1 ottobre 1998 del Consiglio dell'Unione Europea), l'autorizzazione di cui al comma 1, senza attendere la verifica di cui al comma 2, qualora accerti il venir meno anche di uno solo dei requisiti previsti dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 5

##### **Modalità di rilascio dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione di cui all'art. 4 viene rilasciata dalla Direzione Trasporti della Regione Abruzzo previa presentazione di apposita domanda che contiene:
  - a) dichiarazione inerente la denominazione aziendale;
  - b) dichiarazione inerente la sede legale o la principale organizzazione aziendale che deve trovarsi all'interno del territorio della Regione Abruzzo;
  - c) dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di onorabilità, di idoneità finanziaria e di idoneità professionale previsti dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e successive modificazioni;
  - d) dichiarazione inerente il numero degli autobus in dotazione nel proprio parco macchine ed immatricolati al servizio di noleggio;
  - e) dichiarazione inerente eventuali finanziamenti pubblici per l'acquisto di auto-

bus adibiti al servizio di noleggio;

- f) dichiarazione inerente il possesso dell'attestato di idoneità professionale estesa o meno all'attività internazionale;
  - g) dichiarazione, in base a quanto previsto dall'art. 6 della L. 218/2003, inerente il numero dei conducenti e la natura giuridica del loro rapporto con l'azienda;
  - h) dichiarazione inerente il possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all'art. 116, comma 8, del D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni, da parte del personale adibito alla guida degli autobus.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 vengono rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
  3. Alla domanda di cui al comma 1, in relazione al requisito della idoneità finanziaria di cui all'art. 6 del D.Lgs. 395/2000, è allegata un'attestazione rilasciata da imprese che esercitano attività bancaria conformemente al modello allegato al decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 161 (Regolamento di attuazione del D. Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci).
  4. A seguito del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 le imprese esercenti attività di noleggio con conducente mediante autobus sono tenute a comunicare, entro 30 giorni, alla Direzione Trasporti della Regione Abruzzo la immatricolazione ad uso noleggio di ulteriori autobus.

#### Art. 6

##### **Registro regionale**

1. Ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 4 della L. 218/2003, la Regione A-

bruzzo istituisce il registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente e provvede ad inviare annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle imprese titolari delle autorizzazioni rilasciate, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e con l'annotazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici, ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento da parte dello stesso Ministero di un elenco nazionale delle imprese professionali di noleggio di autobus con conducente aventi sede sul territorio italiano.

2. Le modalità di tenuta e di iscrizione al registro di cui al comma 1 sono disciplinate con atto organizzativo della Giunta regionale da emanarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 7

#### **Disposizioni concernenti i conducenti**

1. L'impresa che contravviene alle disposizioni dell'art. 6 della L. 218/2003, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €500,00 a €2.000,00.

#### Art. 8

#### **Sanzioni amministrative e pecuniarie**

1. Le tipologie di infrazioni soggette a sanzione sono le seguenti:
  - a) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio, quest'ultima da intendersi come complesso di norme dirette a garantire l'incolumità delle persone trasportate, sia con riferimento ai veicoli utilizzati che al loro specifico impiego nel servizio. Detta infrazione si sostanzia nello specifico nell'effettuare, da parte di una società in possesso di autorizzazione regionale, servizio di noleggio con mezzi non adibiti a servizio di noleggio

o non revisionati o con revisione scaduta o non muniti di cronotachigrafo funzionante o non muniti di estintore omologato;

- b) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità del servizio, quest'ultima da intendersi come complesso di norme dirette a garantire il rispetto delle condizioni contenute nell'atto autorizzativo all'attività di noleggio di autobus con conducente. Detta infrazione si sostanzia nello specifico nell'effettuare servizio di noleggio con autobus non indicati alla Regione e dunque non presenti nel registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente;
  - c) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio, quest'ultima da intendersi come complesso di norme dirette a consentire la verifica del possesso, da parte dell'impresa, sia dei requisiti che degli atti necessari al corretto svolgimento dell'attività di noleggio di autobus con conducente. Detta infrazione si sostanzia nello specifico nel non avere a bordo del mezzo che effettua il servizio l'autorizzazione di cui all'art. 4 o carta di circolazione. Si sostanzia inoltre nel mancato possesso del Certificato di Abilitazione Professionale di cui all'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, da parte del conducente del mezzo.
2. Le infrazioni rientranti nella tipologia di cui alla lettera a) del comma 1 sono sanzionate da un minimo di €500,00 ad un massimo di €3000,00. Per la prima infrazione si applica la sanzione minima, per la seconda infrazio-

ne si applica la sanzione minima aumentata del 50%, per la terza infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 100%, per le successive infrazioni l'aumento cresce del 50% del minimo per ogni infrazione fino ad una sanzione massima di € 3000,00.

3. Le infrazioni rientranti nella tipologia di cui alla lettera b) del comma 1 sono sanzionate da un minimo di €500,00 ad un massimo di €2000,00. Per la prima infrazione si applica la sanzione minima, per la seconda infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 50%, per la terza infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 100%, per le successive infrazioni l'aumento cresce del 50% del minimo per ogni infrazione fino ad una sanzione massima di € 2000,00.
4. Le infrazioni rientranti nella tipologia di cui alla lettera c) del comma 1 sono sanzionate da un minimo di €200,00 ad un massimo di €1500,00. Per la prima infrazione si applica la sanzione minima, per la seconda infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 30%, per la terza infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 60%, per le successive infrazioni l'aumento cresce del 30% del minimo per ogni infrazione fino ad una sanzione massima di € 1500,00.
5. Per la applicazione delle sanzioni in ipotesi di reiterazione delle violazioni si tiene conto delle infrazioni omogenee per tipologia compiute nel corso di un anno.

#### Art. 9

##### **Sospensione o revoca dell'autorizzazione**

1. La Regione Abruzzo procede alla sospensione dell'autorizzazione quando un'impresa commette nel corso di un anno solare infrazioni ai sensi dell'art. 8, lettere a) e b) della presente legge, nonché ai sensi dell' art. 6 della L. 218/2003 in base ai seguenti parametri:
  - a) il numero di infrazioni sanzionate che dà

luogo alla sospensione dell'autorizzazione è di quattro per le imprese che abbiano disponibilità fino a n. 5 autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente. Il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione aumenta di una unità ogni 5 autobus in più disponibili per il servizio di noleggio. Il numero massimo di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione non può superare comunque il numero di dieci. La sospensione dell'autorizzazione in tali casi varia da un minimo di venti giorni ad un massimo di quaranta giorni;

- b) la sospensione varia da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sessanta giorni nel caso in cui l'impresa commetta almeno due infrazioni gravi indipendentemente dal numero degli autobus in propria disponibilità immatricolati in servizio di noleggio con conducente.
2. La Regione Abruzzo procede alla sospensione dell'autorizzazione quando un'impresa commette nel corso di un anno infrazioni rientranti nella tipologia di cui alla lettera c) dell' articolo 8 della presente legge, in base ai seguenti parametri:
    - a) il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione è di quattro per le imprese che abbiano disponibilità fino a n. 5 autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente. Il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione aumenta di una unità ogni 5 autobus in più disponibili per il servizio di noleggio. Il numero massimo di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione non può superare comunque il numero di dieci. La sospensione dell'autorizzazione in tali casi va-



ria da un minimo di sette giorni ad un massimo di trenta giorni.

- b) la sospensione varia da un minimo di 20 giorni ad un massimo di quarantacinque giorni nel caso in cui l'impresa commetta almeno due infrazioni gravi indipendentemente dal numero degli autobus in propria disponibilità immatricolati in servizio di noleggio con conducente.
3. E' da intendersi come infrazione grave quella infrazione che viene sanzionata in misura superiore alla metà del massimo previsto.
4. La Regione Abruzzo procede alla revoca dell'autorizzazione quando un'impresa effettua il servizio con l'autorizzazione sospesa o incorre, nell'arco di cinque anni in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni.
5. La revoca dell'autorizzazione, anche da parte di un'altra Regione, comporta l'impossibilità per l'impresa sanzionata di richiedere una nuova autorizzazione per un anno a partire dalla data di revoca.
6. Ai fini della concreta applicazione di quanto disposto dal comma 5 la Regione Abruzzo comunica alle altre regioni la revoca dell'autorizzazione subita dall'impresa sanzionata entro 15 giorni dall'adozione del provvedimento di revoca.

#### Art. 10

#### **Sanzioni amministrative conseguenti e connesse**

1. Competente all'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge è il Dirigente del Servizio della Direzione Trasporti e Mobilità competente per materia, sulla base degli accertamenti e delle contestazioni effettuate dai funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonché dagli organismi di vigilanza regionali nominati con provvedimento da parte

del Dirigente competente per materia.

2. In applicazione a quanto previsto dall'articolo 8 della legge n. 218/2003 e successive modifiche, i funzionari, gli ufficiali e agenti dello Stato, nonché gli organismi di vigilanza regionali nominati con provvedimento da parte del Dirigente competente per materia di cui al comma 1 segnalano i comportamenti sanzionati alla Direzione Trasporti della Regione Abruzzo al fine dell'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti di competenza.

#### Art. 11

#### **Obblighi dei conducenti degli autoveicoli**

1. I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio si comportano con correttezza, civismo, senso di responsabilità e, comunque, tengono un atteggiamento decoroso.
2. In particolare essi hanno l'obbligo di:
  - a) esibire ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale i documenti inerenti all'attività dell'esercizio;
  - b) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.

#### Art. 12

#### **Divieti per i conducenti degli autoveicoli**

1. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:
  - a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
  - b) portare animali propri sull'autoveicolo;
  - c) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;
  - d) fermare l'autoveicolo o interrompere il

servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o nei casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

#### Art. 13

### **Cronotachigrafo**

1. Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente sono muniti di funzionante apparecchio cronotachigrafo in conformità di quanto disposto dalla legge 13 novembre 1978, n. 727 e successive modifiche "Attuazione del regolamento (CEE) n. 1463/70 del 20 luglio 1970, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'istituzione di uno speciale apparecchio di misura destinato al controllo degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada".

#### Art. 14

### **Norme di contabilità**

1. Le società che svolgono sia servizi di trasporto pubblico locale che attività di noleggio adottano un regime di contabilità separata tra le diverse attività, conformandosi a quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333 (Attuazione della direttiva 2000/52/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, nonché alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese), ciò al fine di consentire che i sussidi ricevuti da dette società per l'attività relativa al trasporto pubblico locale possano essere utilizzati esclusivamente nell'ambito dei servizi per i quali sono stati erogati.
2. Le società che non si attengono a quanto disposto dal comma 1 sono soggette alla revoca dell'autorizzazione.

#### Art. 15

### **Qualità dei mezzi**

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore

della presente legge, la Regione approva un Regolamento inerente la qualità degli autobus da adibire al servizio di noleggio con conducente.

#### Art. 16

### **Licenze di noleggio**

1. Le licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate dalle amministrazioni comunali, salvo quanto disposto dall'art. 17, sono sostituite, previa presentazione della domanda di cui all'art. 5, dalle autorizzazioni di cui all'art. 4.

#### Art. 17

### **Periodo transitorio**

1. Le licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate dalle amministrazioni comunali restano valide per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'impresa richiedente presenta la domanda per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 4 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e regolarizza l'eventuale domanda incompleta con le indicazioni e la documentazione richiesta entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione da parte della Regione. In caso di mancata regolarizzazione, la Regione dispone il rigetto della domanda.
3. Scaduto il termine di cui al comma 1, i comuni comunicano ai titolari delle licenze di noleggio di autobus con conducente la scadenza di tutte le autorizzazioni rilasciate e le imprese, per continuare a svolgere l'attività, devono essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 4.
4. Scaduto il termine di cui al comma 1, le imprese che continuano a svolgere la loro attività, in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 4, sono soggette alle sanzioni previste per le infrazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) e alla sospensione dell'autorizzazione per sessanta giorni a de-

correre dalla data del rilascio.

5. La sanzione di cui al comma 4 non si applica all'impresa che presenta alla Regione, entro il termine di cui al comma 2, la domanda per il rilascio della autorizzazione di cui all'art. 4.
6. Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano a tutte le imprese che svolgono la loro attività senza l'autorizzazione di cui all'art. 4.

#### Art. 18

#### **Modifica art. 3 della L.R. 124/98**

1. L'art. 3 della L.R. 124/98 è sostituito dal seguente:

#### «Art. 3

Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli

1. La commissione regionale per la formazione e conservazione dei ruoli di cui all'art. 1 della L.R. 124/98, istituita presso il Settore Trasporti della Giunta regionale - viale G. Bovio 425, 65100 Pescara, è così composta:
  - a) Dirigente in servizio presso la Direzione Trasporti e Mobilità competente per materia, o suo delegato, che la presiede;
  - b) quattro dipendenti della Direzione Trasporti e Mobilità;
  - c) esperto del settore nautico designato dalla Giunta regionale, che partecipa ai lavori della commissione solo nel caso in cui la commissione procede all'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio con natanti.
2. La Commissione è nominata con provvedimento del Dirigente della Direzione Trasporti e Mobilità competente per materia. Per ciascun componente effettivo viene contemporaneamente nominato un supplente che partecipa alle attività della Commissione in assenza del titolare.
3. Il provvedimento di nomina attribuisce

altresì le funzioni di segretario e di segretario supplente della Commissione a dipendenti della Direzione Trasporti e Mobilità.

4. Per la validità degli esami è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti effettivi o supplenti.
5. Almeno 60 giorni prima della scadenza della Commissione, il presidente della Commissione promuove le procedure per il rinnovo della Commissione.
6. Ai membri della Commissione spetta il rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute per la partecipazione alle sedute nella misura e secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia. Ai membri della Commissione, ad esclusione dei dipendenti regionali, è attribuito altresì, per ogni giorno di seduta della Commissione, un gettone di presenza nella misura stabilita dall'art. 2 della legge regionale 10 maggio 2002, n. 7 e successive modifiche "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002 - 2004 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2002)".

#### Art. 19

#### **Sostituzione art. 4 della L.R. 10.2.1988 n. 18**

1. L'art. 4 della L.R. 10.2.1988 n. 18 (Modifica all'art. 35 della legge regionale 9 settembre 1983, n. 62 e norme di attuazione) è così sostituito:

#### «Art. 4

1. Al concessionario di servizi di linea che effettui servizio di noleggio utilizzando autobus acquistati con il contributo regionale viene comminata l'ammenda di € 10.000,00 e la sospensione del rilascio di altri nulla osta per un periodo di un anno per tutto il parco macchine adibito al trasporto pubblico locale.
2. Al concessionario di servizi di linea che effettui servizio di noleggio senza valido

nulla osta, utilizzando autobus acquistati senza il contributo regionale viene comminata l'ammenda di € 5.000,00 e la sospensione del rilascio di altri nulla osta per un periodo di sei mesi per tutto il parco macchine adibito al trasporto pubblico locale».

#### Art. 20

#### **Non corretto utilizzo di autobus immessi sul trasporto pubblico locale. Sanzioni**

1. Il mancato utilizzo, senza giustificato e provato motivo, dell'autobus acquistato con il contributo regionale sulle linee di t.p.l., accertato dagli organi di vigilanza regionale per un numero di due volte nell'arco di tre mesi, comporta la sanzione di €5.000,00.
2. Per giustificato motivo che autorizza il mancato utilizzo dell'autobus si intende:
  - a) ciclo programmato di manutenzione;
  - b) riparazione.
3. L'utilizzo di autobus immesso sul t.p.l. su percorsi, fermate, linee e corse diverse da quelle previste dai programmi di esercizio, accertato dagli organi di vigilanza regionale o dagli organi di vigilanza stradale, comporta la sanzione di € 3.000,00.
4. L'accertamento della mancata presenza su di un autobus acquistato con il contributo regionale di visibile pellicola adesiva riportante la dicitura "Acquistato con il contributo della Regione Abruzzo", di cui all'Ordinanza del Settore Trasporti Servizio Interventi Finanziari n. 9/97 dell'8.8.97, comporta la sanzione di € 500,00.

#### Art. 21

#### **Disposizione finanziaria**

1. Le entrate derivanti dalle violazioni di cui alla presente legge confluiscono sulla UPB 03.05.001 denominata "Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari", capitolo n. 35001 dello stato di previsione delle entrate del bilan-

cio regionale.

#### Art. 22

#### **Disposizioni finali**

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'attività della Commissione Regionale per la verifica degli autobus da noleggio con conducente di cui all'art. 23 della Deliberazione del Consiglio regionale n. 39/7 del 5 marzo 1992 avente ad oggetto: "Schema – tipo di Regolamento Comunale per l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente".
2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 153 (Norme per gli investimenti nel settore trasporti).

#### Art. 23

#### **Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 17 Luglio 2007

**OTTAVIANO DEL TURCO**

LEGGE REGIONALE 20 LUGLIO 2007, n. 26:

**Modifiche alla L.R. 16 marzo 2001, n. 6 recante: Norme in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione e commercializzazione di organismi geneticamente modificati (OGM) e prodotti da loro derivati.**

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

**Sostituzione dell'art. 1 della L.R. 6/2001  
concernente: Norme in materia di coltivazio-  
ne, allevamento, sperimentazione e commer-  
cializzazione di Organismi geneticamente  
modificati (OGM) e prodotti da loro derivati**

1. L'art. 1 della L.R. 16 marzo 2001, n. 6 "Norme in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione e commercializzazione di Organismi geneticamente modificati (OGM) e prodotti da loro derivati" è sostituito dal seguente:

«Art. 1 - Oggetto e finalità

1. La Regione, in applicazione del principio di precauzione e dell'azione preventiva di cui all'art. 174 del Trattato della Comunità Europea e dell'art. 26 bis della Direttiva 2001/18/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 12 marzo 2001 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio), con la presente legge tutela le risorse genetiche del territorio regionale nonché la qualità ed originalità della propria produzione agricola. Promuove, altresì, le azioni utili a prevenire i possibili danni per il sistema agricolo, per la salute umana e l'ambiente, derivanti da coltivazione ed allevamento di organismi geneticamente modificati, di seguito denominati "OGM". Detta, inoltre, ulteriori disposizioni per la commercializzazione, il consumo, l'informazione pubblica e la ricerca in materia di OGM.
2. La Regione Abruzzo promuove e sostiene la ricerca e la sperimentazione nel settore agri-

colo con l'obiettivo di mantenere e sviluppare la biodiversità e l'alto valore del paesaggio agrario regionale.

3. Il riferimento al termine OGM comprende gli OGM utilizzati come tali ed i beni prodotti a partire da OGM o contenenti OGM.»

Art. 2

**Sostituzione dell'art. 2 della L.R. 6/2001**

1. L'art. 2 della L.R. 6/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 - Divieto di coltivazione e allevamento di OGM sull'intero territorio regionale

1. Nelle more della valutazione dell'impatto degli OGM sui sistemi agrari (tradizionali, biologici o di altro tipo) e sulla salute umana è fatto divieto nella Regione Abruzzo coltivare piante ed allevare animali geneticamente modificati anche a fini sperimentali.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, nel territorio regionale possono essere effettuate emissioni di OGM a fini sperimentali, autorizzate ai sensi del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 224 (Attuazione della Direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati), purché in ambiente chiuso e confinato, come definito dalla normativa europea e nazionale.
3. Gli ambienti di cui al comma 2, non possono interessare le aree protette regionali e le aree contigue delle stesse, le aree di connessione genetica della rete ecologica regionale, i territori di interesse comunitario nazionale e regionale, le aree in cui si realizzano prodotti garantiti da un marchio di qualità riconosciuto dalla UE, le aree dove insistono aziende ed imprese agricole che praticano l'agricoltura biologica o che ricevono contributi per l'applicazione di misure agro-ambientali, qualsiasi altra area ritenuta di rilevante importanza ed interesse dagli Enti Locali ove ricadono, le terre civiche ai sensi

della L.R. 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche) e le zone limitrofe alle aree sopra espresse per una distanza di almeno 2 Km».

#### Art. 3

##### **Inserimento art. 2 bis alla L.R. 6/2001**

1. Dopo l'art. 2 della L.R. 6/2001 è inserito il seguente:

«Art. 2 bis - Individuazione dell'autorità regionale e dei siti per la ricerca di OGM.

1. La Regione Abruzzo designa l'Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (ARSSA) quale autorità regionale preposta agli adempimenti derivanti dal D.M. 19.1.2005 e quale autorità competente a certificare le eventuali contaminazioni da OGM che le coltivazioni in campo aperto libere da OGM possono subire, ferme restando le eventuali competenze in materia di altre autorità previste da leggi comunitarie, nazionali e regionali.
2. L'ARSSA individua gli ambienti pubblici chiusi e confinati, ai sensi dell'art. 2, comma 2, su cui effettuare la sperimentazione, comunicandone l'ubicazione ai Comuni sul cui territorio essi ricadono».

#### Art. 4

##### **Sostituzione dell'art. 3 della L.R. 6/2001**

1. L'art. 3 della L.R. 6/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 - Esclusione della protezione dei marchi di qualità e dai finanziamenti

1. Le imprese agricole e agroalimentari che utilizzano OGM, sia direttamente che indirettamente nell'intero ciclo produttivo, sono escluse dalla possibilità di accedere ai marchi di qualità ed a qualsiasi forma di finanziamento o agevolazione regionale.
2. Analoga esclusione riguarda le imprese agricole ed agroalimentari che producono

e/o utilizzano mangimi in cui sono contenute materie prime o seconde derivate da piante o animali geneticamente modificati.»

#### Art. 5

##### **Modifica dell'art. 6 della L.R. 6/2001**

1. Al comma 3 dell'art. 6 della L.R. 6/2001 le parole "in quelle zone non contemplate dalla presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "in quegli ambienti, chiusi e confinati, individuati ai sensi dell'art. 2, comma 2".

#### Art. 6

##### **Sostituzione dell'art. 9 della L.R. 6/2001**

1. L'art. 9 della L.R. 6/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 - Vigilanza e controllo

1. Fermi restando gli eventuali controlli di competenza di altre autorità previste da leggi nazionali e regionali in materia di OGM, ambiente e sicurezza alimentare, l'ARSSA svolge attività di vigilanza e controllo sul rispetto della presente legge, comunicando ai Comuni territorialmente competenti le eventuali violazioni rilevate ai fini dell'elevazione delle sanzioni.
2. L'ARSSA, sentito il parere del Comitato del Tavolo Tecnico di cui al comma 3, predispone programmi pluriennali ed annuali di vigilanza e controllo.
3. E' istituito il Comitato del Tavolo Tecnico con il compito di fornire indicazioni all'ARSSA nella predisposizione dei programmi pluriennali ed annuali di vigilanza e controllo, e proporre progetti tesi alla tutela della salute umana, dell'ambiente e della biodiversità. Il Comitato del Tavolo Tecnico è costituito da:
  - a) 1 funzionario dell'Assessorato all'Ambiente;
  - b) 1 funzionario dell'Assessorato alla Sanità;

- c) 1 rappresentante per ogni Associazione di agricoltori riconosciuta a livello nazionale e presente sul territorio regionale, tra quelle maggiormente rappresentative;
- d) 1 rappresentante per ogni Associazione ambientalista riconosciuta a livello nazionale e presente sul territorio regionale, tra quelle maggiormente rappresentative;
- e) 2 ispettori biotecnologici individuati ai sensi del D.Lgs. 224/03 ed inseriti nell'Albo Ufficiale del Ministero dell'Ambiente».

## Art. 7

**Modifiche all'art. 10 della L.R. 6/2001**

1. Al comma 2 dell'art. 10 della L.R. 6/2001 sono soppresse le parole "Alla vigilanza ed".
2. Dopo il comma 3 dell'art. 10 della L.R. 6/2001 sono aggiunti i seguenti commi:

«3 bis. A parziale copertura dei danni subiti dagli agricoltori così come certificati ai sensi dell'art. 2 bis, comma 1, della presente legge regionale, la Regione Abruzzo provvede con uno stanziamento, per l'anno 2007, di €20.000,00 (ventimila) nel capitolo di bilancio di nuova istituzione. Alla copertura si provvede mediante diminuzione, per competenza e cassa, di €20.000,00 (ventimila) dello stanziamento iscritto nel bilancio di previsione sul Cap. 102499 - UPB 07.02.011. Per gli anni successivi, lo stanziamento sarà definito dall'Assessorato competente per materia in base alle disponibilità di bilancio. La Giunta regionale provvederà, altresì, a prelevare dallo stesso capitolo di bilancio le risorse economiche necessarie alla formazione tecnica, scientifica ed amministrativa di quegli operatori che sceglieranno di effettuare le emissioni di OGM a fini sperimentali di cui all'art. 2, comma 2 della presente legge regionale.

3 ter. Il conduttore agricolo è esente da qualsiasi responsabilità di cui ai commi 1 e 2, nell'ipotesi in cui abbia utilizzato sementi certificate dall'autorità pubblica e munite di dichiarazione della ditta sementiera sull'assenza di organismi geneticamente modificati, risultate poi contaminate alle analisi di laboratorio».

## Art. 8

**Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 20 Luglio 2007

**OTTAVIANO DEL TURCO**

**DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI  
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
REGIONALE**

DELIBERAZIONE 04.07.2007, n. 85:

**Sistema di valutazione permanente del personale regionale (art. 6 CCNL 31.3.1999).**

*Omissis*

**L'UFFICIO DI PRESIDENZA**

Visto l'art. 6 del CCNL 31.3.1999 il quale sancisce che "in ogni ente sono adottate metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini della progressione economica di cui al presente contratto; la valutazione è di competenza dei dirigenti, si effettua a cadenza perio-

dica ed è tempestivamente comunicata, in base ai criteri definiti ai sensi dell'art. 16, comma 2;

Visto il CCNL del personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali 22.01.2004 per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003;

Visto il CCNL del personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali 9.05.2006 per il biennio economico 2004-2005;

Vista la L.R. 14/09/1999, n. 77 recante norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo, ed in particolare l'art. 38 che disciplina il sistema delle relazioni sindacali;

Visto l'art. 4, comma 2, della L. R. 9/05/2001, n. 18 che attribuisce al Consiglio regionale "un autonomo potere di gestione del sistema delle relazioni sindacali nelle sue diverse forme" nel rispetto della vigente disciplina di comparto;

Visto il Contratto Decentrato Integrativo per il personale del Consiglio regionale relativo al quadriennio normativo 2002-2005 sottoscritto in data 4 maggio 2006;

Visti, in particolare, gli articoli del citato Contratto Decentrato Integrativo:

- n. 31 relativo al sistema permanente di valutazione;
- n. 32 relativo alla disciplina per la produttività;
- n. 33 relativo alla produttività collettiva – progetti;
- n. 34 relativo alla produttività individuale;
- n. 35 relativo alle opposizioni avverso la valutazione;

Ritenuto di dover provvedere alla predisposizione del sistema di valutazione permanente del personale;

Dato atto che la proposta di sistema di valu-

tazione permanente del personale predisposta dalla struttura è stata esaminata con le OO.SS. negli incontri svoltisi il 2/04/2007, il 18/04/2007, il 21/05/2007, il 12/06/2007 ed il 28/06/2007;

Visto il verbale dell'ultima riunione tra la Parte pubblica e Sindacale redatto in data 28/06/2007 da cui si evince l'avvenuta concertazione sul Sistema di valutazione permanente del personale (All. 1);

Ritenuto di condividere i contenuti del documento sul Sistema di valutazione permanente del personale e di poter procedere alla approvazione;

Vista la proposta di deliberazione in data 3/07/2007 con la quale il Dirigente del Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane attesta la regolarità tecnica ed amministrativa della presente deliberazione e la sua conformità alla legislazione vigente;

Visto l'art. 20 dello Statuto;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge:

#### DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

- Di prendere atto dei risultati della fase di concertazione con le OO.SS. in ordine al procedimento per l'esame del Sistema di valutazione permanente del personale del Consiglio regionale come da verbale del 28/06/2007 (All. 1);
- di far proprio, nel testo che si allega al presente atto sotto la lettera "A" il documento di valutazione permanente del personale;
- di precisare che la nuova disciplina adottata con il presente atto sarà sperimentalmente applicata nell'ambito della Struttura consiliare con la possibilità di apportare alla stessa eventuali modifiche ed integrazioni sulla base delle esperienze derivanti dalla fase di



prima applicazione;

- di dare mandato alla Direzione Attività Amministrativa per l'espletamento dei successivi adempimenti;
- di disporre la pubblicazione del predetto documento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA)*.

**IL PRESIDENTE  
Marino Roselli**

**IL SEGRETARIO  
Fto illeggibile**

*Segue allegato*



CONSIGLIO  
REGIONALE

**DIREZIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA**  
**SERVIZIO ORGANIZZAZIONE**  
**E GESTIONE RISORSE UMANE**

**SISTEMA DI VALUTAZIONE PERMANENTE DEL**  
**PERSONALE**  
**(Art. 6 CCNL 31.03.1999)**

**SISTEMA DI VALUTAZIONE PERMANENTE DEL PERSONALE***(Art. 6 CCNL 31.03.1999)*

<b>PREMESSA</b> .....	3
<b>FINALITA' DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE</b> .....	3
<i>FINALITA' DIRETTE</i> .....	3
<i>FINALITA' INDIRETTE</i> .....	4
<b>METODOLOGIA DI VALUTAZIONE</b> .....	5
<i>OGGETTO DELLA VALUTAZIONE</i> .....	5
<i>GLI OBIETTIVI INDIVIDUALI</i> .....	5
<i>LA VALUTAZIONE DELLA MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE</i> ..	6
<i>LA EVOLUZIONE PROFESSIONALE</i> .....	7
<b>TEMPI E REGOLE DELLA VALUTAZIONE</b> .....	7
<b>LA SCHEDA DI VALUTAZIONE</b> .....	8
<i>VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI</i> .....	8
<i>VALUTAZIONE DELLA MODALITA' DELLA PRESTAZIONE</i> .....	10
<i>VALUTAZIONE DELLA EVOLUZIONE PROFESSIONALE</i> .....	11
<i>VALUTAZIONE CONCLUSIVA</i> .....	11
<b>MONITORAGGIO E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE</b> .....	12

**ALLEGATI: SCHEDE DI VALUTAZIONE**


  
 2

## **IL SISTEMA DI VALUTAZIONE PERMANENTE DEL PERSONALE**

**(Art. 6 CCNL 31.03.1999)**

### **PREMESSA**

L'adozione di una metodologia permanente di valutazione del personale del Consiglio regionale, oltre a discendere da una precisa norma contrattuale, è uno dei tasselli mancanti per arrivare ad una nuova organizzazione dell'amministrazione basata sulla logica del risultato.


**E', inoltre, funzionale al raggiungimento degli obiettivi generali programmatici del Consiglio regionale potendo orientare e sostenere l'azione delle persone su obiettivi e comportamenti organizzativi coerenti.**

Il presente manuale individua i presupposti e le regole del sistema per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti del Consiglio regionale. Esso rappresenta un supporto operativo all'attività dei valutatori e uno strumento di diffusione delle informazioni sul sistema di valutazione a tutto il personale dell'Ente.

### **FINALITA' DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE**

#### **FINALITA' DIRETTE**

1. Valorizzazione delle risorse professionali più attive e qualificate **attraverso criteri trasparenti e affidabili per il riconoscimento del merito e dell'impegno individuale e/o di gruppo.**
2. Promozione di percorsi di adeguamento delle professionalità in modo da garantire l'arricchimento delle competenze individuali e contrastare fenomeni di obsolescenza




Handwritten signature and initials, possibly indicating approval or review, located in the bottom right corner of the page.

professionale aiutando le persone ad individuare i propri punti di forza e di debolezza.

3. Assunzione, da parte dei Dirigenti, di nuove e più strutturate modalità di relazione con i propri collaboratori **indirizzandone i comportamenti organizzativi verso obiettivi di miglioramento continuo e promuovendone lo sviluppo professionale attraverso azioni specifiche.**
4. Attivazione di confronti diffusi sull'andamento dell'organizzazione, finalizzati all'introduzione di innovazioni (ed eventuali correttivi), **al miglioramento del clima organizzativo, alla condivisione degli obiettivi, allo sviluppo della capacità di lavorare in gruppo.**

#### **FINALITA' INDIRETTE**

1. Sviluppo di una cultura dell'organizzazione del lavoro basata sulla programmazione, sul monitoraggio e sulla verifica dei risultati raggiunti al fine di realizzare il passaggio da una amministrazione per atti ad una amministrazione per obiettivi
2. Base di riferimento per una più equa politica del personale attraverso il collegamento con i sistemi incentivanti (anche non monetari)
3. Base di raccordo con il sistema di formazione fornendo in maniera sistematica segnalazioni relative ad esigenze ed opportunità di formazione, aggiornamento e addestramento.



Handwritten signature and initials, possibly reading "R. ale" and "h", with a small number "4" below.

## **METODOLOGIA DI VALUTAZIONE**

### **OGGETTO DELLA VALUTAZIONE**

La valutazione individuale avviene su tre piani fondamentali:

- il grado di raggiungimento degli obiettivi
- le modalità di erogazione della prestazione
- l'evoluzione professionale

### **GLI OBIETTIVI INDIVIDUALI**

Definizione: = Risultati attesi dalla prestazione dell'individuo nel periodo di riferimento e riferiti sia alla normale operatività, sia ad eventuali progetti speciali,

Identificazione: = devono essere individuati nell'ambito di ciascun obiettivo di Servizio approvato in sede di programmazione annuale delle attività.

#### Caratteristiche:

- coerenti con gli obiettivi del Servizio
- selezionati quindi poco numerosi
- concordati ad inizio periodo tra valutatore e valutato
- sfidanti ma realizzabili
- associati ad indicatori di verifica quali-quantitativi da concordare a inizio periodo



Handwritten signature and initials, possibly 'Fale', with a small number '5' below it.

Ai singoli obiettivi può essere attribuito un peso specifico diverso in funzione del differente rilievo attribuito agli stessi ai fini della valutazione dell'operatore. A tal fine, nella scheda è inserito un meccanismo di ponderazione.

**Il grado di raggiungimento degli obiettivi attiene alla misurazione degli obiettivi raggiunti nel periodo di riferimento (il cosa e il quando)**

### **LA VALUTAZIONE DELLA MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE**

Definizione = Valutazione della professionalità del dipendente rispetto al ruolo

**La valutazione della modalità di erogazione della prestazione attiene all'osservazione dei comportamenti organizzativi messi in atto per raggiungere gli obiettivi assegnati (il come). Essa sarà fondata sulle seguenti aree di competenza:**

Area delle Conoscenze	La valutazione è finalizzata a verificare le competenze professionali detenute dall'operatore rispetto al ruolo
Area delle Capacità	La valutazione è finalizzata a verificare la capacità dell'operatore di garantire il funzionamento operativo
Area delle Attitudini al ruolo	La valutazione è finalizzata a verificare i comportamenti operativi e, per la categoria D anche organizzativi, del dipendente rispetto al ruolo.

Nel regolamento sui profili professionali ciascuna area di competenza, racchiude gli elementi caratterizzanti il singolo profilo. Tra questi sono individuati per ciascuna categoria, i singoli fattori di prestazione che saranno oggetto di valutazione.



## LA EVOLUZIONE PROFESSIONALE

Definizione = Valutazione della crescita professionale del dipendente

La crescita professionale e, di conseguenza, il potenziale del dipendente rispetto ad un eventuale ampliamento delle competenze, sono apprezzati con riferimento a due fattori di valutazione, indipendenti uno dall'altro, che mirano ad evidenziare l'arricchimento professionale conseguito a seguito di interventi formativi e di significative esperienze lavorative

## TEMPI E REGOLE DELLA VALUTAZIONE

Entro 10 giorni dalla programmazione annuale delle attività, o di eventuali modifiche successive, ciascun Dirigente con le modalità organizzative ritenute più idonee (colloquio individuale, colloquio di gruppo, lettera individuale, ecc.) assegna a ciascun Dipendente gli obiettivi individuali concordando tempi, modalità e priorità.

Il Dirigente può riservarsi di assegnare, in un secondo momento, una parte degli obiettivi se legati ad attività che non hanno inizio nel 1° semestre.

Il Dirigente verifica periodicamente **congiuntamente** al dipendente, **anche su richiesta di questi**, lo stato di avanzamento delle attività apportando eventuali **azioni correttive e/o di revisione** agli obiettivi assegnati.

Contestualmente all'assegnazione degli obiettivi, il Dirigente:

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'ale' with a large flourish above it, and there are some other scribbles and initials to the right.



1. illustra al Dipendente il sistema di valutazione (valutazione degli obiettivi, delle modalità di prestazione, della evoluzione professionale e conclusiva) al fine di:
  - chiarirne l'importanza, l'impostazione e le caratteristiche;
  - fornire elementi di informazione per creare certezza e consapevolezza sull'oggetto della valutazione.
2. **individua la cadenza delle verifiche intermedie**

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo, il Dirigente partecipa al Dipendente il risultato della valutazione e acquisisce le eventuali osservazioni rilasciando, all'interessato, copia della scheda di valutazione contestualmente all'invio al Servizio Organizzazione e gestione risorse umane.

**In caso di valutazione negativa, il dipendente può fare opposizione avverso la valutazione secondo la procedura di cui al vigente contratto decentrato integrativo**


### **LA SCHEDA DI VALUTAZIONE**

Il percorso di valutazione del dipendente si esprime attraverso una scheda composta di quattro sezioni:

- Valutazione degli obiettivi
- Valutazione della modalità della prestazione
- Valutazione dell'evoluzione professionale
- Valutazione conclusiva

### **VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI**

La sezione relativa alla valutazione degli obiettivi è composta di due parti.



Handwritten signatures and initials, including the name 'ale' and a circled '8'.


**Quella di sinistra** specifica i compiti o gli obiettivi individuali assegnati al dipendente, il risultato atteso e il loro collegamento con gli obiettivi generali di servizio (**il codice obiettivo di servizio è lo stesso che il Dirigente deve assegnare in sede di programmazione delle attività**). Per ciascun obiettivo individuale il Dirigente indica il peso specifico (il totale dei pesi deve essere uguale a 100) cioè l'importanza relativa di quell'obiettivo. Ogni variazione alla programmazione delle attività che comporti una diversa assegnazione degli obiettivi, sia rispetto ai soggetti coinvolti, sia rispetto ad una differente quantificazione del peso specifico, implica una rielaborazione di questa parte della scheda.

Il Dirigente in rapporto alla natura dei compiti assegnati, specifica il risultato atteso utilizzando degli indicatori misurabili (quantità di atti, di azioni ecc.) oppure indicatori discrezionali (apprezzamento, gradimento)

*Per le categorie B e C si possono verificare ipotesi in cui il risultato atteso dalla prestazione individuale è difficilmente estraibile dal risultato di gruppo (obiettivi condivisi) o dal risultato di una attività non parcellizzabile. In questo caso il Dirigente precisa che si tratta di assegnazione di compiti condivisi con altri e/o di supporto al raggiungimento di un risultato più ampio e oggetto della valutazione è il grado di partecipazione al raggiungimento del risultato.*

**La parte di destra** relativa alla valutazione dei risultati specifica il giudizio sintetico sul grado/livello di raggiungimento del singolo obiettivo, l'assegnazione del corrispondente punteggio e il punteggio commisurato al peso specifico (punteggio ponderato)

*Le motivazioni del giudizio sintetico e del punteggio assegnato devono essere riportate nella "Sezione 4" relativa alla valutazione conclusiva. I giudizi espressi in questa sezione non tengono conto della modalità della prestazione che è oggetto di separata valutazione.*


Handwritten signature and initials in black ink, appearing to be 'ale' followed by a stylized signature and the initials 'R' and 'M'.

**VALUTAZIONE DELLA MODALITÀ DELLA PRESTAZIONE**

La 2<sup>a</sup> sezione della scheda, relativa alla valutazione della modalità della prestazione, individua quattro fattori di valutazione *tesi a valutare l'operato e il lavoro del dipendente per il raggiungimento del risultato atteso (valutato nella sezione I.)* La valutazione, attraverso l'attribuzione di un **punteggio** sintetico da 1 a 25, esprime il grado di corrispondenza del fattore di prestazione al ruolo ed alle funzioni. *Le motivazioni della valutazione devono essere riportate nella parte finale della sezione.*

Il punteggio complessivo di 100 *corrisponde ad una prestazione (COME HA LAVORATO IL DIPENDENTE) che ha determinato un effettivo incremento qualitativo della produzione e dei servizi in senso di risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso.*

*Il Dirigente utilizza tutti gli strumenti ritenuti utili per una oggettiva valutazione della prestazione.*



Handwritten signature and stamp. The stamp includes the number 10 and the word "ate".

### VALUTAZIONE DELLA EVOLUZIONE PROFESSIONALE

La 3<sup>a</sup> sezione della scheda, relativa alla evoluzione professionale che si svolge nel triennio relativo al Piano triennale della Formazione, prevede una valutazione sintetica annuale, alla quale corrisponde un punteggio numerico relativo all'arricchimento professionale conseguente a interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative.


Se nel corso dell'anno per il dipendente non sono state previste attività formative la valutazione sarà espressa con la formula N.V.

Per la valutazione dei singoli fattori, il Dirigente deve quantificare l'impatto della formazione sull'attività lavorativa svolta nell'anno di valutazione.

### VALUTAZIONE CONCLUSIVA

L'ultima sezione della scheda, relativa alla valutazione conclusiva, è finalizzata a:

- evidenziare elementi di analisi e di motivazione delle valutazioni espresse in termini di risultato e di prestazione
- riportare le eventuali osservazioni del dipendente acquisite in sede di partecipazione della valutazione
- fornire al dipendente suggerimenti per migliorare il risultato e la prestazione
- segnalare le esigenze formative


Handwritten signature and initials in black ink, appearing to be 'ale' and 'ale' with a large flourish above.

## **MONITORAGGIO E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE**

L'andamento del sistema di valutazione deve essere costantemente tenuto sotto controllo. Il Servizio Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane, anche avvalendosi di una commissione tecnica, elabora dati e informazioni sui risultati complessivi del sistema di valutazione, esamina la congruità della valutazione espressa nelle singole sezioni, redige annualmente una relazione di sintesi da diffondere all'interno dell'Ente.

Tale relazione non dovrà contenere alcun riferimento alle singole valutazioni individuali ma dare conto della situazione complessiva, anche attraverso aggregazioni rilevanti di risultati.

Dopo un primo periodo di sperimentazione, a seguito delle risultanze del monitoraggio del sistema e della verifica sistematica dei risultati ottenuti, potranno essere apportate eventuali modifiche per migliorare l'andamento della valutazione.

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'F. Ale' and the initials below it are 'AD'.

Sezione 1  
Tutte le Categorie

DIREZIONE  
SERVIZIO

VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI  
(Periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_)

Dipendente \_\_\_\_\_ Matricola \_\_\_\_\_ Categoria \_\_\_\_\_ Profilo professionale \_\_\_\_\_


Assegnazione degli obiettivi / compiti (inizio anno)		Peso specifico (A)
Codice obiettivo di servizio	Descrizione compiti e risultati attesi	
1.	_____	100
2.	_____	
3.	_____	
4.	_____	
Totale		100

Valutazione dei risultati (fine anno)		Punteggio PONDERATO (AXB)
Valutazione	Punteggio (B)	
<input type="checkbox"/> Non raggiunto <input type="checkbox"/> Raggiunto marginalmente <input type="checkbox"/> Raggiunto parzialmente <input type="checkbox"/> Raggiunto pienamente	<input type="checkbox"/> 0	
	<input type="checkbox"/> 30	
	<input type="checkbox"/> 70	
<input type="checkbox"/> Non raggiunto <input type="checkbox"/> Raggiunto marginalmente <input type="checkbox"/> Raggiunto parzialmente <input type="checkbox"/> Raggiunto pienamente	<input type="checkbox"/> 0	
	<input type="checkbox"/> 30	
	<input type="checkbox"/> 70	
<input type="checkbox"/> Non raggiunto <input type="checkbox"/> Raggiunto marginalmente <input type="checkbox"/> Raggiunto parzialmente <input type="checkbox"/> Raggiunto pienamente	<input type="checkbox"/> 0	
	<input type="checkbox"/> 30	
	<input type="checkbox"/> 70	
<input type="checkbox"/> Non raggiunto <input type="checkbox"/> Raggiunto marginalmente <input type="checkbox"/> Raggiunto parzialmente <input type="checkbox"/> Raggiunto pienamente	<input type="checkbox"/> 0	
	<input type="checkbox"/> 30	
	<input type="checkbox"/> 70	
TOTALE		

Valutazione finale = TOTALE Punteggio PONDERATO / 100 = \_\_\_\_\_

IL DIPENDENTE \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE \_\_\_\_\_

L'Aquila, li \_\_\_\_\_  


Sezione 2  
Cat DDIREZIONE  
SERVIZIOVALUTAZIONE DELLE MODALITA' DI PRESTAZIONE  
(Periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_)

Dipendente \_\_\_\_\_ Matricola \_\_\_\_\_

Categoria D Profilo professionale \_\_\_\_\_

Fattore di valutazione in relazione al ruolo ed alle funzioni	Punteggio di Valutazione	
1. Conoscenze tipiche del profilo professionale.	da 1 a 25	_____
2. Capacità gestionale, propositiva e di analisi	da 1 a 25	_____
3. Autonomia organizzativa	da 1 a 25	_____
4. Comportamento organizzativo in termini di <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacità di interpretare il proprio ambito di responsabilità in modo flessibile</li> <li>• Capacità di sviluppare la propria professionalità</li> <li>• Capacità di negoziazione</li> </ul>	da 1 a 25	_____
<i>Totale Punteggio</i>		_____

Motivazione

---



---



---



---



---



---

IL DIPENDENTE

L'Aquila, \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE

Sezione 2  
Cat BDIREZIONE  
SERVIZIOVALUTAZIONE DELLE MODALITA' DI PRESTAZIONE  
(Periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_)

Dipendente \_\_\_\_\_ Matricola \_\_\_\_\_

Categoria B Profilo professionale \_\_\_\_\_

Fattore di valutazione in relazione al ruolo ed alle funzioni	Punteggio di Valutazione	
1. Conoscenze tipiche del profilo professionale.	da 1 a 25	_____
2. Capacità di gestire i tempi di lavoro in termini di rispetto, miglioramento o ottimizzazione degli stessi	da 1 a 25	_____
3. Capacità di risolvere imprevisti di tipo operativo e natura rulinaria	da 1 a 25	_____
4. Comportamento operativo in termini di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• precisione</li> <li>• discrezione</li> <li>• riservatezza</li> <li>• capacità di rapportarsi con gli utenti interni, esterni e colleghi</li> </ul>	da 1 a 25	_____
<i>Totale Punteggio</i>		_____

Motivazione

---



---



---



---



---



---

IL DIPENDENTE

L'Aquila, \_\_\_\_\_

25/06/2007

IL DIRIGENTE



Sezione 2  
Cat C

DIREZIONE  
SERVIZIO

**VALUTAZIONE DELLE MODALITA' DI PRESTAZIONE**  
(Periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_)

Dipendente \_\_\_\_\_ Matricola \_\_\_\_\_

Categoria C Profilo professionale \_\_\_\_\_

Fattore di valutazione in relazione al ruolo ed alle funzioni	Punteggio di Valutazione	
1. Conoscenze tipiche del profilo professionale.	da 1 a 25	_____
2. Capacità di organizzare e gestire i tempi di lavoro in termini di efficienza	da 1 a 25	_____
3. Capacità di identificare i problemi di fondo e valutare le possibili soluzioni	da 1 a 25	_____
4. Comportamento operativo in termini di: • iniziativa • adattabilità al cambiamento • capacità di rispondere efficacemente alle richieste degli utenti interni e esterni	da 1 a 25	_____
<i>Totale Punteggio</i>		_____

Motivazione

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

IL DIPENDENTE

IL DIRIGENTE

L'Aquila, \_\_\_\_\_

25/06/2007



## Sezione 3

**DIREZIONE  
SERVIZIO**

**EVOLUZIONE PROFESSIONALE  
(Triennio Formativo \_\_\_\_\_)**

Dipendente \_\_\_\_\_ Matricola \_\_\_\_\_

Categoria \_\_\_\_\_ Profilo professionale \_\_\_\_\_

<b>Fattore di valutazione 1° ANNO</b>	<b>Valutazione</b>	<b>Punteggio</b>
Arricchimento professionale conseguente a interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative	<input type="checkbox"/> Sufficiente <input type="checkbox"/> Discreto <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo	<input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 75 <input type="checkbox"/> 100
	<input checked="" type="checkbox"/> N.V. Per il dipendente non è stata programmata alcuna attività di formazione	
IL DIPENDENTE _____		IL DIRIGENTE _____
<b>Fattore di valutazione 2° ANNO</b>	<b>Valutazione</b>	<b>Punteggio</b>
Arricchimento professionale conseguente a interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative	<input type="checkbox"/> Sufficiente <input type="checkbox"/> Discreto <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo	<input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 75 <input type="checkbox"/> 100
	<input type="checkbox"/> N.V. Per il dipendente non è stata programmata alcuna attività di formazione	
IL DIPENDENTE _____		IL DIRIGENTE _____
<b>Fattore di valutazione 3° ANNO</b>	<b>Valutazione</b>	<b>Punteggio</b>
Arricchimento professionale conseguente a interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative	<input type="checkbox"/> Sufficiente <input type="checkbox"/> Discreto <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo	<input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 75 <input type="checkbox"/> 100
	<input type="checkbox"/> N.V. Per il dipendente non è stata programmata alcuna attività di formazione	
IL DIPENDENTE _____		IL DIRIGENTE _____

L'Aquila, \_\_\_\_\_

Handwritten signature and initials in black ink, appearing to be 'F. de' followed by a stylized signature.

Sezione 4  
Tutte Categorie

DIREZIONE  
SERVIZIO

VALUTAZIONE CONCLUSIVA  
(Periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_)

Dipendente \_\_\_\_\_ Matricola \_\_\_\_\_

Categoria \_\_\_\_\_ Profilo professionale \_\_\_\_\_

La valutazione complessiva in termini di risultato e di prestazione ha evidenziato:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Osservazioni del dipendente

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Sulla base della valutazione complessiva e delle osservazioni del dipendente, si forniscono i seguenti suggerimenti:

- per migliorare il risultato:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- per migliorare la prestazione:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Si segnalano, infine, le seguenti necessità formative per lo sviluppo/potenziamento della prestazione da tener presente nel piano formativo

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

IL DIPENDENTE

\_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE

\_\_\_\_\_

L'Aquila, \_\_\_\_\_

## DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

### GIUNTA REGIONALE

*Omissis*

DELIBERAZIONE 20.06.2007, n. 595:

**Approvazione programma regionale di sorveglianza e controllo delle Salmonellosi – gruppi di riproduzione di pollame della specie Gallus Gallus - della Regione Abruzzo, triennio 2007-2009.**

### LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.P.R. n. 320 dell'8 febbraio 1954 recante "Regolamento di polizia veterinaria" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.L.gs. 4 aprile 2006 n. 191 "Attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici".

Vista la Legge Regionale 2 luglio 1999 n. 37 "Piano Sanitario Regionale per il triennio 1999-2001";

Vista la Decisione del Consiglio CE 19.12.2006 n. 965 relativa a talune spese nel settore veterinario;

Visto il Decreto Ministeriale 4 ottobre 1999 "Centri di referenza nazionali nel settore veterinario";

Vista la Decisione 2002/677/CE che stabilisce requisiti uniformi per la notifica dei programmi di eradicazione e di controllo delle malattie animali cofinanziati dalla Comunità e che abroga la Decisione 2000/322/CE;

Vista la Direttiva 2003/99/CE "misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della Decisione

90/424/CEE del Consiglio" e che abroga la Direttiva 92/117/CEE del Consiglio;

Visto il Regolamento 2003/2160/CE sul controllo della Salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti;

Visto il Regolamento n.349/2005 del 28 febbraio 2005 della Commissione, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della Decisione 90/424/CEE del Consiglio;

Visto Il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265;

Vista La Decisione 2006/759/CE della Commissione dell'8 novembre 2006 recante approvazione di alcuni programmi nazionali per il controllo della Salmonella nei gruppi da riproduzione della specie Gallus Gallus;

Vista La Decisione 2006/875/CE della Commissione del 30 novembre 2006 che approva i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali e di talune TSE e per la prevenzione delle zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2007;

Visto il D.M. 26 febbraio 2007 "Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow e Infantis nei gruppi di riproduttori della specie Gallus Gallus - condizioni e modalità di abbattimento";

Ritenuto estremamente importante adottare misure di protezione contro le zoonosi e interventi di lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale, al fine di scongiurare rischi di infezioni e quindi di tossinfezioni alimentari;

Atteso che la situazione epidemiologica relativa alle Salmonellosi di alcune tipologie di allevamenti è sostanzialmente favorevole, sono giustificate le ulteriori misure per raggiungere lo status di "indenne" alla Salmonella;

Ritenuto pertanto necessario ed indispensabile, intervenire con adeguate misure per migliorare anche le condizioni igienico-sanitarie degli allevamenti avicoli presenti sull'intero territorio regionale;

Preso atto della regolarità tecnica ed amministrativa, nonché della legittimità della presente proposta di deliberazione, attestata dalla firma del Direttore Regionale;

Vista la L. R. 14 settembre 1999, n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

#### DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di approvare il programma della Regione Abruzzo - allegato al presente provvedimento (Allegato A) di cui forma parte integrante

e sostanziale - "Piano di sorveglianza e controllo della Salmonella - gruppi da riproduzione di pollame della specie Gallus Gallus. Triennio 2007-2009";

- 2) di affidare alle Aziende UU.SS.LL. e all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise - ognuno per le specifiche competenze - l'incarico di provvedere allo svolgimento delle attività previste nel Piano di cui al precedente punto 1);
- 3) il Dirigente del Servizio Veterinario della Direzione Sanità della Regione, è incaricato di adottare gli atti amministrativi connessi con la presente Deliberazione, ivi comprese eventuali modifiche al Piano allegato;
- 4) di pubblicare la presente Deliberazione sul *BURA (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo)*.


*Segue allegato*

ALLEGATO A



**DIREZIONE SANITA'**

**SERVIZIO VETERINARIO**



Documento composto da n. 12 facciate,  
ALLEGATO come parte integrante alla deli-  
berazione n. 595 del 20 GIU 2007  
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Walter Gariani)

**PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLE  
SALMONELLE - GRUPPI DI RIPRODUZIONE DI POLLAME  
DELLA SPECIE *GALLUS GALLUS***

2007-2009



## 1. PREMESSA

La Regione Abruzzo, con determinazione DG/11/70 del 29 giugno 2006 ha istituito, su indicazioni dettate dal Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis e Typhimurium nei gruppi da riproduzione di pollame della specie Gallus Gallus, il programma di sorveglianza e controllo delle Salmonellosi nelle specie avicole.

Nel corso dell'anno 2006, i branchi controllati di riproduttori in deposizione risultano essere 13 e riguardano 10 aziende con un numero totale di 592.664 animali. Per quanto riguarda invece i riproduttori da 1 giorno i controlli svolti sui branchi risultano essere 5 con un numero totale di 262.639 animali.

Detti controlli non hanno evidenziato nessuna positività. I dati sono riportati nella tabella sottostante:

tipo di branco	n. di aziende	n. totale di branchi	n. totale di animali	n. totale di branchi nel programma	n. totale di animali nel programma	n. di branchi controllati	Numero di branchi positivi		
							S.E.	S.T.	Altri sierotipi
Riproduttori in deposizione	10	13	592664	13	592664	13	0	0	0
Riproduttori da 1 giorno	3	5	262639	5	262639	5	0	0	0

Con nota n. DGVA.VIII/3671/P-I.8.d/288 del 30.01.2007, il Ministero della Salute ha esteso tale programmazione, attraverso il Piano nazionale di sorveglianza e controllo per il triennio 2007-2009.

Con le modalità previste dal suddetto piano sono state elaborate le fasi operative della programmazione regionale per il periodo di riferimento.

## 2. OBIETTIVI E FINALITA'

Per quanto riguarda l'allevamento avicolo, nell'allestimento dei piani di controllo va tenuto conto della struttura, tipicamente piramidale, di questa produzione zootecnica, in cui da un numero limitato di riproduttori vengono prodotte quantità elevatissime di animali, che costituiscono una parte rilevante della produzione avicola mondiale sia di carne che di uova.

È chiaro come in una tale situazione, le infezioni da salmonella rappresentano una delle principali cause di malattia a trasmissione alimentare nell'uomo e gli alimenti di origine avicola, uova e ovoprodotti in particolare, vengono ascritti fra le principali cause di infezione. I più recenti atti normativi a livello europeo sulla sicurezza alimentare ( libro bianco, Regolamento 178/2002) individuano nel controllo di filiera l'approccio più efficace per garantire la salubrità degli alimenti per l'uomo, identificando nella produzione primaria un punto cardine per la sorveglianza ed il controllo.

In accordo a quanto stabilito dal Regolamento CE 1003/2005, il programma, di durata triennale, ha l'obiettivo di ridurre entro il 31 dicembre 2009 la prevalenza di infezione da S. Enteritidis, Typhimurium, Virchow, Infantis e Hadar fino ad un massimo dell'1% dei gruppi di riproduttori positivi. Continua, inoltre la sorveglianza



nei confronti di S. Hadar, S. Virchow e S. Infantis, attualmente identificati dalla Commissione Europea come i sierotipi prevalenti nell'uomo in Europa.

### **3. MISURE DEL PIANO**

Il piano avrà durata triennale 2007-2009

Le misure di controllo previste sono rappresentate dal:

- a) Campionamento
- b) L'abbattimento dei capi positivi
- c) La macellazione dei capi positivi
- d) La vaccinazione dei riproduttori è permessa come misura di controllo delle salmonella zoonotiche, è tuttavia vietato l'impiego di vaccini vivi non distinguibili dai ceppi di campo.

È vietato l'impiego di antibiotici come misura di controllo di Salmonella spp. Nei riproduttori.

### **4. ORGANIZZAZIONE**

Nel programma sono coinvolti le Aziende avicole con riproduttori adulti della specie Gallus Gallus superiori a 250 volatili, i Servizi veterinari delle Az.U.S.L, il Servizio Veterinario della Regione, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise.

Il Servizio Veterinario Regionale coordinerà i lavori dei Servizi veterinari delle AAUUSLL e dell'IZS dell'Abruzzo e del Molise, che sono responsabili dell'attuazione del programma.

### **5. CONTROLLO DELLA MALATTIA**

#### **> Autocontrolli**

Le Aziende devono, previa valutazione del Servizio veterinario territorialmente competente, attuare piani aziendali di controllo nei confronti di Salmonella, mediante l'attuazione di tali piani. Le Aziende dovranno assicurare modalità operative atte a garantire: la rispondenza igienico-sanitaria, strutturale e gestionale degli allevamenti. L'esecuzione di controlli microbiologici sui gruppi di animali allevati, la tempestiva segnalazione al servizio veterinario competente dei problemi eventualmente riscontrati e l'adozione diretta, nei casi previsti, delle misure sanitarie necessarie.

Quindi, sulla base di quanto indicato, le Aziende devono effettuare campioni durante il ciclo produttivo ogni 2 settimane presso il luogo designato dalla AUSL, in accordo con l'allevatore, scegliendo fra le seguenti opzioni:

1. presso l'incubatoio
2. presso l'Azienda

La AUSL applica una delle suddette opzioni all'insieme del programma di prove e definisce una procedura volta a garantire che l'individuazione di S. Enteritidis e





Tiphymurium, S. Infantis, S. Hadar, o S. Virchow nell'ambito dei campioni effettuati dall'allevatore in autocontrollo venga notificata senza indugio all'autorità competente dall'allevatore, dal prelevatore o dal laboratorio incaricato di eseguire le analisi. Inoltre dovranno essere sottoposti a campionamento i pulcini di un giorno all'arrivo e le pollastre a quattro settimane di età.

### ➤ Controlli Ufficiali

Negli allevamenti appartenenti alle specie sensibili i Servizi veterinari delle AAUSSL devono verificare la corretta applicazione delle misure di biosicurezza definite dall'O.M. del 26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni. (Allegato A O.M. del 10.10.2005).

#### 1. CONTROLLI DOCUMENTALI (registri) INERENTI:

- ❖ *Movimentazione di animali (dichiarazione relativa all'origine degli animali in accordo all'art. 31 del DPR 320/54);*
- ❖ *Personale;*
- ❖ *Automezzi;*
- ❖ *materiali ed attrezzature;*
- ❖ *valutazione dell'andamento della mortalità dai registri aziendali;*
- ❖ *interventi terapeutici extraroutinari (farmaci e/o mangimi medicati)*

#### 2. CONTROLLI GESTIONALI INERENTI:

il controllo della corretta applicazione delle misure di pulizia e disinfezione mediante l'utilizzo di idonei disinfettanti, alle dosi previste su:

- ❖ *automezzi in entrata e uscita*
- ❖ *pavimenti e superfici disinfettabili*
- ❖ *attrezzature*

verifica dell'acquisto di idonei prodotti disinfettanti;  
verifica della presenza di idonei strumenti per la pulizia e disinfezione;  
controllo della corretta utilizzazione delle zone filtro per gli accessi in allevamento del personale.

#### 3. CONTROLLI SANITARI

Rilevazione di uno o più tra i seguenti indicatori

- ❖ *andamento della mortalità*
- ❖ *calo della ovodeposizione*

il risultato dell'ispezione dovrà essere formalizzata su apposita scheda di vigilanza contenente almeno le notizie sopra elencate e i dati anagrafici dell'azienda stessa.



Qualora il campionamento effettuato dall'allevatore nell'ambito dell'autocontrollo, viene svolto presso l'incubato, il campionamento ufficiale deve prevedere:

- ❖ un campionamento di routine effettuato ogni 16 settimane che in tale occasione sostituisce il corrispondente campionamento effettuato su iniziativa dell'allevatore.
- ❖ Un campionamento di routine svolto presso l'Azienda due volte nel corso del ciclo di produzione, ovvero la prima volta entro 4 settimane dal passaggio alla fase di produzione delle uova o al trasferimento dell'unità di produzione di uova e la seconda volta verso la fine della fase deposizione, non prima di otto settimane prima della fine del ciclo produttivo.
- ❖ Un campionamento di conferma viene effettuato presso l'Azienda in seguito al rilevamento delle salmonella pertinenti nel quadro del campionamento effettuato presso l'incubatoio.

#### **Protocollo di campionamento presso l'incubatoio**

per ciascun gruppo di riproduttori, il campionamento consisterà di almeno un campione multiplo dei rivestimenti interni dei cassetti di schiusa, prelevato a caso da 5 diversi cassetti di schiusa oppure da siti all'interno dell'incubatoio, fino a raggiungere una superficie complessiva di 1 metro quadro. Qualora le uova da cova di un gruppo di riproduzione occupino più di una macchina di schiusa, bisogna prelevare un campione composito da ciascuna macchina di schiusa.

Qualora non vengono utilizzati rivestimenti per cassetti di schiusa, bisogna prelevare 10 grammi di gusci di uova rotti da 25 distinti cassetti di schiusa, frantumarli, mescolarli e prelevare 25 grammi di questo sottocampione.

Tale procedura va seguita sia per i campioni effettuati dall'allevatore in autocontrollo, sia per quelli ufficiali

Qualora i campionamenti vengano svolti dall'allevatore presso l'azienda, i campionamenti di routine vengono effettuati in tre occasioni nel corso del ciclo produttivo, ovvero:

- ❖ Entro 4 settimane dal passaggio alla fase di produzione delle uova o dal trasferimento all'unità di produzione di uova.
- ❖ Verso la fine di produzione delle uova, non prima di otto settimane prima della fine del ciclo di produzione.
- ❖ Durante la fase di produzione, in qualsiasi momento sufficientemente distante dai prelievi di cui ai punti di cui sopra.

#### **Protocollo di campionamento presso l'allevamento**

- a) Campionamenti di routine effettuati dall'allevatore in autocontrollo.



I campioni consistono primariamente di campioni fecali e comprendono una delle seguenti matrici:

- ❖ pollina mista composta da campioni distinti di pollina fresca, ciascuno dei quali di peso non inferiore a 1 grammo e prelevati a caso in siti diversi all'interno del capannone e qualora i volatili abbiano libero accesso a più di un capannone, da ogni gruppo di capannoni dell'allevamento in cui sono tenuti i volatili. Ai fini dell'analisi, la pollina può essere raggruppata fino ad un minimo di due campioni composti. Il numero di siti dai quali devono essere effettuati prelievi distinti di pollina per costruire un campione composto, deve essere calcolato in accordo a quanto riportato in tabella 1:

**n° di campioni da raccogliere in base alla dimensione del gruppo**

numero di volatili tenuti in un capannone	N° di campioni di pollina da prelevare nel capannone o gruppi di capannoni all'interno dell'allevamento
250-349	200
350-449	220
450-799	250
800-999	260
1000 o più	300

Oppure:

- ❖ 5 paia di tamponi da stivali (la superficie del tampone dello stivale deve essere umidificata utilizzando una soluzione appropriata 0,8% cloruro di sodio + 0,1% di peptone di acqua deionizzata sterile). I tamponi da stivale possono essere raggruppati per l'analisi fino ad un minimo di due pool.
- ❖ Nei gruppi da riproduzione in batteria i campioni possono essere composti da pollina mescolata naturalmente e proveniente dal nastro di raccolta a caduta, dai raschiatori o dalle fosse a seconda del tipo di stabilimento.


Devono essere prelevati 2 campioni di almeno 150 grammi che andranno analizzati singolarmente.

- nastri a caduta posizionati sotto ogni fila di gabbie che sono messi regolarmente in funzione e scaricati;
- sistema a caduta in fosse, nei quali i deflettori posti sotto le gabbie sono raschiati per provocare la caduta in una fossa profonda;
- sistema a caduta in fosse in batteria a piattaforme con sbilanciamento delle gabbie e caduta della pollina direttamente nella fossa.

Naturalmente una batteria contiene diverse file di gabbie, assicurarsi che nel campione complessivo sia presente pollina mista prelevata da ogni fila.

Due campioni misti devono essere prelevati da ogni gruppo secondo le modalità di seguito descritte:

- 1) Negli stabilimenti con nastri o raschiati, questi devono essere messi in funzione il giorno della raccolta dei campioni, prima e dopo il campionamento.
- 2) Negli stabilimenti con deflettori sotto le gabbie e raschiati, deve essere



raccolta pollina mista che si trova sul raschietto dopo che è stato messo in funzione.

- 3) Negli stabilimenti con gabbie a piattaforma senza sistema a nastro o a raschietto, è necessario raccogliere la pollina mista dalla fossa profonda.
  - 4) Negli stabilimenti con sistemi di nastro a caduta deve essere raccolta pollina mista dalle estremità di scarico dei nastri,
- ❖ Pulcini di un giorno all'arrivo: il controllo dei gruppi deve interessare maschi e femmine scelti a caso dai diversi contenitori. I prelievi vanno eseguiti prima dello scarico e direttamente dalle scatole su un numero minimo di 30 soggetti ( di cui 10 maschi e 20 femmine) e sui rivestimenti interni ( minimo n. 10) di contenitori scelti casualmente. Sugli animali verranno eseguiti esami microbiologici e ricercati residui di sostanze farmacologiche.

#### **b) Campionamenti ufficiali**

I campionamenti di routine devono essere effettuati con le stesse modalità descritte sopra.

I campionamenti di conferma dopo il riscontro di *S. Enteritidis*, *S. Typhimurium*, *S. Infantis*, *S. Radar* o *S. Virchow* in incubatoio devono essere realizzati secondo le seguenti modalità. Oltre ai campioni di cui al punto 2\_3.2\_1, possono essere prelevati anche elci volatili scelti a caso da ciascun capannone dell'allevamento, di nonna fino a cinque volatili per capannone, a meno che le autorità non ritengano necessario prelevarne un numero più elevato. L'esame prevede la ricerca nel campione di sostanze antimicrobiche o di effetto inibitore della crescita batterica (il test deve essere) considerato non superato se per uno dei qualsiasi volatili campionati la prova dà esito positivo.

Qualora non venga accettata la presenza di *S. Enteritidis*, *S. Typhimurium*, *S. Infantis*, *S. Radar* o *S. Virchow*, ma vengano riscontrati antibiotici o effetto inibitore della crescita batterica, la raccolta di campioni dal gruppo deve essere ripetuta, per individuare salmonelle pertinenti o effetto inibitore della crescita batterica, fin tanto che non sia più riscontrato alcun effetto di questo tipo o fino a che il gruppo venga distrutto. In questo ultimo caso il gruppo deve essere incluso tra quelli infetti ai fini dell'obiettivo comunitario.

#### **Casi sospetti**

Nei casi eccezionali in cui le autorità competenti abbiano motivo di sospettare risultati falsi negativi in occasione del primo campionamento ufficiale eseguito in incubatoio, si può procedere ad un secondo campionamento ufficiale di conferma, tramite la raccolta di pollina o di volatili (per la ricerca di salmonella negli organi). Nei casi eccezionali in cui le autorità competenti abbiano motivo di sospettare risultati falsi positivi dei campionamenti effettuati presso l'incubatoio dall'allevatore in regime di autocontrollo si può procedere ad un campionamento ufficiale.



## NORME DI BIOSICUREZZA

I servizi veterinari della Aziende UUSSLL, territorialmente competenti, provvedono ad effettuare le opportune verifiche dei requisiti inerenti la biosicurezza negli allevamenti avicoli, con cadenza almeno semestrale. Per ufficializzare il controllo svolto, compilano unverbale secondo le indicazioni che seguono:

### **Chek list**

Ragione sociale dell'allevamento e tipologia animali allevati

- Requisiti strutturali degli allevamenti

I locali di allevamento ( capannoni) debbono avere:

- a) Pavimento in cemento o in materiale lavabile e disinfettabile
- b) Pareti e soffitti lavabili e disinfettabili
- c) Attrezzature facilmente pulibili e disinfettabili
- d) Efficaci reti antipassero su tutte le aperture esclusi i capannoni dotati di parchetti esterni.
- e) I capannoni devono essere dotati di chiusure adeguate

Tutti gli allevamenti debbono inoltre essere dotati di :

- a) Idonee barriere munite di serratura per evitare l'ingresso non controllato di automezzi ( cancelli o sbarre mobili)
- b) I locali di allevamento devono essere situati entro un recinto perfettamente chiuso e protetto da una rete metallica non inferiore a mt. 1,50 di altezza situata a 10 metri dai locali. Tale distanza può essere inferiore se nelle vicinanze dei locali stessi non esistano altri allevamenti avicoli.
- c) Agli ingressi dei capannoni devono essere presenti piazzole di carico e scarico dei materiali d'uso e degli animali dotate di un solido fondo ben mantenuto, lavabili e disinfettabili e di dimensioni minime pari all'apertura del capannone.
- d) Per i nuovi fabbricati destinati all'allevamento dei riproduttori dovrà essere previsto il caricamento del mangime dall'esterno della recinzione
- e) Una superficie larga un metro lungo tutta la lunghezza esterna del capannone dovrà essere mantenuta pulita.
- f) Per le aree di stoccaggio dei materiali d'uso (lettiere vergini, mezzi meccanici ecc) devono essere previste misure di protezione.
- g) All'entrata di ogni azienda deve essere allestita una zona filtro dotata di spogliatoi, lavandino e detersivi. Deve essere prevista una dotazione di calzature e di tute specifiche e di cartelli di divieto di accesso agli estranei.
- h) Le attrezzature di allevamento e di carico (muletti, pale, nastri e macchine di carico ecc ) si considerano in dotazione di ogni singolo allevamento.
- i) Deve essere garantita l'assenza di qualsiasi materiale nelle zone attigue i capannoni.
- j) Deve essere previsto uno spazio per il deposito temporaneo dei rifiuti.



- Norme di conduzione

E' fatto obbligo al detentore dell'allevamento di :

- a) Vietare l'ingresso di persone estranee. In deroga al presente punto negli allevamenti di svezzamento il responsabile deve limitare il più possibile l'accesso ad estranei evitandone il contatto diretto con i volatili e comunque obbligandoli all'uso di calzari, camici o tute e cappelli dedicati.
  - b) Dotare il personale estraneo di vestiario pulito per ogni intervento in allevamento
  - c) Consentire l'accesso all'area circostante i capannoni, solo ad automezzi strettamente legati all'attività di allevamento e previa accurata disinfezione all'ingresso dell'azienda
  - d) Tenere apposita registrazione di tutti i movimenti da e per l'azienda del personale ( indicandone le mansioni) degli animali, delle attrezzature e degli automezzi
  - e) Predisporre un programma di derattizzazione e lotta agli insetti nocivi
  - f) Vietare al personale di detenere volatili propri
  - g) Consentire esclusivamente l'utilizzo di materiale monouso o materiale lavabile e disinfettabile per l'imballaggio e il trasporto delle uova da uova e da consumo.
- Pulizie e disinfezioni
    - Alla fine di ogni ciclo di allevamento e prima dell'inizio di un nuovo ciclo i locali e le attrezzature debbono essere puliti e disinfettati. I silos debbono essere puliti e disinfettanti ad ogni nuovo ciclo di animali.
    - È richiesto un vuoto sanitario di due settimane dopo il lavaggio e la disinfezione, prima del successivo accasamento di volatili.
  - Animali morti, gusci e uova non schiuse
    - Per lo stoccaggio degli animali morti, gusci e uova non schiuse, devono essere installate idonee celle di congelazione collocate all'esterno del perimetro dell'area di allevamento, assicurando che il ritiro sia effettuato da ditte regolarmente autorizzate. Le celle possono essere collocate anche all'interno dell'area di allevamento a condizione che l'operazione di carico degli animali morti avvenga all'esterno
    - La capienza delle celle deve essere determinata in funzione della superficie di allevamento, dovrà essere garantito il ritiro degli animali morti a fine ciclo produttivo
    - Gli animali morti devono essere trasportati ad un impianto autorizzato ai sensi della vigente normativa ( reg. 1774/2002)

Osservazioni: \_\_\_\_\_

Prescrizioni: \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_



## 6. NOTIFICA DELLA MALATTIA

L'isolamento di S. Enteritidis o S. Typhimurium, S. Infantis, S. Hadar, S. Virchow, sia in allevamento che in incubatoio, dovrà essere notificato tempestivamente al Servizio Veterinario Regionale.

Inoltre dovranno essere inviati al Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi e alla Regione gli esiti delle indagini epidemiologiche svolte ed una relazione sintetica delle misure sanitarie messe in atto in ogni episodio di isolamento di salmonella.

## 7. MISURE DA INTRAPRENDERE IN CASO DI RISCONTRO POSITIVO

Qualora venga isolata in un gruppo di riproduttori una salmonella non appartenente ai sierotipi S. Enteritidis, S. Typhimurium, S. Infantis, S. Hadar, S. Virchow, il Servizio veterinario di sanità animale della AUSL deve condurre un'indagine epidemiologica e informare il Servizio veterinario regionale.

Nel caso in cui venga accertata la presenza di S. Enteritidis, S. typhimurium, S. Infantis, S. Hadar o S. Virchow devono essere applicate le seguenti misure:

- ❖ *Se vengono riscontrate le Salmonella di cui sopra in gruppi **di pollastre o in galline in deposizione**, a seguito di accertamenti eseguiti in autocontrollo, il proprietario dello stabilimento o il veterinario aziendale deve dare immediata comunicazione al servizio veterinario della AUSL. Dopo la notifica la AUSL deve applicare i controlli necessari per confermare l'isolamento.*
- ❖ *Se è confermata la presenza delle Salmonella di cui sopra **in pulcini di un giorno** oppure in **galline in deposizione**, gli animali devono essere posti sotto vincolo sanitario, abbattuti e distrutti in accordo a quanto previsto dal Reg. 1774/2002 o in alternativa possono essere macellati. Se il gruppo di animali è di provenienza estera la comunicazione va fatta al Ministero della Salute e al Servizio veterinario regionale segnalando se intende eliminare gli animali o destinarli alla macellazione.*
- ❖ *Se la positività è riscontrata in **galline ovaiole in fase di deposizione**, fino alla conferma ufficiale, devono essere identificati gli incubatoi di destinazione delle uova prodotte, così come gli stabilimenti in cui vengono inviati i pulcini nati dalle stesse. Inoltre il Servizio veterinario deve informare i Servizi veterinari responsabili dei controlli negli incubatoi di destinazione delle uova e negli stabilimenti di destinazione dei pulcini nati dalle stesse*
- ❖ *Se la presenza delle salmonella di cui sopra è riscontrata in gruppi di riproduttori nei controlli routinari eseguiti al macello, il Servizio veterinario di Igiene degli alimenti di O.A. svolge un'accurata indagine epidemiologica e provvede ad informare il servizio veterinario competente al controllo dell'incubatoio di*



*destinazione delle uova e sugli allevamenti di destinazione dei pulcini nati dalle uova prodotte, per l'espletamento dei controlli necessari.*

#### **MACELLAZIONE DEI GRUPPI INFETTI**

**Gli animali risultati positivi devono essere inviati al macello in vincolo sanitario.**

Il veterinario ufficiale del mattatoio dispone che la macellazione dei volatili infetti avvenga a fine giornata di macellazione e adotta le misure atte a garantire procedure di sanificazione degli ambienti e delle attrezzature.

Le carcasse verranno esitate al consumo solo dopo esito negativo della ricerca di salmonella e residui.

#### **DISINFEZIONI AMBIENTALI**

I capannoni presso i quali erano ricoverati gli animali dovranno essere sottoposti ad un accurata disinfezione e disinfestazione, effettuata sotto controllo ufficiale. L'avvenuta decontaminazione dovrà essere confermata da 1 controllo microbiologico ambientale da effettuarsi 1 settimana prima dell'immissione dei nuovi gruppi.

#### **ATTRIBUZIONE DELLE QUALIFICHE SANITARIE UFFICIALI ALLE AZIENDE**

Si definisce allevamento accreditato nei confronti di *S. Enteritidis* e *S. typhimurium* quando, a seguito di un controllo ufficiale sugli animali, con le modalità previste dal presente Piano e gli esami abbiano dato esito negativo. Devono inoltre essere garantiti i campionamenti in autocontrollo con le modalità previste dal Piano.

L'accreditamento è mantenuto fino a che ulteriori controlli non facciano sospettare la presenza di salmonellosi in allevamento e a condizione che il veterinario ufficiale constati la conformità dell'impianto, come previsto dai requisiti strutturali di cui al presente Piano.

L'allevamento riacquisterà l'accreditamento a seguito di un controllo ufficiale effettuato su tutti i gruppi della stessa azienda.

Il successivo riaccasamento dell'unità produttiva interessata, potrà essere autorizzato dal Servizio veterinario dopo che saranno trascorsi 30 giorni dall'effettuazione delle operazioni di pulizia e di disinfezione e comunque dopo che le analisi microbiologiche avranno dato esito negativo.

#### **8. FLUSSI INFORMATIVI**

Gli isolamenti di *S. enteritidis* e *S. typhimurium*, sia in allevamento che in incubatoi, dovranno essere segnalati direttamente al Servizio Veterinario Regionale.

Al Centro di Referenza Nazionale e alla Regione dovranno essere inviati, i risultati delle indagini epidemiologiche svolte ed una sintetica relazione dei provvedimenti sanitari adottati per ogni caso di isolamento di Salmonelle.





I servizi veterinari della Aziende UUSSLL provvedono a completare l'anagrafe degli allevamenti ed ogni altra raccolta di dati, sul sistema informatizzato regionale SIVRA, in aggiunta alle comunicazioni previste dalle disposizioni nazionali.

#### **9. INDENNITA' DI ABBATTIMENTO**

Per gli animali abbattuti e distrutti si seguono le indicazioni dettate dalla Legge 218/88 (art. 2) e D.M. 26 febbraio 2007 ( art. 2)

Per i casi dubbi o in caso di sospetto dei Servizi veterinari delle AUSL di falsi negativi, si procederà secondo le linee guida nazionali.

Per quanto concerne la preparazione dei campioni e gli esami analitici, si fa riferimento alle disposizioni previste dal Piano Nazionale così come per le misure non previste nel presente Piano regionale.

Il responsabile dell'Ufficio  
di Sanità Animale  
(Dr. Giammarco Ianni)



IL DIRIGENTE  
DEL SERVIZIO VETERINARIO  
(Dr. Giuseppe Bucciarelli)



## DETERMINAZIONI

### *Dirigenziali*

DIREZIONE LL.PP., AREE URBANE,  
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO,  
MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL  
TERRITORIO – GESTIONE INTEGRATA  
DEI BACINI IDROGRAFICI. PROTEZIONE  
CIVILE. ATTIVITÀ DI RELAZIONE  
POLITICA CON I PAESI DEL  
MEDITERRANEO  
*SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE  
URBANE*

DETERMINAZIONE 25.06.2007, n. DC7/185:

**Programma di ERP in attuazione degli accordi di programma stipulati ai sensi del D.Lgs.112/98-Verbale Consiglio Regionale n. 135/12 del 18.05.2004, all.B, punto B8. “Contributi per il consolidamento statico degli edifici residenziali”- Ater Teramo, intervento Comune di Bellante, finanziamento concesso €38.000,00 - G.R. 371 del 6 aprile 2006.**

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il punto B8 del Verbale del Consiglio Regionale n. 135/12 del 18.05.2004 che prevede contributi per risolvere situazioni di rischio statico di immobili residenziali pubblici venute si a determinare a seguito di eventi naturali o calamitosi i cui destinatari sono i Comuni e le Ater, per una disponibilità complessiva pari ad €3.000.000,00;

Vista la deliberazione della G.R. n. 371 del 6.04.2006, con la quale sono stati concessi all’Ater di Teramo €162.712,16 per:

- il consolidamento e risanamento statico edificio proprietà Ater, Via del Convento n. 63-Comune di Bellante- €38.000;
- lavori di consolidamento edificio 566 scale a-b-c-d-, Comune di San Nicolò a Tordino - €124.712,16;

Dato atto che l’Ater di Teramo con prot. n. 823 del 6.2.2007 ha chiesto l’erogazione di € 24.304,00 a valere sul finanziamento di € 38.000 concessi per il Comune di Bellante-edificio di proprietà Ater in Via del Convento, 63- 1^ pagamento;

Vista l’allegata relazione tecnica del responsabile del procedimento che attesta che i lavori di che trattasi sono riferiti al consolidamento statico dell’alloggio Ater di Via del Convento n.63 del Comune di Bellante;

Ritenuto di dover impegnare, liquidare e pagare a favore dell’Ater di Teramo la somma di € 24.304,00 sul finanziamento complessivo di € 162.712,16 di cui alla deliberazione della G.R.n. 371 del 6.04.2006 e disponibili sul Cap.262417 dello stato di previsione della spesa del bilancio del corrente esercizio finanziario;

Vista la Legge Regionale n° 81 del 29 dicembre 1977 e la Legge Regionale 25 marzo 2002 n,3 sull’ordinamento contabile della Regione Abruzzo;

Vista la L.R. n° 77 del 14.09.1999 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” che demanda ai Dirigenti l’adozione di provvedimenti amministrativi non espressamente posti in capo alla Giunta Regionale - art. 5, punto i -;

Ritenuto che la materia in trattazione non rientra tra le competenze degli organi di “Direzione Politica” - art.4 -;

### DETERMINA

- di impegnare la somma di € 24.304,00 iscritta sul Cap 262417, denominato “Programma di Edilizia Residenziale Pubblica in attuazione degli accordi di programma stipulati ai sensi del D.Lgs . 112/98” del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario a favore dell’Ater di Teramo;
- di liquidare a favore dell’Ater di Teramo la somma di € 24.304,00 disponibile sul pre-

detto Cap. 262417;

- di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito ad accreditare detta somma all'Ater di Teramo sul c/c n. 1884 presso la Banca d'Italia- Sez. Tesoreria Provinciale dello Stato di Teramo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Dario Bafile**

DIREZIONE LL.PP., AREE URBANE,  
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO,  
MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL  
TERRITORIO – GESTIONE INTEGRATA  
DEI BACINI IDROGRAFICI. PROTEZIONE  
CIVILE. ATTIVITÀ DI RELAZIONE  
POLITICA CON I PAESI DEL  
MEDITERRANEO  
*SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE  
URBANE*

DETERMINAZIONE 27.06.2007, n. DC7/186:

**Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15.**

- **Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Montesilvano (Pe).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DISPONE

- per le motivazioni e le prescrizioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 96/96, di autorizzare il Comune di Montesilvano a riservare in via provvisoria, per un periodo massimo di 2 anni, gli alloggi ERP di proprietà dell'ATER, di cui alle delibere n. 59 e n. 60 del 29.03.2007 e n. 101 , n. 102 e n. 103 del 08.05.2007 , in favore dei Sig.ri:
  - Marcello Spinelli;
  - Mandato Francesco;

- Bruno Spinelli;

- Pasquale Stanganella;

- Nunziata Ciccone;

siti in Montesilvano e precisamente:

- Viale Europa , 45;

- Via Rimini ex (via Chiarini), palazzina 7/B interno 7;

- Via Rimini ex (via Chiarini), palazzina 6/A interno 3 ;

- Via Rimini ex (via Chiarini), palazzina 7/B interno 13;

- Via Rimini ex (via Chiarini), palazzina 7/A interno 11;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Dario Bafile**

DIREZIONE LL.PP., AREE URBANE,  
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO,  
MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL  
TERRITORIO – GESTIONE INTEGRATA  
DEI BACINI IDROGRAFICI. PROTEZIONE  
CIVILE. ATTIVITÀ DI RELAZIONE  
POLITICA CON I PAESI DEL  
MEDITERRANEO  
*SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE  
URBANE*

DETERMINAZIONE 27.06.2007, n. DC7/187:

**Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15.**

- **Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Montesilvano (Pe).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 96/96, di auto-

rizzare il Comune di Montesilvano a riservare in via provvisoria, per un periodo massimo di due anni, l'alloggio ERP di proprietà dell'ATER, ubicato in Montesilvano, Via Rimini, al Sig. Di Federico Michele Andrea, di cui alla delibera del Commissario Straordinario n. 58 del 29.03.2007 e comunque senza ledere i diritti di coloro che sono inseriti in graduatoria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Dario Bafile**

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,  
AMBIENTE, ENERGIA  
*SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI*

DETERMINAZIONE 28.06.2007, n. DN3/82:

**Volturazione della titolarità delle autorizzazioni regionali:**

- **Delibera di Giunta Regionale d'Abruzzo n. 1383 del 23.06.1999 inerente: "Rinnovo e Volturazione Autorizzazione reg.le n. 625/28.2.1994 per effettuare il deposito preliminare in conto proprio di rifiuti speciali pericolosi - Ditta HOECHST MARION ROUSSEL S.p.A. Strada Statale n. 17 Km. 22 Scoppito L'Aquila;**

- **Ordinanza n. DF3/74/04 del 23.07.2004 inerente: "Proroga Autorizzazione Reg.le n. 1383 del 23.06.1999 già prorogata con Determinazione n. DF3/51 del 16.06.2004.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

1) di volturare la titolarità delle autorizzazioni regionali:

- Delibera di Giunta Regionale d'Abruzzo n. 1383 del 23.06.1999 inerente: "Rinnovo e Volturazione Autorizzazione reg.le n. 625/28.2.1994 per effettuare il

deposito preliminare in conto proprio di rifiuti speciali pericolosi - Ditta HOECHST MARION ROUSSEL S.p.A. Strada Statale n. 17 Km. 22 Scoppito L'Aquila", da "Aventis Pharma S.p.A. Stabilimento di Scoppito" - SS. n. 17, Km. 22 - 67019 Scoppito (AQ)" a: "sanofi aventis S.p.A. Stabilimento di Scoppito - SS. n. 17, Km. 22 - 67019 Scoppito (AQ)";

- Ordinanza n. DF3/74/04 del 23.07.2004 inerente "Proroga Autorizzazione Reg.le n. 1383 del 23.06.1999 già prorogata con Determinazione n. DF3/51 del 16.06.2004" da: "Aventis Pharma S.p.A. Stabilimento di Scoppito - SS. n. 17, Km. 22 - 67019 Scoppito (AQ)" a: "sanofi aventis S.p.A. Stabilimento di Scoppito - SS. n. 17, Km. 22 - 67019 Scoppito (AQ)";

- 2) di confermare, integralmente, i contenuti dei provvedimenti in oggetto indicati;
- 3) di dare atto che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni in oggetto indicate comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) comma 13 (Quanto, a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente articolo, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione, quest'ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto nell'allo di diffida l'autorizzazione è revocata) del Decreto Legislativo 03.04.2006 N. 152;
- 4) di redigere il presente provvedimento in n. 2 copie originali, di cui una viene notificata ai sensi di legge alla Ditta sanofi aventis

S.p.A. Stabilimento di Scoppito - SS. n. 17, Km. 22 - 67019 Scoppito (AQ)";

- 5) di trasmettere copia del presente provvedimento all'Amministrazione Comunale di Scoppito (AQ), all'Amministrazione Provinciale di L'Aquila, all'A.R.T.A. [Agenzia Regionale Tutela Ambiente] Direzione Centrale V.le G. Marconi 178, 65100 Pescara, al Dipartimento Provinciale di L'Aquila Loc. S. Maria di Collemaggio, 67100 L'Aquila, all'Albo Gestori Ambientali c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura C.so Vittorio Emanuele n. 86, 67100 L'aquila,
- 6) di disporre la pubblicazione, limitatamente, all'oggetto e al dispositivo, del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco Gerardini**

DIREZIONE QUALITÀ DELLA VITA, BENI ED ATTIVITÀ CULTURALI, SICUREZZA E PROMOZIONE SOCIALE, POLITICHE GIOVANILI, IMMIGRAZIONE, ECONOMIA SOLIDALE, PARTECIPAZIONE E CONSUMO CRITICO, POLITICHE PER LA PACE  
*SERVIZIO SERVIZI SOCIALI*

DETERMINAZIONE 04.07.2007, n. DM4/151:  
**L.R. 46/2004, art. 23. Registro regionale delle Associazioni degli stranieri immigrati e delle loro Federazioni. Conferma iscrizione. Anno 2007.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

per le motivazioni in narrativa,

- di confermare l'iscrizione al Registro Regionale - Sezioni I, II e III, di cui all'art. 23, comma 2, della L.R. n. 46/2004, dei seguenti Enti ed Associazioni:

**- Sezione I: Associazioni di stranieri immigrati che operano in Abruzzo**

1. A.Pa.Cu.M. - Assoc.ne Paesi e Culture Mediterranee - L'Aquila
2. AMA AL HIJRA - Assoc.ne Marsicana Amicizia - Trasacco (AQ)
3. UNIMONDO Onlus - L'Aquila
4. INTI RAYMI - Assoc.ne Peruano Latino Americano Onlus - L'Aquila
5. Sulmona Integra - Assoc.ne Culturale Mutietnica - Sulmona (AQ)
6. Mondo a Colori - Avezzano (AQ)
7. Femminile Immigrate per le Pari Opportunità - L'Aquila
8. ATLAS - Assoc.ne della Comunità Marocchina in Italia - Lanciano, (CH)
9. ALBA - Assoc.ne Albanese dell'Abruzzo Onlus - Francavilla al Mare (CH)
10. Adriatica per gli Immigrati - Vasto (CH)
11. ALIS - Assoc.ne Lavoratori Immigrati Senegalesi - Pescara
12. NILSA - Assoc.ne Lavoratori e Studenti Nigeriani - Pescara
13. ELISSA - Assoc.ne Tunisina dell'Abruzzo - Montesilvano (PE)
14. ACA - Assoc.ne Culturale Abissinia - Pescara
15. Donne Immigrate - Pescara

16. IRAN Onlus - Pescara
17. La Rondine - Assoc.ne Multi-etnica Onlus - Pescara
18. CENA - Comunità Eritrea nella Regione Abruzzo - Martinsicuro (TE)
19. Comunità dei Musulmani in Abruzzo - Campli (TE)
20. Alhijra - Assoc.ne Italo Magrebina - Martinsicuro (TE)
21. METISSAGES - Assoc.ne Multiculturale - Mosciano S. Angelo (TE)
22. Comunità Islamica Abruzzese Onlus - S. Nicolò a Tordino - Teramo

**- Sezione II: Federazioni delle Associazioni di stranieri immigrati che operano in Abruzzo**

1. Federazione EXTRA - Pescara
2. Federazione Popoli Mundi - L'Aquila

**- Sezione III: Associazioni Nazionali di stranieri immigrati aventi sede in Abruzzo**

1. ANFE-Associazione Nazionale Famiglie Emigrate - L'Aquila

**- Sezione IV: Istituto di Patronato e di Assistenza Sociale ai sensi della L. 152/2001**

1. Patronato INCA/CGIL - Pescara
  2. Patronato INAC - Pescara
  3. Patronato ACLI - L'Aquila
- di pubblicare sul *BURA*, per estratto, la presente Determinazione, unitamente all'allegato A, parte integrante e sostanziale, relativo al Registro Regionale aggiornato delle Associazioni di stranieri immigrati, di cui all'art. 23 della L.R. n. 46/2004.

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(vacante)

IL DIRETTORE REGIONALE  
Avv. Gian Luca Caruso

*Segue allegato*

REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI STRANIERI IMMIGRATI E LORO FEDERAZIONI Allegato "A"  
L.R. 46/2004 - art. 23

Sezione I - ASSOCIAZIONI	
DENOMINAZIONE	INDIRIZZO
1   A.Pa.Cu.M. (Assoc.ne Paesi e Culture Mediterranee)	Piazza Domenico Cifani, 16 - L'AQUILA
2   A.M.A. Al Hijra - Assoc.ne Marsicana di Amicitia	Via Olanda, 33 - TRASACCO (AQ)
3   Assoc.ne UNIMONDO Onlus	Via del Giardini, 22 - L'AQUILA
4   Assoc.ne INTI RAYMI Peruno Latino Americano Onlus	Via G. Campomizzi, 2 - L'AQUILA
5   Assoc.ne Culturale Multietnica "Sulmona Integre"	c/o Comune - Via Miazara - SULMONA (AQ)
6   Assoc.ne Multietnica Immigrati "Mondo a Colori" Onlus	Via Napoli, 77 - AVEZZANO (AQ)
7   Assoc.ne Femminile immigrate per le Part Opportunita	Via delle Aquile, 18 - L'AQUILA
8   Assoc.ne della Comunita Marocchina in Italia ATLAS	c/o Centro Servizio Volontariato - Via Ortona - LANCIANO (CH)
9   ALBA - Assoc.ne Albanese dell'Abruzzo Onlus	c/o Comune Francavilla al Mare (CH) - C.so Roma, 7
10   Assoc.ne Adriatica per gli Immigrati	c/o ARCI - Via Almona, 33 - VASTO (CH)
11   ALIS - Assoc.ne Lavoratori Immigrati Senegalesi	c/o CISL - C.so V. Emanuele, 50 - PESCARA
12   NILSA - Assoc.ne dei Lavoratori e Studenti Nigeriani	c/o C.G.I.L. - Via B. Croce, 108 - PESCARA
13   ELISSA - Assoc.ne Tunisina dell'Abruzzo	Via Sulmona, 13 - MONTESILVANO (PE)
14   A.C.A. - Assoc.ne Culturale Abissinia	Via Caduti per Servizio, 46 - PESCARA
15   A.D.I. - Assoc.ne Donne Immigrate	c/o ARCI - Via Palermo, 41 - PESCARA
16   Assoc.ne IRAN - Onlus	c/o ARCI - Via Palermo, 41 - PESCARA
17   Assoc.ne Multietnica "La Rondine" Onlus	c/o ARCI - Via Palermo, 41 - PESCARA
18   C.E.N.A. - Comunita Eritrea nella Regione Abruzzo	c/o Centro Polivalente Prov.le Immigrati - Via C. Battisti, 31 - Martinsicuro (TE)
19   Assoc.ne "La Comunita dei Musulmani in Abruzzo"	Via Nazionale, 45 - Fraz. Floriano - Campoli (TE)
20   ALHJURA - Assoc.ne Italo-Magrebina	Via Marco Polo, 32 - MARTINSICURO (TE)
21   Assoc.ne Multiculturale METISSAGES	Via Colle Cerreto, 2 - MOSCIANO S.ANGELO (TE)
22   Comunita Islamica Abruzzese Onlus	Viale C. Colombo, 160 - S. Nicolò a Tordino - Teramo

Sezione II - FEDERAZIONI	
DENOMINAZIONE	INDIRIZZO
1   EXTRA Federazione Assoc.ni di Immigrati Extracomunitari	c/o ARCI - Via Palermo, 41 - PESCARA
2   Federazione POPULI MUNDI	Piazza Domenico Cifani, 16 - L'AQUILA

Sezione III - Associazioni Nazionali	
DENOMINAZIONE	INDIRIZZO
1   Associazione Nazionale Famiglie Emigrate (ANFE)	Via Cardinal Mazarino, 19 - L'AQUILA

Sezione IV - ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE	
DENOMINAZIONE	INDIRIZZO
1   Patronato INCA/CGIL	Via B. Croce, 108 - PESCARA
2   Patronato INAC	Viale Bovio, 85 - PESCARA
3   Patronato ACLI	Via ed Arco dei Francesi, 6/A - L'AQUILA



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
Dot. Pasquale Turi

L'Assistente Amm.vo  
Ennio Marchese

Allegato alla Determinazione n. 151/DM4 del 4.7.2007

DIREZIONE QUALITA' DELLA VITA, BENI  
ED ATTIVITÀ CULTURALI,  
SICUREZZA E PROMOZIONE SOCIALE,  
POLITICHE GIOVANILI,  
IMMIGRAZIONE, ECONOMIA  
SOLIDALE, PARTECIPAZIONE E  
CONSUMO CRITICO, POLITICHE PER LA  
PACE

*SERVIZIO VIGILANZA E CONTROLLO DI  
QUALITA' DEI SERVIZI SOCIALI PROMOZIONE  
RAPPORTI CON SOGGETTI E STRUTTURE*

DETERMINAZIONE 19.03.2007, n. DM2/10:

**L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come inte-  
grato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05.  
ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE  
COOP. SOCIALE "COOPERATIVA SO-  
CIALE ROSES" con sede in Teramo.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

per le motivazioni espone in narrativa, di:

1. prendere atto del verbale della Commissione regionale relativo alla seduta del 15 marzo 2007 recante il parere favorevole all'iscrizione all'Albo regionale della predetta Cooperativa sociale;
2. iscrivere alla Sezione "A" dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, di cui all'art. 2 della L.R. 85/94, la Cooperativa Sociale denominata "COOPERATIVA SOCIALE ROSES" con sede in Teramo, essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dalla citata L.R.85/94;
3. disporre la notifica del presente provvedimento: alla Cooperativa sociale interessata ed alla Camera di commercio di Teramo;
4. disporre, infine, la pubblicazione della presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, ai sensi

dell'art. 3, comma 6 della L.R. 85/94

Pescara, 19 marzo 2007

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(vacante)

IL DIRETTORE REGIONALE  
**Dott.ssa Giuseppina Camilli**

DIREZIONE QUALITA' DELLA VITA, BENI  
ED ATTIVITÀ CULTURALI,  
SICUREZZA E PROMOZIONE SOCIALE,  
POLITICHE GIOVANILI,  
IMMIGRAZIONE, ECONOMIA  
SOLIDALE, PARTECIPAZIONE E  
CONSUMO CRITICO, POLITICHE PER LA  
PACE

*SERVIZIO VIGILANZA E CONTROLLO DI  
QUALITA' DEI SERVIZI SOCIALI PROMOZIONE  
RAPPORTI CON SOGGETTI E STRUTTURE*

DETERMINAZIONE 19.03.2007, n. DM2/11:

**L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come inte-  
grato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05.  
ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE  
COOP. SOCIALE "SIAL SERVICE – socie-  
tà cooperativa sociale a responsabilità limita-  
ta - ONLUS" con sede in Avezzano (AQ).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

per le motivazioni espone in narrativa, di:

1. prendere atto del verbale della Commissione regionale relativo alla seduta del 15 marzo 2007 recante il parere favorevole all'iscrizione all'Albo regionale della predetta Cooperativa sociale;
2. iscrivere alla Sezione "B" dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, di cui all'art. 2 della L.R. 85/94, la Cooperativa Sociale



denominata “SIAL SERVICE – società cooperativa sociale a responsabilità limitata - ONLUS” con sede in Avezzano (AQ), essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dalla citata L.R.85/94;

3. disporre la notifica del presente provvedimento alla Cooperativa sociale interessata ed alla Camera di commercio di L’Aquila;
4. disporre, infine, la pubblicazione della presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, ai sensi dell’art. 3, comma 6 della L.R. 85/94

Pescara, 19 marzo 2007

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(vacante)

IL DIRETTORE REGIONALE  
**Dott.ssa Giuseppina Camilli**

---

DIREZIONE QUALITA' DELLA VITA, BENI  
ED ATTIVITÀ CULTURALI,  
SICUREZZA E PROMOZIONE SOCIALE,  
POLITICHE GIOVANILI,  
IMMIGRAZIONE, ECONOMIA  
SOLIDALE, PARTECIPAZIONE E  
CONSUMO CRITICO, POLITICHE PER LA  
PACE

*SERVIZIO VIGILANZA E CONTROLLO DI  
QUALITA' DEI SERVIZI SOCIALI PROMOZIONE  
RAPPORTI CON SOGGETTI E STRUTTURE*

DETERMINAZIONE 19.03.2007, n. DM2/12:

**L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall’art. 1, comma 7 della L.R. 33/05. ISCRIZIONE ALL’ALBO REGIONALE COOP. SOCIALE “CROCE AZZURRA - LANCIANO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ” con sede in San Vito Chietino (CH).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

## DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa, di:

1. prendere atto del verbale della Commissione regionale relativo alla seduta del 15 marzo 2007 recante il parere favorevole all’iscrizione all’Albo regionale della predetta Cooperativa sociale;
2. iscrivere alla Sezione “A” dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, di cui all’art. 2 della L.R. 85/94, la Cooperativa Sociale denominata “CROCE AZZURRA - LANCIANO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ” con sede in San Vito Chietino (CH), essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dalla citata L.R.85/94;
3. disporre la notifica del presente provvedimento: alla Cooperativa sociale interessata ed alla Camera di commercio di Chieti;
4. disporre, infine, la pubblicazione della presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, ai sensi dell’art. 3, comma 6 della L.R. 85/94

Pescara, 19 marzo 2007

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(vacante)

IL DIRETTORE REGIONALE  
**Dott.ssa Giuseppina Camilli**

---

DIREZIONE QUALITA' DELLA VITA, BENI  
ED ATTIVITÀ CULTURALI,  
SICUREZZA E PROMOZIONE SOCIALE,  
POLITICHE GIOVANILI,  
IMMIGRAZIONE, ECONOMIA  
SOLIDALE, PARTECIPAZIONE E  
CONSUMO CRITICO, POLITICHE PER LA  
PACE

*SERVIZIO VIGILANZA E CONTROLLO DI  
QUALITA' DEI SERVIZI SOCIALI PROMOZIONE  
RAPPORTI CON SOGGETTI E STRUTTURE*

DETERMINAZIONE 19.03.2007, n. DM2/13:

**L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05. ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE COOP. SOCIALE "FUTURA Società Cooperativa Sociale" con sede in Avezzano (AQ).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, di:

1. prendere atto del verbale della Commissione regionale relativo alla seduta del 15 marzo 2007 recante il parere favorevole all'iscrizione all'Albo regionale della predetta Cooperativa sociale;
2. iscrivere alla Sezione "A" dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, di cui all'art. 2 della L.R. 85/94, la Cooperativa Sociale denominata "FUTURA Società Cooperativa Sociale" con sede in Avezzano (AQ), essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dalla citata L.R.85/94;
3. disporre la notifica del presente provvedimento: alla Cooperativa sociale interessata ed alla Camera di commercio di L'Aquila;
4. disporre, infine, la pubblicazione della presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L.R. 85/94

Pescara, 19 marzo 2007

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(vacante)

IL DIRETTORE REGIONALE  
**Dott.ssa Giuseppina Camilli**

DIREZIONE QUALITA' DELLA VITA, BENI  
ED ATTIVITÀ CULTURALI,

SICUREZZA E PROMOZIONE SOCIALE,  
POLITICHE GIOVANILI,  
IMMIGRAZIONE, ECONOMIA  
SOLIDALE, PARTECIPAZIONE E  
CONSUMO CRITICO, POLITICHE PER LA  
PACE

*SERVIZIO VIGILANZA E CONTROLLO DI  
QUALITA' DEI SERVIZI SOCIALI PROMOZIONE  
RAPPORTI CON SOGGETTI E STRUTTURE*

DETERMINAZIONE 19.03.2007, n. DM2/14:

**L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05. ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE COOP. SOCIALE "L'INFERMIERE Cooperativa Sociale", con sede in Lanciano (CH).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, di:

1. prendere atto del verbale della Commissione regionale relativo alla seduta del 15 marzo 2007 recante il parere favorevole all'iscrizione all'Albo regionale della predetta Cooperativa sociale;
2. iscrivere alla Sezione "A" dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, di cui all'art. 2 della L.R. 85/94, la Cooperativa Sociale denominata "L'INFERMIERE Cooperativa Sociale", con sede in Lanciano (CH), essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dalla citata L.R.85/94;
3. disporre la notifica del presente provvedimento: alla Cooperativa sociale interessata ed alla Camera di Commercio di Chieti;
4. disporre, infine, la pubblicazione della presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L.R. 85/94

Pescara, 19 marzo 2007

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(vacante)

IL DIRETTORE REGIONALE  
**Dott.ssa Giuseppina Camilli**

DIREZIONE QUALITA' DELLA VITA, BENI  
ED ATTIVITÀ CULTURALI,  
SICUREZZA E PROMOZIONE SOCIALE,  
POLITICHE GIOVANILI,  
IMMIGRAZIONE, ECONOMIA  
SOLIDALE, PARTECIPAZIONE E  
CONSUMO CRITICO, POLITICHE PER LA  
PACE

*SERVIZIO VIGILANZA E CONTROLLO DI  
QUALITA' DEI SERVIZI SOCIALI PROMOZIONE  
RAPPORTI CON SOGGETTI E STRUTTURE*

DETERMINAZIONE 19.03.2007, n. DM2/15:

**L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come inte-  
grato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05.  
ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE  
COOP. SOCIALE "DIMORE & DIMORE -  
cooperativa sociale", con sede in Teramo.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

per le motivazioni espone in narrativa, di:

1. prendere atto del verbale della Commissione regionale relativo alla seduta del 15 marzo 2007 recante il parere favorevole all'iscrizione all'Albo regionale della predetta Cooperativa sociale;
2. iscrivere alla Sezione "B" dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, di cui all'art. 2 della L.R. 85/94, la Cooperativa Sociale denominata "DIMORE & DIMORE - cooperativa sociale", con sede in Teramo, essendo in possesso di tutti i requisiti previsti

dalla citata L.R.85/94;

3. disporre la notifica del presente provvedimento: alla Cooperativa sociale interessata ed alla Camera di Commercio di Teramo;
4. disporre, infine, la pubblicazione della presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L.R. 85/94

Pescara, 19 marzo 2007

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(vacante)

IL DIRETTORE REGIONALE  
**Dott.ssa Giuseppina Camilli**

DIREZIONE QUALITA' DELLA VITA, BENI  
ED ATTIVITÀ CULTURALI,  
SICUREZZA E PROMOZIONE SOCIALE,  
POLITICHE GIOVANILI,  
IMMIGRAZIONE, ECONOMIA  
SOLIDALE, PARTECIPAZIONE E  
CONSUMO CRITICO, POLITICHE PER LA  
PACE

*SERVIZIO VIGILANZA E CONTROLLO DI  
QUALITA' DEI SERVIZI SOCIALI PROMOZIONE  
RAPPORTI CON SOGGETTI E STRUTTURE*

DETERMINAZIONE 19.03.2007, n. DM2/16:

**L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come inte-  
grato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05.  
ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE  
COOP. SOCIALE "EDIL - 2005 Cooperati-  
va Sociale", con sede in Teramo.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

per le motivazioni espone in narrativa, di:

1. prendere atto del verbale della Commissione regionale relativo alla seduta del 15 marzo

2007 recante il parere favorevole all'iscrizione all'Albo regionale della predetta Cooperativa sociale;

2. iscrivere alla Sezione "B" dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, di cui all'art. 2 della L.R. 85/94, la Cooperativa Sociale denominata "EDIL - 2005 Cooperativa Sociale", con sede in Teramo, essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dalla citata L.R.85/94;
3. disporre la notifica del presente provvedimento: alla Cooperativa sociale interessata ed alla Camera di Commercio di Teramo;
4. disporre, infine, la pubblicazione della presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L.R. 85/94

Pescara, 19 marzo 2007

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(vacante)

IL DIRETTORE REGIONALE  
**Dott.ssa Giuseppina Camilli**

DIREZIONE QUALITA' DELLA VITA, BENI  
ED ATTIVITÀ CULTURALI,  
SICUREZZA E PROMOZIONE SOCIALE,  
POLITICHE GIOVANILI,  
IMMIGRAZIONE, ECONOMIA  
SOLIDALE, PARTECIPAZIONE E  
CONSUMO CRITICO, POLITICHE PER LA  
PACE

*SERVIZIO VIGILANZA E CONTROLLO DI  
QUALITA' DEI SERVIZI SOCIALI PROMOZIONE  
RAPPORTI CON SOGGETTI E STRUTTURE*

DETERMINAZIONE 20.06.2007, n. DM2/32:

**L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05. ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE DELLA COOP. SOCIALE denominata "UBERTO MORI - Cooperativa Sociale",**

**con sede in Vasto (CH).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa, di:

1. prendere atto del verbale della Commissione regionale relativo alla seduta del 07giugno 2007 recante il parere favorevole all'iscrizione all'Albo regionale della predetta Cooperativa sociale;
2. iscrivere alla Sezione "A" dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, di cui all'art. 2 della L.R. 85/94, la cooperativa sociale denominata "UBERTO MORI - Cooperativa Sociale", con sede in Vasto (CH) essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dalla citata L.R.85/94;
3. disporre la notifica del presente provvedimento alla Cooperativa sociale interessata;
4. disporre, infine, la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L.R. 85/94

Pescara, 20 giugno 2007

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(vacante)

IL DIRETTORE REGIONALE  
**Dott. Gian Luca Caruso**

DIREZIONE QUALITA' DELLA VITA, BENI  
ED ATTIVITÀ CULTURALI,  
SICUREZZA E PROMOZIONE SOCIALE,  
POLITICHE GIOVANILI,  
IMMIGRAZIONE, ECONOMIA  
SOLIDALE, PARTECIPAZIONE E  
CONSUMO CRITICO, POLITICHE PER LA  
PACE

*SERVIZIO VIGILANZA E CONTROLLO DI  
QUALITA' DEI SERVIZI SOCIALI PROMOZIONE  
RAPPORTI CON SOGGETTI E STRUTTURE*

DETERMINAZIONE 20.06.2007, n. DM2/33:

**L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05. ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE DELLA COOP. SOCIALE denominata: "società cooperativa sociale Diapason ONLUS", con sede in Chieti.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa, di:

1. prendere atto del verbale della Commissione regionale relativo alla seduta del 07 giugno 2007 recante il parere favorevole all'iscrizione all'Albo regionale della predetta cooperativa sociale;
2. iscrivere alla Sezione "A" dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, di cui all'art. 2 della L.R. 85/94 e s.m.i., la cooperativa sociale denominata "società cooperativa sociale Diapason ONLUS", con sede in Chieti, essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dalla citata L.R.85/94 e s.m.i.;
3. disporre la notifica del presente provvedimento: alla Cooperativa sociale interessata;
4. disporre, infine, la pubblicazione della presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L.R. 85/94 e s.m.i.

Pescara, 20 giugno 2007

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(vacante)

IL DIRETTORE REGIONALE  
**Dott. Gian Luca Caruso**

DIREZIONE QUALITA' DELLA VITA, BENI ED ATTIVITÀ CULTURALI, SICUREZZA E PROMOZIONE SOCIALE, POLITICHE GIOVANILI, IMMIGRAZIONE, ECONOMIA SOLIDALE, PARTECIPAZIONE E CONSUMO CRITICO, POLITICHE PER LA PACE

*SERVIZIO VIGILANZA E CONTROLLO DI  
QUALITA' DEI SERVIZI SOCIALI PROMOZIONE  
RAPPORTI CON SOGGETTI E STRUTTURE*

DETERMINAZIONE 20.06.2007, n. DM2/34:

**L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05. ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE COOP. SOCIALE "Piccola Opera Caritas Società Cooperativa Sociale", con sede in Giulianova (TE).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa, di:

1. prendere atto del verbale della Commissione regionale relativo alla seduta del 07 giugno 2007 recante il parere favorevole all'iscrizione all'Albo regionale della predetta Cooperativa sociale;
2. iscrivere alla Sezione "B" dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, di cui all'art. 2 della L.R. 85/94, la Cooperativa Sociale denominata "Piccola Opera Caritas Società Cooperativa Sociale", con sede in Giulianova (TE), essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dalla citata L.R.85/94;
3. disporre la notifica del presente provvedimento alla Cooperativa sociale interessata;
4. disporre, infine, la pubblicazione della presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, ai sensi

dell'art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.

Pescara, 20 giugno 2007

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(vacante)

IL DIRETTORE REGIONALE  
**Dott. Gian Luca Caruso**

---



---

PARTE III

**AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI**

---

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO  
DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,  
AMBIENTE, ENERGIA  
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA'  
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED  
ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE,  
SINA*

PROVVEDIMENTO/A.I.A. 20.04.2007, n. 25:

**Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 - Autorizzazione Integrata Ambientale. DITTA: FLOVETRO S.p.A.. Sede impianto: Zona Industriale – San Salvo (CH). Attività svolta: produzione di vetro piano in lastre di grandi e medie dimensioni destinate al settore auto e al settore edilizia.**

L'AUTORITA' COMPETENTE  
D.G.R. n. 58 del 13 febbraio 2004

*Omissis*

RILASCIA

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

Art. 1

**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA  
AMBIENTALE**

art. 5 del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59

alla Ditta FLOVETRO S.p.A. con sede legale ed operativa nella Zona Industriale di San Salvo (CH), nella persona del Legale Rappresentante e Gestore dell'impianto Paolo Castelli, per l'esercizio dell'impianto di produzione di vetro piano in lastre di grandi e medie dimensioni destinate al settore auto e al settore edilizia, sito nel Comune San Salvo (CH), Zona Industriale;

Coordinate UTM del complesso produttivo:  
E 14° 45' 00 - N 42° 03 00.

Art. 2

L'autorizzazione è concessa a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento e ha validità di 5 anni.

Art. 3

Il gestore deve rispettare i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi a partire dalla data di comunicazione di cui al comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs 59/05 e comunque non oltre 30 giorni dalla data di emanazione del presente provvedimento.

Per quanto concerne i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi aventi una tempistica di attuazione differenziata, la stessa comunicazione deve essere tempestivamente inviata al Responsabile del Procedimento.

**QUADRO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA**

*Per la planimetria relativa ai punti di emissione in atmosfera si rimanda all' Allegato 1*

Denominazione Cammino	Provenienza impianto	Altezza (m)	Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	Durezza emissione (h/g)	T(°C)	Sistema di abbattim.	Sostanza inquinante	Concentrazione limite (mg/Nm <sup>3</sup> )	Flusso di massa		Frequenza controlli
									Kg/h	Kg/a	
E1 <sup>(1)</sup>	Ciminiera fusione sabbia	80	92500	24	300	Precipitatore elettrostatico	NO <sub>x</sub>	3000	277,50	2.430.900	Quadrimestrale
							SO <sub>x</sub>	300	27,75	243.090	
							Polveri	30	2,78	24.309	
E2	Deg house	20	36000	24	60	-	Metalli classe II (tab. B)	0,20	0,02	162	Annuale
							Metalli classe III (tab. B)	0,75	0,07	608	
							Acido fluoridrico	2 <sup>(2)</sup>	0,19	1.621	
E3	Coreset e braise	20	5000	24	450	-	Acido cloridrico	15 <sup>(2)</sup>	1,39	12.155	Annuale
							Polveri	30	1,08	9.435	
							NO <sub>x</sub>	1000	3,60	31.450	
E4	Venting lato sinistro	16	150	24	270	ciclone	SO <sub>x</sub>	20	0,72	6.290	Annuale
							Acido fluoridrico	4	0,14	1.258	
							Acido cloridrico	10	0,36	3.145	
E5	Venting lato sinistro	16	150	24	270	ciclone	Polveri	30	0,15	1.314	Annuale
							NO <sub>x</sub>	1000	5,00	43.800	
							SO <sub>x</sub>	100	0,50	4.380	
E6	Venting lato sinistro	16	150	24	270	ciclone	Acido fluoridrico	4	0,02	175	Annuale
							Acido cloridrico	15	0,08	657	
							Polveri	80 <sup>(3)</sup>	0,01	105	
E7	Venting lato sinistro	16	150	24	270	ciclone	NO <sub>x</sub>	500	0,08	655	Annuale
							SO <sub>x</sub>	100	0,02	131	
							Polveri	80 <sup>(3)</sup>	0,01	105	
E8	Venting lato destro	16	150	24	270	ciclone	NO <sub>x</sub>	500	0,08	655	Annuale
							SO <sub>x</sub>	100	0,02	131	
							Polveri	80 <sup>(3)</sup>	0,01	105	
E9	Venting lato destro	16	150	24	270	ciclone	NO <sub>x</sub>	500	0,08	655	Annuale
							SO <sub>x</sub>	100	0,02	131	
							Polveri	80 <sup>(3)</sup>	0,01	105	

Denominazione Camino	Provenienza impianto	Altezza (m)	Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	Durata emissione		T(°C)	Sistema di abbattimento	Sostanza inquinante	Concentrazione limite (mg/Nm <sup>3</sup> )	Flusso di massa		Frequenza controlli
				(h/g)	(g/h)					(t/g)	(g/4)	
E10	Venting lato destro	16	150	24	364	270	ciclone	Polveri NO <sub>x</sub> SO <sub>x</sub>	80 <sup>(3)</sup> 500 100	0,012	105	Annuale
E11	Venting lato destro	16	150	24	364	270	ciclone	Polveri NO <sub>x</sub> SO <sub>x</sub>	80 <sup>(3)</sup> 500 100	0,075 0,015 0,012	655 131 105	Annuale
E27	Linea rotame	6	40000	24	364	ambiente	Filtro a tessuto	Polveri	15	0,075	655	Annuale
E39	Circuito rotame TR3	10	15000	24	363	ambiente	Filtro a tessuto	Polveri	10	0,015	131	Annuale
E40	Circuito rotame TR2	10	15000	24	363	ambiente	Filtro a tessuto	Polveri	10	0,6	5.242	Annuale
E41	Circuito rotame TR1	6	7000	24	363	ambiente	Filtro a tessuto	Polveri	10	0,15	1.307	Annuale
E42 <sup>(4)</sup>	Impianto NEU	2,5	2000	Max 1	260	ambiente	Filtro a tessuto	Metalli Classe II (tab.B) Metalli Classe III (tab.B)	10 0,2 <sup>(4)</sup> 1,0 <sup>(4)</sup>	0,15 0,07 0,02	1.307 610 5	Annuale <sup>(4)</sup> Semestrale <sup>(4)</sup>
E45	Impianti di scarico e insilaggio materie prime	40	2000	24	365	ambiente	Filtro a tessuto	Polveri	20	0,0004	0	Annuale
E46	Impianti di scarico e insilaggio materie prime	40	10000	24	364	ambiente	Filtro a tessuto	Metalli Classe II (tab.B) Metalli Classe III (tab.B)	0,1 0,4	0,002 0,04	1 350	Annuale
E47	Impianti di scarico e insilaggio materie prime	40	1500	5	260	ambiente	Filtro a tessuto	Polveri	10	0,0002	2	Annuale
E48	Impianti di scarico e insilaggio materie prime	40	1500	8	260	ambiente	Filtro a tessuto	Polveri	30	0,1	874	Annuale
E58	Impianto abbattimento rotame	5,7	39000	24	364	20	Filtro a tessuto	Polveri	30	0,01145	15	Annuale
E61	Silos deposito calce	20	4000	0,75	3	ambiente	Filtro a tessuto	Silice cristallina Polveri	3 10	0,045 1,17	94 10.221	Annuale
E66	Venting lato sinistro	16	150	24	364	270	ciclone	polveri NO <sub>x</sub> SO <sub>x</sub>	80 <sup>(3)</sup> 500 100	0,117 0,04 0,012	1.022 0 105	Annuale
E67	Venting lato sinistro	16	150	24	364	270	ciclone	polveri NO <sub>x</sub> SO <sub>x</sub>	80 <sup>(3)</sup> 500 100	0,075 0,015 0,012	655 131 105	Annuale

(1) Prescrizione: Il limite di 3000 mg/Nm<sup>3</sup> è da ritenersi valido fino alla sostituzione del forno. L'azienda dovrà inviare il progetto di sostituzione del forno entro ottobre 2007 all'Autorità competente e all'ARTA. Nel citato progetto dovranno essere descritti tutti i sistemi di contenimento di polveri, NO<sub>x</sub>, SO<sub>x</sub>, acido fluoridrico e cloridrico. Il forno dovrà essere realizzato entro dicembre 2008.

(2) Prescrizione: I valori limite indicati in tabella per HF e HCl saranno effettivi a seguito della sostituzione del forno, da effettuarsi entro il 2008. Fino a tale data, i valori limite sono pari a 5 mg/Nm<sup>3</sup> per HF e 20 mg/Nm<sup>3</sup> per l'HCl.



- (3) Prescrizione: Per i punti da E4 a E11 e E66-E67, limitatamente alle polveri, si prescrive un valore limite pari a  $40 \text{ mg/Nm}^3$  come media globale di tutti i camini considerati, lasciando il valore limite di  $80 \text{ mg/Nm}^3$  per ciascuno.
- (4) Prescrizione: Il punto E42 attualmente è collegato ad un silo di  $20 \text{ m}^3$  utilizzato per la raccolta delle polveri provenienti dalla pulizia del reparto (composizione). Con determinazione DF2/371 del 28.10.2003 è stata autorizzata una modifica, in base alla quale l'azienda potrà utilizzare lo stesso silo anche per la raccolta delle polveri provenienti dall'elettrofiltro (definito uso promiscuo). Le polveri abbattute dall'elettrofiltro possono contenere piccole quantità di metalli (selenio, piombo, manganese e rame) riconducibili alle classi II e III (tabella B - Parte II - Allegato I - parte V del D.Lgs 152/06). Il valore limite per le polveri di  $10 \text{ mg/Nm}^3$ , riportato in tabella, si riferisce all'uso non promiscuo, che è quello attualmente effettuato dall'Azienda. Nel caso l'azienda intenda avvalersi dell'uso promiscuo autorizzato, il valore limite è di  $15 \text{ mg/Nm}^3$ .
- In caso di uso promiscui, la frequenza di monitoraggio dovrà essere semestrale.
- L'azienda si riserva di valutare la possibilità di abbassare il valore limite delle polveri anche nell'uso promiscuo a  $10 \text{ mg/Nm}^3$ .

Si considerano emissioni "scarsamente rilevanti" ex comma 1 art. 272 D.Lgs 152/06 o non sottoposti ad autorizzazione ex comma 14 art. 269 D.Lgs 152/06, quelle derivanti dai camini: 14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-49-59-60-63-64-65.

#### **Metodi analitici per il controllo delle emissioni in atmosfera**

La metodologia di misurazione delle concentrazioni degli inquinanti in atmosfera è quella prevista nelle **LG MTD - Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio**, pubblicate su Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE, Serie generale, n. 135 del 13 giugno 2005.

#### **PRESCRIZIONI**

	<b>INTERVENTO</b>	<b>TEMPISTICA</b>
<b>EMISSIONI IN ATMOSFERA</b>	Inviare il progetto di sostituzione del forno all'Autorità competente e all'ARTA. Nel citato progetto dovranno essere descritti tutti i sistemi di contenimento di polveri, NOx, SOx, acido fluoridrico e cloridrico.	Entro ottobre 2007
	Sostituzione forno	Entro dicembre 2008

## QUADRO DELLE EMISSIONI IDRICHE

*Per la planimetria relativa agli scarichi idrici, si rimanda all'Allegato 2.*

Nello stabilimento Flovetto S.p.A. sono presenti quattro scarichi denominati S1, S2, S3, S4:

- S1 raffreddamento feeders (attualmente non in funzione);
- S2 raffreddamento impianti,
- S3 acque nere;
- S4 acque piovane e di lavaggio strade, nastri e mezzi di trasporto.

S1, S2 e S3 confluiscono nel collettore Pilkington e successivamente nella fognatura consorti CONIV, mentre S4 scarica nel fosso del Consorzio di Bonifica.

Nella seguente tabella, sono riportati i parametri da controllare e la frequenza dei controlli stabiliti

SOSTANZE	unità di misura	Scarico in fognatura (valori Tab.3 All. 5 parte 3^ D.Lgs. 152/06)	Parametri da controllare e frequenza			
			S1	S2	S3	S4
pH		5,5-9,5	A	A	A	A
Temperatura	°C					
Colore		non percettibile con diluizione 1:40	A	A	A	A
Odore		non deve essere causa di molestie	A	A	A	A
materiali grossolani		assenti	A	A	A	A
Solidi sospesi totali	mg/L	≤ 200	A	A	A	A
BOD5 (come O2)	mg/L	≤ 250	A	A	A	A
COD (come O2)	mg/L	≤ 500	A	A	A	A
Alluminio	mg/L	≤ 2,0				
Arsenico	mg/L	≤ 0,5				
Bario	mg/L	-				
Boro	mg/L	≤ 4				
Cadmio	mg/L	≤ 0,02				
Cromo totale	mg/L	≤ 4				
Cromo VI	mg/L	≤ 0,20				
Ferro	mg/L	≤ 4				
Manganese	mg/L	≤ 4	A	A	A	A
Mercurio	mg/L	≤ 0,005				
Nichel	mg/L	≤ 4				
Piombo	mg/L	≤ 0,3	A	A	A	A
Rame	mg/L	≤ 0,4	A	A	A	A
Selenio	mg/L	≤ 0,03	A	A	A	A
Stagno	mg/L	-				
Zinco	mg/L	≤ 1,0				
Cianuri totali (come CN)	mg/L	≤ 1,0				
Cloro attivo libero	mg/L	≤ 0,3				A
Solfuri (come S)	mg/L	≤ 2				
Solfiti (come SO <sub>2</sub> )	mg/L	≤ 2				
Solfati (come SO <sub>3</sub> )	mg/L	≤ 1000	A	A	A	A
Cloruri	mg/L	≤ 1200	A	A	A	A
Fluoruri	mg/L	≤ 12				
Fosforo totale (come P)	mg/L	≤ 10	A	A	A	A
Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> )	mg/L	≤ 30	A	A	A	A

SOSTANZE	unità di misura	Scarico in fognatura (valori Tab.3 All. 5 parte 3 <sup>^</sup> D.Lgs. 152/06)	Parametri da controllare e frequenza			
			S1	S2	S3	S4
Azoto nitroso (come N)	mg/L	≤ 0,6	A	A	A	A
Azoto nitrico (come N)	mg/L	≤ 30	A	A	A	A
Grassi e olii animali/vegetali	mg/L	≤ 40				
Idrocarburi totali	mg/L	≤ 10				
Fenoli	mg/L	≤ 1				
Aldeidi	mg/L	≤ 2				
Solventi organici aromatici	mg/L	≤ 0,4				
Solventi organici azotati	mg/L	≤ 0,2				
Tensioattivi totali	mg/L	≤ 4				
Pesticidi fosforati	mg/L	≤ 0,10				
Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	mg/L	≤ 0,05				
tra cui:						
- aldrin	mg/L	≤ 0,01				
- dieldrin	mg/L	≤ 0,01				
- endrin	mg/L	≤ 0,002				
- isodrin	mg/L	≤ 0,002				
Solventi clorurati	mg/L	≤ 2				
Escherichia coli	UFC/100mL	nota				
Saggio di tossicità acuta		il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale				

**Legenda frequenza di monitoraggio:**

A=Annuale (1 volta l'anno)

**Metodi analitici per il controllo delle emissioni in acqua**

La metodologia di misurazione delle concentrazioni di inquinanti allo scarico è quella prevista nelle LG MTD – *Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio*, pubblicate su Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE, Serie generale, n. 135 del 13 giugno 2005.

**PRESCRIZIONI**

	INTERVENTO	TEMPISTICA
<b>SCARICHI IDRICI</b>	<p>Installare un campionatore automatico (le cui caratteristiche sono da concordare con l'ARTA Dipartimentale), solo nel pozzetto posto sullo scarico S2 di raccolta delle acque industriali.</p> <p>Per le acque di prima pioggia, l'Azienda dovrà realizzare l'impianto progettato per la gestione separata delle acque di prima pioggia. Si prescrive l'installazione di un registratore di portata che permetta all'ARTA di verificare le modalità di gestione delle acque di prima pioggia.</p>	<p>Dalla data di attivazione del piano di monitoraggio e comunque non oltre il 30 ottobre del 2007</p>

## GESTIONE DEI RIFIUTI

*Per la planimetria relativa alle aree stoccaggio rifiuti si rimanda all'Allegato 3*

In merito ai rifiuti pericolosi, l'Azienda si avvale del deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183 lettera m) del D.Lgs. 152/06.

L'Azienda è stata autorizzata ai sensi del D.Lgs.152/06 con DETERMINAZIONE DN3/1024 del 20/07/06 per i seguenti impianti:

- Realizzazione ed esercizio di nuovi impianti di deposito preliminare e per attività di recupero di rifiuti;
- Realizzazione ed esercizio di un nuovo impianto di deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi.

da ubicarsi nella Zona Industriale del Comune di San Salvo (CH), identificabile nel N.C.T. dello stesso al foglio n° 18, particelle nn. 11 – 44, per una superficie per l'area A di mq 800, per l'area B di mq 30, per l'area C di mq 18, per l'area D di mq 100, per l'area E di mq 60, per l'area F di mq 100, per l'area G nella quale è posizionato un silo da 20 mc, e complessivamente occupata di circa mq 1.108, e una potenzialità per il primo progetto di 60 t/a , per il secondo progetto di 1.399,5 t/a e complessivamente di 1.459,5 t/a.

Tipologie di rifiuti:

CODICI C.E.R.	DESCRIZIONE	T/A
10 11 16	Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101115	60

Per una potenzialità di 60 t/a:

CODICI C.E.R.	DESCRIZIONE	T/A
10 11 03	Scarti di materiale in fibra a base di vetro	12
10 11 10	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse di quelle di cui alla voce 101109	180
10 11 05	Polveri e particolato	50
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voci 200121, 200123 e 200135	0,5
15 01 04	Imballaggi metallici	1
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	50
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	5
16 11 06	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105	1
10 11 12	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	700 (Area D) 350 (Area E)
17 04 05	Ferro e acciaio	50

Per una potenzialità di 1.399,5 t/a:

**Potenzialità complessiva degli impianti 1.459,5 t/a.**

## Prescrizioni

Si precisa che relativamente alla gestione dei CER 20 01 36 e 16 02 16, le stesse devono essere svolte nel pieno rispetto di quanto riportato dal D.Lgs. 25.07.2005 N° 151, citato in premessa;

1) di prescrivere che negli impianti oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

2) di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
2. deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
3. devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
4. devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
5. le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

3) di richiamare la Società Flovetto S.p.A. autorizzata, al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell'art. 190 (Registro di carico e scarico) del Decreto Legislativo 03.04.2006 N° 152 (Norme in materia ambientale) e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Chieti e all'A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Sub Provinciale di San Salvo – Vasto (CH) di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

4) di dare atto che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) comma 13 (Quanto, a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente articolo, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione, quest'ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto nell'atto di diffida l'autorizzazione è revocata) del Decreto Legislativo 03.04.2006 N° 152;

5) di obbligare la Società:

- a produrre, prima dell'avvio dell'esercizio dell'impianto, con la documentazione richiesta dall'art. 22 della Legge Regionale 28.04.2000 N° 83, la garanzia finanziaria prevista dalla D.G.R. 22.02.2006 N° 132; detta garanzia finanziaria sarà controfirmata e restituita a codesta Società, previa verifica da parte di questo Servizio;
- al pieno rispetto dei contenuti della D.G.R. n° 1089 del 04.11.2005 avente per oggetto: "Artt. 28 e 29 della L.R. n° 83/2000 e smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti urbani prodotti nella Regione. Indirizzi regionali per l'esercizio delle funzioni attribuite per gli Enti locali e per le attività di controllo".

## PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

## RIFIUTI

Codice CER	Descrizione del rifiuto	Area di stoccaggio e modalità	Destinazione	Parametri da controllare	Periodicità
101103	Scarti di materiale in fibra a base di vetro (polvere di vetro)	F Big-bags	D15	Analisi chimico-fisica ed eventuale test di cessione. Classificazione e con indicazione della destinazione ammissibile	Alla prima produzione del rifiuto e comunque in seguito a variazioni del processo che origina il rifiuto
101110	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 101109 (scarto di melogeno)	A Cassone scarrabile in metallo	D15		
101105	Polveri e articolato (scorie pulizia camere di combustione)	F Big-bags	D15		
101116	Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi diversi da quelli di cui alla voce 101115 (polveri provenienti dall'elettrofiltro)	F, G Big-bags Silo metallico chiuso	D15		
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 2000121, 200123 e 200135 (lampade al neon/alogene)	C Cassone in metallo	D15		
130205	Scarti di olio minerale non clorurati	H cisterna	D13		
150102	Imballaggi in plastica (cartucce toner)	*	R5		
150104	Imballaggi metallici contenitori di vernici, grassi e solventi)	C Cassone in metallo	D15		
150106	Imballaggi in materiali misti (assimilabili agli urbani)	A Cassone scarrabile in metallo	D15		
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 (rottami, quadri e cavi elettrici)	C Cassone in metallo	D15		
160601	Batterie al piombo	*	R13		
161106	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105 (grafite)	C pallets	D15		
101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111 (rottame di vetro)	D-E in cumuli in box asfaltati	R13		
170405	Ferro e acciaio	B Cassone scarrabile in metallo	R13		
191204	Plastica e gomma (anelli di guarnizione)	*	D15		

(\*) rifiuti prodotti saltuariamente e in piccole quantità smaltiti subito dopo la produzione, non c'è la necessità di stocarli in un'area dedicata.

Si prescrive di effettuare almeno una volta l'anno la caratterizzazione di tutti i rifiuti prodotti.

**ALTRI PARAMETRI**

<b>Aspetto ambientale</b>	<b>Parametri</b>	<b>Punti da controllare</b>	<b>Frequenza</b>
Rumore in ambiente esterno	Livello sonoro equivalente Leq dB(A)	Dodici postazioni circostanti lo stabilimento come da all. 9 A della domanda del 28/10/2004 agli atti	In seguito a variazioni significative del ciclo produttivo
Amianto (copertura capannone in eternit)	Stato di conservazione(mg materiale/cm <sub>2</sub> )	Due postazioni	Annuale fino al totale smantellamento delle coperture( attualmente è stato rimosso l'80% del totale)

**PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

Si richiede di specificare la tempistica per il piano di monitoraggio e controllo e la metodologia di analisi e campionamento e di darne comunicazione al Dipartimento ARTA competente per il territorio.

In merito al piano di monitoraggio, per quanto non dichiarato nel presente dispositivo si rimanda a quanto dichiarato nel Piano dei monitoraggi e controlli ambientali presentato dall'Azienda.

**TABELLA RIEPILOGATIVA DI APPLICAZIONE DELLE MTD (MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI)**

L'azienda non ha presentato un quadro di raffronto tra le tecnologie utilizzate e le migliori tecniche disponibili, per cui si è provveduto alla realizzazione di tale prospetto sulla base della documentazione a disposizione.

	<b>MDT</b>	<b>Applicata (SI/NO)</b>	<b>NOTE</b>
Consumo di materie prime	Recupero di materia (rottame di vetro)	SI	
	Riciclo nel processo della polvere captata dai presidi tecnici di abbattimento.	SI	
Recupero di energia termica	Recupero di calore dai fumi di combustione	SI	
Consumo di energia elettrica	Sistemi automatici di gestione dell'energia		Non specificato
Emissioni acustiche	Adeguati interventi tecnici e gestionali.	SI	
Scarichi Idrici	Riutilizzo acque di raffreddamento (circuiti chiusi)	SI	
Produzione di rifiuti	Adeguati interventi tecnici e gestionali.	SI	
NOx	Riduzione dell'eccesso d'aria		Non specificato
	Processo FENIX		Non specificato
	Reburning e Processi R3		Non specificato
	Riduzione selettiva senza catalizzatore		Non specificato
	Riduzione selettiva con catalizzatore		Non specificato
SOx, HCl, HF	trattamento con idrossido di calce	SI	
Monitoraggio in continuo	Sistema di monitoraggio in continuo relativo al punto di emissione E1 corrispondente alla ciminiera fusione sabbia.	SI	
Polveri	Elettrofiltri	SI	
	Filtro a tessuto ed abbattitore ad umido		Non specificato
	Filtri a tessuto	SI	



## FATTORI DI EMISSIONE

### ARIA

L'azienda ha presentato il calcolo dei fattori di emissioni calcolando il flusso di massa della dell'inquinante dai dati riportati nelle schede E1.

<i>Inquinante</i>	<i>Flusso di massa (Kg/a)</i>	<i>Produzione di vetro</i>	<i>Fattore di emissione (Kg/t)</i>
SOx	128.957	132.717	0,972
NOx	1.566.750	132.717	11,8
CO2	79.848.000	132.717	602
Polveri	28.201	132.717	0,21

### ACQUA

L'azienda ha presentato il calcolo dei fattori di emissioni calcolando il flusso di massa della dell'inquinante dai dati riportati nelle schede E2.

<i>Inquinante</i>	<i>Flusso di massa (Kg/a)</i>	<i>Produzione di vetro (t/a)</i>	<i>Fattore di emissione (Kg/t)</i>
COD	2.050	132.717	0,015
Zolfo totale	1917	132.717	0,014
Cloruri	1613	132.717	0,012

### RIFIUTI

I valori riportati nella tabella sono stati calcolati, come si afferma nella relazione tecnica integrativa, dai dati delle schede G allegate alla domanda AIA.

<i>Rifiuto Prodotto</i>	<i>Quantità annua prodotta (Kg/a)</i>	<i>Produzione di vetro (t/a)</i>	<i>Fattore di emissione (Kg/t)</i>
Rifiuti non pericolosi	1.445.560	132.717	10,90
Rifiuti pericolosi	7.400	132.717	0,056
Totale rifiuti prodotti	1.452.960	132.717	11

### Consumi specifici

#### ENERGIA TOTALE

	<i>Flusso di massa (MWh/a)</i>	<i>Produzione (t)</i>	<i>Fattore di emissione (MWh/t)</i>
Energia totale in ingresso	422.798	132.717	3,18

#### ACQUA TOTALE

	<i>Flusso di massa (m<sup>3</sup>/a)</i>	<i>Produzione (t)</i>	<i>Fattore di emissione (m<sup>3</sup>/t)</i>
Acqua di processo e di raffreddamento	116.696	132.717	0,879

## PRESCRIZIONI GENERALI

### a) Adeguamento dell'impianto:

a.1) Il gestore, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.Lgs 59/05, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, ne dà comunicazione al Responsabile del Procedimento nominato dall'Autorità Competente, specificando la tipologia e le modalità dei singoli interventi;

a.2) Il gestore, entro 30 (trenta) giorni dall'effettuazione di ciascun intervento di adeguamento, è tenuto a comunicare al Responsabile del Procedimento la data di conclusione dei lavori, l'elenco dettagliato delle modifiche apportate e la data in cui è prevista l'entrata in esercizio della parte di impianto adeguata;

a.3) Il gestore dell'impianto deve inoltre comunicare al Responsabile del Procedimento l'adeguamento complessivo dell'impianto non oltre 30 (trenta) giorni dall'effettuazione dello stesso.

### b) Gestione dell'impianto a regime

b.1) I sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza; la documentazione attestante la manutenzione deve essere conservata presso l'impianto;

### c) Gestione dell'impianto in condizioni diverse da quelle di normale esercizio

c.1) Il gestore dell'impianto deve fornire al Responsabile del Procedimento entro sessanta giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, un piano di gestione dell'impianto in condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolar modo nelle fasi di avvio e di arresto, in presenza di emissioni fuggitive e arresto definitivo dell'impianto contenente le informazioni

di cui all'art. 7 comma 7 del D.Lgs. 59/05; in ogni caso è tenuto ad adottare tutte le misure precauzionali in modo da ridurre al minimo l'inquinamento e garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana;

c.2) La Ditta ha l'obbligo di stipulare una polizza fideiussoria, entro 180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, a copertura di eventuali danni ambientali nella fase di esercizio dell'impianto; nelle more restano valide le garanzie già prestate a favore di enti pubblici valide alla data del presente provvedimento. Nel caso in cui i contratti relativi alle suddette garanzie dovessero scadere prima dell'emanazione del regolamento regionale, gli stessi contratti devono essere rinnovati alle stesse condizioni.

### d) Limiti e condizioni da rispettare

d.1) Il gestore è tenuto a rispettare nell'esercizio dell'impianto i limiti di emissione e le condizioni riportate nel presente provvedimento;

d.2) Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs 59/05, il gestore deve trasmettere al Responsabile del Procedimento, ai Comuni interessati e all'Arta competente per il territorio i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, entro 30 giorni dalla data di effettuazione del controllo.

d.3) Il gestore dell'impianto, come previsto dall'art. 11 comma 5 del D.Lgs 59/05, deve fornire agli organi di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione di controllo e verifica.

### e) Inquinamento del suolo alla cessazione

dell'attività

e.1) Entro i sei mesi antecedenti la cessazione definitiva delle attività, il gestore dell'impianto deve attuare, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale e così come previsto dall'art. 3 comma 1 lettera f) del D.Lgs 59/05, le misure necessarie al ripristino del sito tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio;

e.2) La Ditta deve effettuare un deposito cauzionale, entro 180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, relativo alla fase cessazione dell'attività qualora sia necessaria la bonifica e il ripristino ambientale, nelle more restano validi i depositi cauzionali già versati a favore dei enti pubblici e validi alla data in vigore del presente provvedimento.

f) Modifica degli impianti o variazione del gestore

f.1) In caso di modifica dell'impianto o di variazione di titolarità della gestione si applica quanto disposto dall'art. 10 del D Lgs. 59/05. Nel caso in cui intervengono variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni all'Autorità Competente anche nelle forme dell'autocertificazione.

#### Art. 4

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche se non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti, le prescrizioni e le disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l'A.I.A.

#### Art. 5

Il presente provvedimento sostituisce ai sensi dell'art. 5 comma 14 del D.Lgs 59/05 le autorizzazioni elencate nell'Allegato II del D.Lgs 59/05.

In particolare per le emissioni in atmosfera :

- Domanda ex art. 12 del D.P.R. 203/88 presentata il 30.06.89 (Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA),
- Ordinanza DF2/125 del 29/08/2001 (Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA),
- Determinazione DF2/153 del 25/11/2002 (Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA),
- Determinazione DF2/371 del 28/10/2003 (Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA);

Per le emissioni al suolo:

- Determinazione DN3/1024 del 20/07/2006 (Servizio Gestione Rifiuti).

#### Art. 6

Il gestore ai fini del rinnovo dell'autorizzazione è tenuto a presentare all'Autorità Competente, almeno sei mesi prima della data di scadenza della presente autorizzazione, apposita domanda ai sensi dall'art. 9 comma 1 del D.Lgs 59/05.

Nelle more dell'adozione del provvedimento sulla citata domanda di rinnovo, l'esercizio

dell'impianto può continuare anche dopo la scadenza dell'autorizzazione, alle stesse condizioni previste dal presente atto.

#### Art. 7

Il provvedimento è soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 9 comma 4 del D.Lgs. 59/05.

#### Art. 8

L'ARTA accerta quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione con oneri a carico del gestore ai sensi dell'art. 11 comma 3 D.Lgs 59/05 con la seguente cadenza temporale:

- biennale per le emissioni in atmosfera, il rumore ambientale e la caratterizzazione dei rifiuti
- annuale per gli scarichi idrici
- visita di controllo in esercizio annuale nel corso della quale deve essere verificato l'uso efficiente dell'energia.

La Regione, ove acquisisca informazioni da autorità preposte al vigilanza e controllo di situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel presente provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale o regionale.

#### Art. 9

Il gestore è tenuto a versare l'eventuale conguaglio alle spese istruttorie come previsto dalla D.G.R. n. 686 del 9 agosto 2004, entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione delle spese istruttorie, fornendo altresì riscontro del versamento al Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA"

#### Art. 10

- a) Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali, di cui uno viene noti-

ficato, ai sensi di legge, alla ditta FLOVETRO S.p.A. – Sede legale Zona Industriale – 66050 SAN SALVO (CH) nella persona del legale rappresentante Paolo Castelli;

- b) Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso l'Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA" della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia con sede in Pescara, Via Passolanciano n. 75, come da art. 5 comma 15 e art. 11 comma 8 del D.Lgs. 59/05;
- c) Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio e al *BURA* per la pubblicazione limitatamente al dispositivo, all'oggetto ed agli artt. 1 e 2.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

#### L'AUTORITA' COMPETENTE

**Arch. Antonio Sorgi**

---

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO  
DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,  
AMBIENTE, ENERGIA  
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ  
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED  
ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE,  
SINA*

PROVVEDIMENTO/RETTIFICA 07.05.2007, n. 26:  
 **Rettifica A.I.A. n. 25 del 20 aprile 2007.**  
 **DITTA: FLOVETRO S.p.A.. Sede impianto:**

**Zona Industriale – San Salvo (CH). Attività svolta: produzione di vetro piano in lastre di grandi e medie dimensioni destinate al settore auto e al settore edilizia.**

L'AUTORITA' COMPETENTE

D.G.R. n. 58 del 13 febbraio 2004

- Vista l'Autorizzazione Integrata Ambientale N° 25 del 20/04/2007 rilasciata dall'Autorità Competente ai sensi del D.Lgs 59/05 alla Flovetro S.p.A. per l'impianto ubicato nella Zona Ind.le di San Salvo (CH) che all'art. 10 prescrive la notifica della stessa alla società Flovetro S.p.A. nella persona del Legale Rappresentante Paolo Castelli;
- Vista la nota della Flovetro S.p.A. prot. 7325/ENaia del 24/04/2007 di variazione della titolarità nella gestione dell'impianto;
- Ritenuto di dover sostituire nell'A.I.A. n° 25 del 20/04/2007 l'espressione "nella persona del Legale Rappresentante Paolo Castelli" con la seguente "nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore" gestore dell'impianto/complesso IPPC della ditta Flovetro S.p.A. ubicato nella Zona Ind. le di San Salvo (CH);

per tutto quanto riportato in premessa

**RETTIFICA**

l'A.I.A. n° 25 del 20/04/2007 sostituendo l'espressione "nella persona del Legale Rappresentante Paolo Castelli" con l'espressione "nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore".

L'AUTORITA' COMPETENTE

**Arch. Antonio Sorgi**

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO  
DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,  
AMBIENTE, ENERGIA

*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE, SINA*

PROVVEDIMENTO/A.I.A. 22.05.2007, n. 27:

**Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 - Autorizzazione Integrata Ambientale. DITTA: BETAFENCE ITALIA S.p.A.. Sede impianto: C.da Salinello, 59 – Tortoreto (TE). Attività svolta: produzione di reti e recinzioni zincate e plastificate.**

L'AUTORITA' COMPETENTE

D.G.R. n. 58 del 13 febbraio 2004

*Omissis*

**RILASCIA**

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

Art. 1

**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA  
AMBIENTALE**

art. 5 del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59

alla Ditta BETAFENCE ITALIA S.p.A. con sede legale ed operativa in C.da Salinello, 59 a Tortoreto (TE), nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, per l'esercizio dell'impianto di produzione di reti e recinzioni zincate e plastificate, sito nel Comune di Tortoreto (TE) in C.da Salinello, 59.

Art. 2

L'autorizzazione è concessa a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento e ha validità di 6 anni.

Art. 3

Il gestore deve rispettare i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi a partire dalla data di comunicazione di cui al comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs 59/05 e comunque non oltre 30 giorni dalla data di emanazione del

presente provvedimento.

Per quanto concerne i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi aventi una tempisti-

ca di attuazione differenziata, la stessa comunicazione deve essere tempestivamente inviata al Responsabile del Procedimento.

### QUADRO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per la planimetria relativa ai punti di emissione in atmosfera si rimanda all'allegato I.

camino	Provenienza	Altezza m	portata Nm <sup>3</sup> /h	durata emissione		T (°C)	Sistema abbattimento	Sostanza inquinante	Concentrazione limite (mg/Nmc)	Flusso di massa			Frequenza controlli
				h/g	g/a					Kg/h	Kg/anno		
E1*	Forno ricottura	7	2.500	24	220	200		Polveri SOx NOx CO	15	0,037	195,36	Semestrale	
									20	0,05	264		
									100	0,25	1320		
E2*	Forno ricottura	7	2.000	24	220	200		Polveri SOx NOx CO	15	0,03	158,4	Semestrale	
									20	0,04	211,2		
									100	0,2	1056		
E3	Vas. flussaggio	7	2.500	24	220	50		Polveri SOx NOx CO	10	0,025	132	Semestrale	
									20	0,05	264		
									100	0,25	1320		
E4	Aspirazione vas.flussaggio	9	1.500	24	220	80		Polveri SOx NOx CO HCl	10	0,015	79,2	Semestrale	
									20	0,03	158,4		
									100	0,15	792		
E5**	Vasca zincatura filii	10	11.500	24	220	70		Polveri SOx NOx HCl NH3 CO	15	0,17	897,6	Semestrale	
									20	0,23	1214,4		
									100	1,15	6072		
E6**	Vas.zincatura reti	9	18.000	24	220	40		Polveri HCl NH3	15	0,27	1425,6	Semestrale	
									7	0,126	665,28		
									10	0,18	950,4		

camino	Provenienza	Altezza m	portata Nm <sup>3</sup> /h	durata emissione		T (°C)	Sistema abbattimento	Sostanza inquinante	Concentrazione limite (mg/Nmc)	Flusso di massa		Frequenza controlli
				h/g	g/a					Kg/h	Kg/anno	
E7	Plastificazione rete	20	18.000	24	220	70	Filtri a candela	Polveri	10	0,18	950,4	semestrale
								SOx	20	0,36	1900,8	
								NOx	100	1,8	9504	
								CO	130	2,34	12.355,2	
							FTALATI	10	0,18	950,4		
							Sost. Tab.A1 cl. III (CVM)	0,5	0,009	47,52		
E8	saldatrici	9	2.800	22,5	220	amb		Polveri e vapori di zinco	10	0,028	138,60	Annuale
E9	saldatrici	9	1.000	22,5	220	amb		Polveri e vapori di zinco	10	0,01	49,50	Annuale
E10	saldatrici	9	1.500	22,5	220	amb		Polveri e vapori di zinco	10	0,015	74,25	Annuale
E11	saldatrici	9	1.500	22,5	220	amb		Polveri e vapori di zinco	10	0,015	74,25	Annuale
E12	saldatrici	9	1.000	22,5	220	amb		Polveri e vapori di zinco	10	0,01	49,50	Annuale
E16	saldatrici	9	2.800	22,5	220	amb		Polveri e vapori di zinco	10	0,028	138,60	Annuale
E17	saldatrici	9	2.800	22,5	220	amb		Polveri e vapori di zinco	10	0,028	138,60	Annuale
E18	saldatrici	9	2.800	22,5	220	amb		Polveri e vapori di zinco	10	0,028	138,60	Annuale
E19	saldatrici	9	2.800	22,5	220	amb		Polveri e vapori di zinco	10	0,028	138,60	Annuale
E20	saldatrici	9	3.000	22,5	220	amb	ciclone	Polveri e vapori di zinco	20	0,060	297	Annuale

I camini E13 ed E14 (raffleria) sono stati dismessi.

Il camino E15 è stato dismesso e le emissioni relative sono convogliate in E7

### **PRESCRIZIONI**

Prescrizione \*: L'azienda deve presentare un piano di riduzione delle emissioni di CO relative ai camini E1 ed E2, finalizzato alla riduzione del valore limite del CO da 150 mg/Nmc a 100 mg/Nmc entro ottobre 2007.

Prescrizione \*\*: L'azienda deve presentare un piano di riduzione delle emissioni delle polveri relative ai camini E5 ed E6, finalizzato alla riduzione del valore limite delle polveri da 15 mg/Nmc a 10 mg/Nmc entro ottobre 2007. Entro la stessa data, inoltre, deve essere verificata la presenza anche dei seguenti parametri: nichel, cadmio, piombo, stagno e rame; in caso affermativo, dare comunicazione all'Autorità Competente e all'Arta per l'aggiornamento del quadro riassuntivo delle emissioni.

### **Metodi analitici per il controllo delle emissioni in atmosfera**

La metodologia di misurazione delle concentrazioni delle sostanze inquinanti è quella prevista dalle **LG MTD-Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio**, pubblicate sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.135 del 13 giugno 2005.



### QUADRO DELLE EMISSIONI IDRICHE

Per la planimetria relativa agli scarichi idrici, si rimanda all'Allegato 2

- Le acque domestiche sono scaricate in fognatura comunale.
- Le acque reflue industriali sono sottoposte a trattamento di tipo chimico-fisico presso il depuratore aziendale e giunte nello scarico S1, dopo essere state riunite a quelle di osmosi (provenienti dallo scarico S2) attraverso lo scarico S3, sono inviate nel fiume Salinello.

Nella seguente tabella, sono riportati i parametri da controllare e la frequenza dei controlli stabiliti.

SOSTANZE	unità di misura	Scarico in acque superficiali (valori Tab.3 All. 5 parte 3 <sup>a</sup> D.Lgs. 152/06)	Parametri e frequenza dei controlli scarico acque industriali a valle del depuratore S1	Parametri e frequenza dei controlli scarico acque di osmosi S2	Parametri e frequenza dei controlli scarico finale S3 ( S1+S2)
pH		5,5-9,5	mensile	semestrale	
Temperatura	°C				
Colore		non percettibile con diluizione 1:20	mensile		
Odore		non deve essere causa di molestie	mensile		
materiali grossolani		assenti	mensile		
Solidi sospesi totali	mg/L	80	mensile	semestrale	
BOD5 (come O2)	mg/L	40	mensile		
COD (come O2)	mg/L	160	mensile	semestrale	
Alluminio	mg/L	1	mensile		
Arsenico	mg/L	0,5			
Bario	mg/L	20			
Boro	mg/L	2			
Cadmio	mg/L	0,02	mensile		
Cromo totale	mg/L	2	mensile		
Cromo VI	mg/L	0,2			
Ferro	mg/L	2	mensile	semestrale	
Manganese	mg/L	2	mensile	semestrale	
Mercurio	mg/L	0,005			
Nichel	mg/L	2	mensile		
Piombo	mg/L	0,2	mensile		
Rame	mg/L	0,1	mensile		
Selenio	mg/L	0,03			
Stagno	mg/L	10	mensile		
Zinco	mg/L	0,5	mensile		
Cianuri totali (come CN)	mg/L	0,5			
Cloro attivo libero	mg/L	0,2	mensile		
Solfuri (come S)	mg/L	1			
Solfiti (come SO2)	mg/L	1			

Solfati (come SO <sub>3</sub> )	mg/L	1000	mensile	semestrale	
Cloruri	mg/L	1200	mensile	semestrale	
Fluoruri	mg/L	6			
Fosforo totale (come P)	mg/L	10	mensile		
Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> )	mg/L	15	mensile	semestrale	
Azoto nitroso (come N)	mg/L	0,6	mensile	semestrale	
Azoto nitrico (come N)*	mg/L	20	mensile	semestrale	semestrale
Grassi e olii animali/vegetali	mg/L	20			
Idrocarburi totali	mg/L	5	mensile		
Fenoli	mg/L	0,5	mensile		
Aldeidi	mg/L	1			
Solventi organici aromatici	mg/L	0,2			
Solventi organici azotati	mg/L	0,1			
Tensioattivi totali	mg/L	2	mensile		
Pesticidi fosforati	mg/L	0,10			
Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	mg/L	0,05			
tra cui:					
- al drin	mg/L	0,01			
- dieldrin	mg/L	0,01			
- endrin	mg/L	0,002			
- isodrin	mg/L	0,002			
Solventi clorurati	mg/L	1			
Escherichia coli	UFC/100mL	nota			
Saggio di tossicità acuta		il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale	mensile		

Prescrizione\*: Il rispetto dei limiti di legge per tale parametro è prescritto solo nel pozzetto finale S3.

#### **Metodi analitici per il controllo delle emissioni in acqua**

La metodologia di analisi delle acque è quella prevista dalle **LG MTD- Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio**, pubblicate sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.135 del 13 giugno 2005.

**PRESCRIZIONI**

	<b>INTERVENTO</b>	<b>TEMPISTICA</b>
<b>SCARICHI IDRICI</b>	<p>Installare sullo scarico S1 un campionatore in automatico e un misuratore di portata le cui caratteristiche sono da concordare con l'ARTA dipartimentale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ I tre scarichi delle acque di osmosi devono essere riuniti in un unico scarico e quest'ultimo deve essere convogliato con lo scarico industriale a valle del depuratore aziendale.</li> <li>▪ Lo scarico delle acque di osmosi deve essere dotato di un pozzetto di ispezione da ubicare prima del congiungimento con lo scarico del depuratore.</li> <li>▪ Un ulteriore pozzetto di ispezione deve essere ubicato a valle del congiungimento tra lo scarico dell'acqua di osmosi e dello scarico del depuratore.</li> </ul>	Ottobre 2007
<b>ACQUE DI PRIMA PIOGGIA</b>	Nella Conferenza del 12/10/06 è stata accolta la proposta dell'Azienda di non realizzare la vasca di raccolta delle acque di prima pioggia a condizione che entro agosto 2007 tutta la vergella sia stoccata al coperto, a seguito della realizzazione di una tettoia esterna come da relazioni presentate il 26/07/06 e il 04/12/06.	Agosto 2007

**GESTIONE DEI RIFIUTI**

*Per la planimetria relativa alle aree di stoccaggio dei rifiuti si rimanda all'allegato 3.*

L'azienda si avvale dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi riportati nella seguente tabella:

Rifiuto	codice CER	stato fisico	Modalità di stoccaggio	Capacità massima di stoccaggio	Tempo massimo di detenzione (mesi)	Destinazione e del rifiuto
Carbone di zincatura rete	110599	Solido polverulento	Sacconi in pvc su pedane sottotettoia	36 mc	12	discarica
Emulsione oleosa	120109*	liquido	Serbatoio da 1.200 lt	1,2 mc	12	smaltimento
Matte di zinco	110501	Solido non polverulento	sfusi sotto tettoia	36 mc	12	recupero
Oli minerali esausti	130205*	liquido	Due serbatoi in polietilene da 500 litri ciascuno	1 mc	12	recupero
Residuo liquido da impianto di abbattimento fumi (DOP)	070211*	liquido	Serbatoio metallico da 7.000 litri dotato di bacino di contenimento	7 mc	10	smaltimento
Sapone lubrificante esausto	120112*	Solido polverulento	Sacconi in pvc su pedane sottotettoia	28 mc	12	discarica
Acido cloridrico esausto	110105*	liquido	Due serbatoi in vetroresina dotati di bacino di contenimento ognuno da 12 mc	24 mc	3	recupero
Scorie e/o polveri contenenti ferro	120101	Solido polverulento	Cassone scarrabile	30 mc	3	recupero
Scarti polveri pvc	070213	Solido polverulento	Sacconi in pvc su pedane sottotettoia	13 mc	12	discarica
Schiumatura polveri di zinco	110502	Solido polverulento	Sfusa in box coperto	36 mc	6	recupero
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	060503	Fangoso palabile	Sfusi sotto tettoia	100 mc	4	recupero
Carta e cartone	150101	Solido non polverulento	Cassoni scarrabili sotto tettoia	30 mc	6	recupero

Rifiuto	codice CER	stato fisico	Modalità di stoccaggio	Capacità massima di stoccaggio	Tempo massimo di detenzione (mesi)	Destinazione e del rifiuto
Imballaggi in materiali misti <sup>(1)</sup>	150106	Solido non polverulento	Cassoni scarrabili	30 mc	12	discarica
Imballaggi in plastica	150102	Solido non polverulento	Cassoni scarrabili sotto tettoia	30 mc	6	recupero
Rottame di ferro	120199	Solido non polverulento	Cassoni scarrabili	30 mc	3	recupero
Acque di lavaggio parti meccaniche <sup>(2)</sup>	161002	liquido	Bacino di raccolta in c.a. coperto	38 mc	12	smaltimento

nota<sup>(1)</sup>: L'Azienda dichiara che si tratta di rifiuti prodotti solo occasionalmente

nota<sup>(2)</sup>: L'Azienda dichiara che si tratta di rifiuti generati occasionalmente, solo quando viene eseguito un intervento di manutenzione straordinaria.

#### PRESCRIZIONI

In merito allo stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, si prescrive che nessuna area interessata dalla bonifica del sito sia interessata dallo stoccaggio di tali rifiuti.

Si prescrive di effettuare almeno una volta l'anno la caratterizzazione di tutti i rifiuti prodotti.

**TABELLA RIEPILOGATIVA DI APPLICAZIONE DELLE MTD (MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI)**

MTD	Applicata SI/NO	NOTE
<b>Decapaggio e Strippaggio</b>		
<p><u>Controllo dei parametri del bagno aperto (temperatura e concentrazione)</u>            Il contenuto di HCl nella fase gassosa al di sopra di un bagno di decapaggio dipende dalla temperatura e dalla concentrazione. Le emissioni dai bagni di decapaggio sono al di sotto di 10mg/Nm<sup>3</sup> quando la coppia di valori (temperatura e concentrazione) è nell'area al di sotto della retta in fig. A.            Se si effettua un controllo accurato dei parametri di processo (temperatura e concentrazione), con condizioni operative nei limiti stabiliti in fig. A, i sistemi di estrazione della fase vapore e le successive tecniche di abbattimento diventano sovrabbondanti. Le aspirazioni e conseguenti abbattimenti possono essere richiesti quando non è possibile operare nelle zone del diagramma di fig. A o quando le condizioni di ventilazione naturale lo richiedano.</p>		<p>non attuabile in quanto la fase di decapaggio viene realizzata in una vasca in vetroresina chiusa e non in bagno aperto.</p>
<p><u>Controllo ed esercizio ottimizzati del bagno aperto</u>            L'efficienza del decapaggio, e quindi il tempo necessario per il decapaggio, cambia lungo la durata del bagno. Man mano che il bagno invecchia, la concentrazione del ferro aumenta ed è necessario meno acido libero per mantenere la stessa velocità di decapaggio dell'inizio. È infatti necessaria la presenza di ioni Fe<sup>2+</sup> in quantità dipendenti dall'acidità libera per ottenere l'ottimizzazione dell'attività decapante del bagno ( fig.B.).            Un attento monitoraggio dei parametri del bagno (concentrazione dell'acido, contenuto di ferro, ecc.) può aiutare nell'ottimizzazione dell'operazione attraverso la conoscenza dei cambiamenti nel bagno e permettere procedure di esercizio diverse, come la riduzione del tempo di decapaggio per evitare il sovra-decapaggio.            Si può ottenere un consumo di acido fresco (al 33w%) fino a 10 – 15 kg/ton di acciaio zincato.</p>		<p>non attuabile in quanto la fase di decapaggio viene realizzata in una vasca in vetroresina chiusa e non in bagno aperto.</p>
<p><u>Sezione di pre-trattamento chiusa con bagni riscaldati e/o concentrati: estrazione e abbattimento</u>            Se si richiedono operazioni al di fuori dell'intervallo di esercizio stabilito dall'area rappresentata in fig.A., ad es. se vengono usati bagni di HCl riscaldati o a più alta concentrazione, l'installazione di un'unità di estrazione ed il trattamento dell'aria estratta sono considerati BAT (ad es. tramite scrubber).            Il livello associato di emissione di HCl è pari a 2-30 mg/Nm<sup>3</sup> in uscita dagli scrubber. Lo scrubber è una torre di lavaggio in cui, si abbatte la concentrazione di acido nell'aeriforme inquinato tramite il contatto (con elevata superficie specifica) con l'acqua. La soluzione blandamente acida che si genera viene riciclata come fluido di processo            Consiste nella creazione di un tunnel che racchiude le vasche di processo. Un adeguata aspirazione convoglia le emissioni all' abbattitore, in genere uno scrubber.</p>		<p>non attuabile in quanto la fase di decapaggio viene realizzata in bagno a temperatura ambiente e non in bagno di HCl riscaldato.</p>
<p><u>Minimizzazione dell'acido esausto attraverso l'uso degli inibitori di decapaggio</u>            Per proteggere dal sovra-decapaggio le parti di manufatto che sono già pulite e metalliche, si aggiungono alla soluzione di decapaggio gli inibitori di decapaggio. Gli inibitori possono ridurre la perdita di materiale dai manufatti anche del 98% e possono ridurre il consumo di acido. Comunque, questi inibitori organici possono avere un'influenza negativa sui successivi processi di riciclo dell'acido per cui si richiede attenzione alla scelta ed alla concentrazione adottata.            Perdita dai manufatti ridotta fino al 98%.            Riduzione stimata del consumo di acido 10-20%</p>	NO	

L'uso ponderato di agenti di flussaggio a fumi ridotti ed il corretto bilanciamento del flussante (quanto a contenuto di cloruro di ammonio), assieme ad una gestione ottimizzata del decappaggio e flussaggio, contribuiscono a ridurre l'emissione dalla vasca di zincatura. Le concentrazioni ottimali devono essere scelte sulla base della tipologia e dello spessore medi del materiale zincato, della lega utilizzata nel bagno di zincatura e degli altri parametri di esercizio dell'impianto.	SI	
<u>Rigenerazione continua o semi-continua del bagno di flussaggio</u> La soluzione flussante può essere trattata in situ mediante aerazione (che favorisce la precipitazione del ferro) e decantazione con rimozione di fanghi ricchi di ferro. Talvolta si ricorre a trattamenti in continuo che utilizzano H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> per l'ossidazione del cloruro di ferro e la precipitazione del ferro idrossido. Il controllo del pH è ottenuto attraverso l'utilizzo di NH <sub>3</sub> . Il sistema comporta la produzione di fanghi la cui composizione dipende dalle condizioni di flussaggio adottate nell'impianto secondo la tipologia del prodotto da zincare.	NO	
Equivalentemente, un lavaggio accurato dei manufatti dopo il decappaggio, in assenza di un impianto di rigenerazione del flussante, comporta una maggiore durata di servizio delle vasche, ritardandone l'alterazione.	SI	
<u>Rigenerazione esterna del flussante</u> L'alternativa al trattamento in situ è il conferimento dell'esauito (ricco di cloruro di ferro) a società specializzate che rigenerano all'esterno la soluzione flussante. I sali della soluzione flussante esausto, separati dal ferro, possono essere riutilizzati per la produzione di agenti flussanti.		non attuabile in quanto la soluzione di flussaggio non dà luogo a rifiuto; essa viene giornalmente rabboccata nella vasca e riutilizzata nel ciclo di lavorazione.
<b>Immersione nello zinco</b>		
<u>Cattura delle emissioni</u> La cattura delle emissioni tramite cabina o tramite estrazione a bordo vasca, seguito da abbattimento della polvere (tramite filtri a manica o <i>scrubber</i> ad umido). Per gli impianti esistenti le condizioni di layout possono impedire l'adozione della cabina. Per gli impianti con cabina, in genere, si usano portate di estrazione diverse a seconda delle soluzioni impiantistiche adottate, ma come ordine di grandezza di riferimento è possibile indicare una portata di circa 2000 Nm <sup>3</sup> h <sup>-1</sup> m <sup>-2</sup> di superficie di zinco fuso in vasca. Il livello di polvere emessa in atmosfera dopo l'abbattimento, associato con queste due tecniche, è <5 mg/Nm <sup>3</sup> . Le estrazioni a bordo vasca in combinazione avvengono per mezzo di cappe laterali a bagno aperto. Le portate in gioco sono dell'ordine di 4000 Nm <sup>3</sup> h <sup>-1</sup> m <sup>-2</sup> ca. di superficie di zinco fuso in vasca.	NO	
Riutilizzo interno o esterno della polvere raccolta nei filtri a manica per la produzione di flussanti. Poiché questa polvere può raramente contenere diossina a bassa concentrazione, per problemi nell'impianto (manufatti zincati precedentemente non ben sgrassati), solo i processi di recupero che rendono gli agenti flussanti liberi da diossina sono considerati BAT. La polvere è composta soprattutto da cloruro di ammonio e cloruro di zinco (agente flussante). Il riciclaggio potrebbe essere limitato dalla presenza di olio e grasso (ne è richiesta una quantità inferiore al 3%).	NO	

<p><u>Rigenerazione esterna dei liquidi di decapaggio</u> Le soluzioni esauste di acido cloridrico vanno a società specializzate ed autorizzate alla neutralizzazione e smaltimento. Questa soluzione è consigliata come BAT perché il trattamento delle soluzioni esauste di decapaggio è antieconomico e troppo complesso per una zincheria per poter essere gestito in situ.</p> <p>Il sistema è attualmente utilizzato dalla quasi totalità delle aziende di zincatura italiane.</p>	SI	
<p>Possono essere utilizzati anche sistemi di recupero per evaporazione ed estrazione liquido-liquido.</p>	NO	
<p>In alcuni casi l'acido esausto può essere affidato ad aziende specializzate nel riciclo e riutilizzo in impianti di depurazione delle acque a ciclo inorganico come neutralizzanti, flocculanti ed agenti di precipitazione.</p> <p>Quando le dimensioni aziendali lo consentano alcune delle operazioni di rigenerazione possono essere gestite all'interno della zincheria.</p>	SI	
<p><u>Vasche separate di decapaggio e strippaggio</u> Una misura primaria per ridurre l'impatto ambientale dato dal decapaggio e dallo strippaggio è costituita dall'esercizio di vasche separate di trattamento, poiché gli acidi misti (ad alto contenuto sia di ferro che di zinco) provocano problemi nella rigenerazione o nel riutilizzo. Dal momento che non vi sono trattamenti adeguati per gli acidi misti, il decapaggio separato dallo strippaggio e il riutilizzo dei liquidi di strippaggio esausti (interno ed esterno, ad es. per il recupero dei flussanti) sono considerati come BAT sia per i nuovi impianti che per quelli già esistenti.</p>		non attuabile in quanto non viene eseguito lo strippaggio.
<p>Qualora non fosse possibile separare il decapaggio dallo strippaggio, ad es. per mancanza di spazio per installare un'altra vasca, il riutilizzo degli acidi misti per la produzione di flussante, tramite conferimento ad operatori esterni, è considerato come BAT.</p>		non attuabile in quanto non viene eseguito lo strippaggio.
<p><u>Rigenerazione dell'acido e utilizzo dei sali residui per la produzione di flussanti</u> L'acido cloridrico esausto da decapaggio e strippaggio combinati con alte concentrazioni di zinco e ferro può essere processato e recuperato come bagno di flussaggio. Dopo l'ossidazione con perossido di idrogeno e neutralizzazione con ammoniaca si separa il fango di idrossido di ferro. Il liquido rimanente contiene alte concentrazioni di cloruro di zinco e cloruro di ammonio e può essere riutilizzato come soluzione flussante.</p>	SI	l'HCl esausto da decapaggio viene conferito a società specializzate che processano e rigenerano all'esterno la sostanza
<b>Lavaggio</b>		
<p><u>Installazione di una vasca di lavaggio tra decapaggio e flussaggio</u> Dopo il decapaggio, i manufatti in acciaio sono risciacquati in una vasca di lavaggio statica.</p> <p>Il lavaggio è effettuato per evitare il trascinarsi all'interno del bagno di flussaggio sia di liquido di decapaggio, che altera il pH, sia di ioni <math>Fe^{++}</math>, che inquinano la soluzione flussante.</p> <p>Con una gestione accurata e la pratica operativa tutta l'acqua del lavaggio, contaminata dall'acido, può essere riutilizzata nella sezione di decapaggio dell'impianto di zincatura.</p> <p>Si può evitare il lavaggio nei casi in cui sia prevista la rigenerazione continua o semi-continua del flusso.</p>	SI	
<b>Flussaggio</b>		
<p><u>Controllo del flussaggio</u> La concentrazione dei sali di flussaggio può essere mantenuta costante con periodiche aggiunte.</p>	SI	
<p>Il trascinarsi del ferro dai bagni di decapaggio, che provoca inquinamento del flussante, può essere minimizzato mediante l'attesa di un tempo opportuno (dipendente dalla forma geometrica e dallo stato superficiale dei pezzi) di gocciolamento al di sopra delle vasche di decapaggio.</p>	SI	



<p><u>Recupero di calore dai gas combusti provenienti dal forno di zincatura</u>  Sebbene le opportunità di risparmio di energia dal trasferimento di calore dai gas combusti dalle vasche di zincatura siano limitate, a causa dei bassi volumi e delle relativamente basse temperature (450°C), è buona norma recuperare il calore da questa fonte per riscaldare o l'acqua usata altrove nell'impianto, o l'aria per l'essiccazione. Riduzione del consumo di energia tra 15 e 45 kWh per tonnellata di acciaio nero trattato.</p>	SI	
<p>Sistemi di scambiatori a tubo e mantello possono essere impiegati per recuperare calore dai fumi di combustione, da trasferire alle soluzioni di flussaggio e sgrassaggio, sovente riscaldate per mantenere la giusta solubilità ed attività degli agenti chimici. Sono disponibili diverse soluzioni tecniche. Per il recupero di calore destinato all'essiccatore i fumi vengono fatti passare per il forno di essiccazione prima di essere inviati al camino.  Questa tecnica non è applicabile su sistemi con due bruciatori (vasche piccole) perché non vi è abbastanza calore disponibile. I sistemi di recupero sono installati molto spesso su sistemi di 4 o 6 bruciatori.  Il recupero di calore dai fumi di combustione costituisce, comunque, solo una quota del calore necessario per le operazioni suddette, per cui l'impianto di zincatura necessita della presenza di bruciatori addizionali seppure di modesta portata.</p>	NO	
<p><u>Efficienza e Controllo del Forno di Riscaldamento</u>  Le perdite di calore dal gas di combustione possono essere ridotte con l'ottimizzazione del processo di combustione, diminuendo l'ingresso dell'aria nell'alloggiamento del forno. L'operazione a bassa temperatura del processo di zincatura implica che vi siano limitate opportunità per risparmiare energia tramite la riduzione delle perdite.</p>	SI	
<p>Quando la vasca si trova a riposo con lo zinco fuso, la riduzione di perdite di calore può essere ottenuta utilizzando coperture isolanti che si estendono al di sopra della parte superiore del forno.  L'efficienza del forno è anche influenzata dal sistema di controllo. Maggiore efficienza si ha con sistemi di controllo che adeguano meglio l'immissione di calore alla richiesta di calore.</p>	SI	
<p><u>Recupero dei sottoprodotti contenenti zinco</u>  Per tutti i sottoprodotti contenenti zinco prodotti nella vasca di zincatura (matte, zinco duro, spruzzi, schizzi e schiumature povere di zinco), sono considerate tecniche BAT:  - l'immagazzinamento separato  - la protezione da pioggia e vento  riutilizzo nell'industria dei metalli non ferrosi o in altri settori per il recupero delle sostanze utili che essi contengono</p>	SI	
<p><u>Recupero di zinco dalle schiumature di zinco (o ceneri)</u>  Le schiumature (o ceneri) prodotte dalla zincatura a caldo contengono una fase metallica costituita da granella di zinco mista a ossidi e cloruri. Durante la lavorazione si può minimizzare il contenuto di zinco metallico attraverso pratiche comuni di schiumatura prima dell'estrazione dei pezzi dalla vasca.  Il grado di recupero ottenuto è pari a ca. 60-70%.  Il tenore di zinco metallico nelle schiumature è ca. 60-65% e può essere interamente riciclato: I grani di zinco possono essere separati dalla cenere di zinco, fusi e reinseriti nella vasca di zincatura. L'operazione di vagliatura, per lo più esterna, viene realizzata di solito da aziende specializzate al recupero dei metalli.  La rimanente schiumatura a base di ossido di zinco viene raffinata ulteriormente in industrie esterne specializzate.</p>	SI	
<p><u>Riduzione della produzione di matte di zinco</u>  Le seguenti misure riducono la formazione di matte di zinco:  - Adeguati lavaggi dopo il decapaggio o rigenerazione continua del flusso  - Utilizzo bilanciato di agenti flussanti non eccedenti nella concentrazione di cloruro di ammonio, che hanno un basso effetto decapante (rimozione del ferro).</p>	SI	A

<b>Riduzione della produzione di spruzzi di zinco</b> Le seguenti misure riducono la formazione di spruzzi: - Adeguata essiccazione dopo il bagno di flussaggio - Pulizia delle aree intorno alle vasche di zincatura per ottenere zinco riciclabile, contenente il minimo di impurità.		non attuabile in quanto non si ha formazione di spruzzi di zinco.
--	--	---

### FATTORI DI EMISSIONE

**FATTORI DI EMISSIONE PER MATRICE** (riferiti all'anno 2003: P = produzione 33.617 ton.)

Emissioni in atmosfera	$X_1$ = emissioni di polveri Kg 1.900 $Y$ = emissione di NOx Kg 700 $Z$ = quantità di CO prodotta Kg 32.100 $K$ = emissione di metalli (Zn) Kg 300	$W_1 = (X_1/P) = 0,0565$ Kg/t $W_3 = (Y/P) = 0,0208$ Kg/t $W_2 = (Z/P) = 0,9548$ Kg/t $W_1 = (K/P) = 0,0089$ Kg/t
Scarichi idrici	$X$ = COD Kg 1.875 $Y$ = fosfati Kg 62 $Z$ = nitrati Kg 1.435 $K$ = BOD Kg 741	$W_1 = (X/P) = 0,056$ Kg/t $W_2 = (Y/P) = 0,0018$ Kg/t $W_3 = (Z/P) = 0,0427$ Kg/t $W_4 = (K/P) = 0,0220$ Kg/t
Rifiuti	$X$ = rifiuti speciali Kg 2.527.910 $Y$ = rifiuti pericolosi Kg 4.970	$W_1 = (X/P) = 75,20$ Kg/t $W_2 = (Y/P) = 14,59$ Kg/t

### CONSUMI SPECIFICI

Produzione: 33.617 tonn

#### Acqua di raffreddamento

Ingresso acqua: 99.000 mc

Consumo: 2,90 litri/tonn di acciaio

#### Acqua di processo

Ingresso acqua: 12.400 mc

Consumo: 0,36 litri/tonn di acciaio

#### Consumo di HCl fresco al 33%

Consumo: 158.000 kg HCl

Consumo specifico: 4,70 kg/ton

#### Consumo di zinco

Consumo: 11.990 tonn Zn

Consumo specifico: 350 kg/t acciaio zincato

#### Consumo di energia

Consumo: 24.462 MWh

Consumo specifico: 72,7 kWh/ton

## PRESCRIZIONI GENERALI

### a) Adeguamento dell'impianto:

- a.1) Il gestore, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.Lgs 59/05, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, ne dà comunicazione al Responsabile del Procedimento nominato dall'Autorità Competente, specificando la tipologia e le modalità dei singoli interventi;
- a.2) Il gestore, entro 30 (trenta) giorni dall'effettuazione di ciascun intervento di adeguamento, è tenuto a comunicare al Responsabile del Procedimento la data di conclusione dei lavori, l'elenco dettagliato delle modifiche apportate e la data in cui è prevista l'entrata in esercizio della parte di impianto adeguata;
- a.3) Il gestore dell'impianto deve inoltre comunicare al Responsabile del Procedimento l'adeguamento complessivo dell'impianto non oltre 30 (trenta) giorni dall'effettuazione dello stesso.

### b) Gestione dell'impianto a regime

- b.1) I sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza; la documentazione attestante la manutenzione deve essere conservata presso l'impianto;

### c) Gestione dell'impianto in condizioni diverse da quelle di normale esercizio

- c.1) Il gestore dell'impianto deve fornire al Responsabile del Procedimento entro sessanta giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, un piano di gestione dell'impianto in condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolar modo nelle fasi di avvio e di arresto, in presenza di emissioni fuggitive e arresto definitivo dell'impianto contenente le informazioni di cui all'art. 7 comma 7 del D.Lgs.

59/05; in ogni caso è tenuto ad adottare tutte le misure precauzionali in modo da ridurre al minimo l'inquinamento e garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana;

- c.2) La Ditta ha l'obbligo di stipulare una polizza fideiussoria, entro 180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, a copertura di eventuali danni ambientali nella fase di esercizio dell'impianto; nelle more restano valide le garanzie già prestate a favore di enti pubblici valide alla data del presente provvedimento. Nel caso in cui i contratti relativi alle suddette garanzie dovessero scadere prima dell'emanazione del regolamento regionale, gli stessi contratti devono essere rinnovati alle stesse condizioni.

### d) Limiti e condizioni da rispettare

- d.1) Il gestore è tenuto a rispettare nell'esercizio dell'impianto i limiti di emissione e le condizioni riportate nel presente provvedimento;
- d.2) Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs 59/05, il gestore deve trasmettere al Responsabile del Procedimento, ai Comuni interessati e all'Arta competente per il territorio i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, entro 30 giorni dalla data di effettuazione del controllo.
- d.3) Il gestore dell'impianto, come previsto dall'art. 11 comma 5 del D.Lgs 59/05, deve fornire agli organi di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione di controllo e verifica.

### e) Inquinamento del suolo alla cessazione dell'attività

e.1) Entro i sei mesi antecedenti la cessazione definitiva delle attività, il gestore dell'impianto deve attuare, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale e così come previsto dall'art. 3 comma 1 lettera f) del D.Lgs 59/05, le misure necessarie al ripristino del sito tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio;

e.2) La Ditta deve effettuare un deposito cauzionale, entro 180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, relativo alla fase cessazione dell'attività qualora sia necessaria la bonifica e il ripristino ambientale, nelle more restano validi i depositi cauzionali già versati a favore dei enti pubblici e validi alla data in vigore del presente provvedimento.

f) Modifica degli impianti o variazione del gestore

f.1) In caso di modifica dell'impianto o di variazione di titolarità della gestione si applica quanto disposto dall'art. 10 del D Lgs. 59/05. Nel caso in cui intervengono variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni all'Autorità Competente anche nelle forme dell'autocertificazione.

#### Art. 4

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche se non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il gestore deve rispettare le vigenti normati-

ve in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti, le prescrizioni e le disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l'A.I.A.

#### Art. 5

Il presente provvedimento sostituisce ai sensi dell'art. 5 comma 14 del D.Lgs 59/05 le autorizzazioni elencate nell' Allegato II del D.Lgs 59/05.

In particolare per le emissioni in atmosfera :

- Domanda ex art. 12 del D.P.R. 203/88 presentata il 22.06.89 (Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA),
- Ordinanza n° 2813 del 28/10/1997 (Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA),
- Ordinanza n° 8 del 25/01/2001 (Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA),
- Determinazione DF2/100 del 14/10/2002 (Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA);

Per gli scarichi idrici:

- Rinnovo Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali depurate nel torrente Salinello, prot. n. 140720 del 28/10/2003 (Provincia di Teramo).

#### Art. 6

Il gestore ai fini del rinnovo dell'autorizzazione è tenuto a presentare all'Autorità Competente, almeno sei mesi prima della data di scadenza della presente autorizzazione, apposita domanda ai sensi dall'art. 9 comma 1 del D.Lgs 59/05.

Nelle more dell'adozione del provvedimento

to sulla citata domanda di rinnovo, l'esercizio dell'impianto può continuare anche dopo la scadenza dell'autorizzazione, alle stesse condizioni previste dal presente atto.

#### Art. 7

Il provvedimento è soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 9 comma 4 del D.Lgs. 59/05.

#### Art. 8

L'ARTA accerta quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione con oneri a carico del gestore ai sensi dell'art. 11 comma 3 D.Lgs 59/05 con la seguente cadenza temporale:

- biennale per le emissioni in atmosfera, il rumore ambientale e la caratterizzazione dei rifiuti
- annuale per gli scarichi idrici
- visita di controllo in esercizio annuale nel corso della quale deve essere verificato l'uso efficiente dell'energia.

La Regione, ove acquisisca informazioni da autorità preposte al vigilanza e controllo di situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel presente provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale o regionale.

#### Art. 9

Il gestore è tenuto a versare l'eventuale conguaglio alle spese istruttorie come previsto dalla D.G.R. n. 686 del 9 agosto 2004, entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione delle spese istruttorie, fornendo altresì riscontro del versamento al Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA"

#### Art. 10

a) Il presente provvedimento viene redatto in

numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla ditta Betafence Italia S.p.A. – Sede legale c.da Salinello n° 59 – 64018 TORTORETO (TE) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore;

- b) Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso l'Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA" della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia con sede in Pescara, Via Passolanciano n. 75, come da art. 5 comma 15 e art. 11 comma 8 del D.Lgs. 59/05;
- c) Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio e al *BURA* per la pubblicazione limitatamente al dispositivo, all'oggetto ed agli artt. 1 e 2.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'AUTORITA' COMPETENTE  
**Arch. Antonio Sorgi**

CITTA' DI PESCARA (PE)  
SERVIZIO ESPROPRIAZIONI E DEMANIO  
MARITTIMO

**Decreto n. 15/AA del 03.07.2007. Espropriazione immobili occorrenti per lavori di realizzazione del Parco Archeologico e Naturalistico di Colle del Telegrafo.**

*Omissis*

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 16.2.2006 con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di realizzazione del parco archeologico e naturalistico di Colle del Telegrafo;

*Omissis*

Preso atto che nei trenta giorni successivi alla comunicazione della determinazione dell'indennità n. 116/AA del 28.08.2006, notificata a tutti i proprietari nelle forme degli atti processuali civili, le ditte espropriande non hanno manifestato la volontà di condividere l'indennità di espropriazione;

*Omissis*

Vista l'ordinanza di deposito n. 10/AA del 25.10.2006, pubblicata sul *BURA* n. 69 del 01.12.2006;

Visto il mandato n. 5270 del 14.06.2007 relativo al deposito dell'indennità di espropriazione, disposto con atto di liquidazione n. 18/BE del 31.05.2007;

Considerato che, ai sensi degli art. 20 comma 14 e 26 comma 11 del D.P.R. 327/2001, effettuato il deposito dell'indennità provvisoria, l'autorità espropriante può emettere ed eseguire il decreto di esproprio;

*Omissis***DECRETA**

1. di pronunciare l'espropriazione disponendo il passaggio del diritto di proprietà a favore del Comune di Pescara degli immobili occorrenti alla realizzazione dei lavori in oggetto e di seguito descritti, con l'indicazione dei relativi proprietari catastali:

DITTE NON ACCETTANTI				
DITTA Intestatari catastali	DATI CATASTALI			Indennità complessiva di esproprio. €:
	Fg.	Part.IIa	Sup. Mq.	
MICHETTI LAILA nata a Pescara il 15.01.1941 C.F. MCHLLA41A65G482F Propr. 1/1	7	944	8.195	79.798,68
		229	18.280	
FILIPPONE MEZZOPRETI GOMEZ CAMILLO nato a Pescara il 07.01.1924 C.F. FLPCLL24A07G482V Usufr. FILIPPONE MEZZOPRETI GOMEZ DIEGO nato a Pescara il 16.06.1965 C.F. FLPDGI65H16G482E Propr.	7	2413 (ex 763)	3.202	9.643,46

**RENDE ALTRESÌ NOTO**

che il presente decreto è notificato ai proprietari, nelle forme degli atti processuali civili;

*Omissis*

che entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione suddetta i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione;

*Omissis*

che una volta trascritto il presente decreto tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità ai sensi dell'art. 25, comma 3, del D.P.R. 327/2001.

**IL DIRIGENTE****Dott.ssa Luciana Di Nino**

CITTA' DI ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)  
SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 07.05.2007. Variante destinazione urbanistica del Piano Regolatore Generale vigente per la realizzazione Nuova Chiesa Parrocchia S. Anna – Approvazione definitiva.**

*Omissis*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

*Omissis*

## DELIBERA

- 1) – Approvare e fare propria la relazione dell'Assessore all'Urbanistica in merito alla variante di destinazione urbanistica di che trattasi;
- 2) - Approvare, come in effetti approva con il presente atto, la variante al Piano Regolatore Generale vigente per la realizzazione della nuova chiesa Parrocchia di S. Anna redatto dal gruppo di progettazione interna, composta dai seguenti elaborati:
  - relazione e N.T.A.;
  - tav. 1 – inquadramento territoriale;
  - tav. 2 – stralcio catastale;
  - tav. 3 – zona di intervento;
  - tav. 4 – stralcio PRG;
  - tav. 5 – stralcio PRG modificato;
  - tav. 6 - planovolumetrico chiesa S. Anna;
- 3) di prendere atto della raccomandazione espressa dalla Provincia di Teramo, V Settore, così come riportata nel provvedimento dirigenziale n. 35 del 3.4.2007, e di dare mandato al Servizio competente per l'invio della presente delibera ai progettisti della variante generale al PRG vigente, in corso di redazione, affinché gli stessi provvedano all'attuazione della raccomandazione medesima;
- 4) dare mandato al Dirigente del II Settore per tutti gli adempimenti conseguenti alla definizione del presente atto.

Successivamente,

*Omissis*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

## DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Leg.vo n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

**f.to Geom. Achille Frezza**

IL SEGRETARIO GENERALE

**f.to Dott. Vincenzo Benassai**


---

CITTA' DI ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)  
SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 07.05.2007. Variante destinazione urbanistica area di proprietà comunale per la realizzazione Chiesa Località S. Giovanni. Approvazione definitiva.**

*Omissis*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

*Omissis*

## DELIBERA

- 1) di approvare e fare propria la relazione dell'Assessore all'Urbanistica;
- 2) di approvare, come in effetti approva con il presente atto, la variante di destinazione urbanistica dell'area di proprietà comunale per la realizzazione Chiesa località S. Giovanni redatta dal gruppo di progettazione interna, rimessa in data 07.02.2006 e composta dai seguenti elaborati:
  - relazione N.T.A.;

- inquadramento territoriale;
  - stralcio catastale;
  - stralcio PRG vigente;
  - stralcio PRG variante;
- 3) di dare mandato al Dirigente II Settore per tutti gli adempimenti conseguenti alla definizione del presente atto.

Successivamente,

*Omissis*

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Leg.vo n. 267/2000.

Esce il Consigliere Braca.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

**f.to Geom. Achille Frezza**

IL SEGRETARIO GENERALE

**f.to Dott. Vincenzo Benassai**

---

CITTA' DI ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)  
SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 07.05.2007. Individuazione sub-comparti a progettazione unitaria in Variante al Piano Particolareggiato sottozona B1 di PRG ambito P.zza della Repubblica – DITTA: SOC. APICE SRL E DI GIUSEPPE B. Approvazione definitiva.**

*Omissis*

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

*Omissis*

#### DELIBERA

- 1) Approvare e fare propria la relazione dell'Assessore all'Urbanistica;
- 2) di approvare la individuazione di sub-comparti a progettazione unitaria, in variante al Piano Particolareggiato sottozona B1 di PRG, ambito Piazza della Repubblica presentato dalla Soc. Apice srl e Di Giuseppe Bruno in data 10.03.2005 con prot. 5428 e successivamente integrato in data 09.05.2005 prot. 9705, 27.07.2005 prot. 2774, 16.08.2005 prot. 17668 e 21.10.2005 prot. 23425, e da ultimo in data 13.4.2007, prot. n. 8352, composto dai seguenti elaborati:
  - relazione tecnica prot. 9705 del 09.05.2005;
  - schema di convenzione prot. 8352 del 13.04.2007;
  - computo metrico estimativo prot. 16088 del 27.07.2005;
  - tav. 1 planimetrie: PRG e catastale prot. 5428 del 10.03.2005;
  - tav. 2 planimetrie di PP prot. 5428 del 10.03.2005;
  - tav. 3 sagome di massimi ingombri nuovi edifici prot. 9705 del 09.05.2005;
  - tav. 4 piante prot. 5428 del 10.03.2005;
  - tav. 5 sezioni prot. 5428 del 10.03.2005;
  - tav. 6 planovolumetrico prot. 5428 del 10.03.2005;
  - tav. 7 particolare urbanizzazione prot. 17668 del 16.08.2005;
  - tav. 8 individuazione viabilità ai parcheggi interrati prot. 23425 del 21.10.2005, con le prescrizioni riportate nella deliberazione della G.C. n. 24 in data 5.4.2007;
- 3) di recepire l'indicazione dell'Amministra-



zione Provinciale contenuta nella delibera n. 94 del 29.12.2006, introducendo in convenzione "...che è a carico della ditta propo- nente la manutenzione del lastrico solare re- lativo al solaio sovrastante i parcheggi pri- vati, in considerazione del fatto che le opere di impermeabilizzazione della struttura sono necessarie, esclusivamente, per questi ulti- mi, e non riguardano superfici pubbliche o di uso pubblico”;

3)bis – come indicato in narrativa, di stabilire che, al fine di migliorare la fruibilità della piazza, l'intervento previsto nel comparto, per quanto attiene gli accessi privati carrabi- li al piano interrato, dovrà adeguarsi alle modifiche apportate dalla progettazione del- l'opera pubblica con la diversa ubicazione dei predetti accessi ai garages del privato lottizzante, come riportato nelle allegate planimetrie. Detto intervento da definirsi convenzionalmente con il privato al mo- mento del rilascio del permesso di costruire, non comporta nessuna modifica di spesa ne in aumento ne in diminuzione e nemmeno sotto l'aspetto urbanistico ma unicamente l'utilizzazione nel sottosuolo di una porzione di area pubblica.

Si precisa che tale soluzione consente di realizzare in futuro una viabilità a senso u- nico sul lato sud della piazza permettendo: l'intero utilizzo pedonale della piazza stessa e consentendo ai veicoli in transito su via Cavour di riportarsi sulla S.S. n. 16 median- tale nuova ipotesi viaria.

4) Di dare mandato al Dirigente del Servizio competente per tutti gli adempimenti conse- guenti alla definizione del presente atto. successivamente,

*Omissis*

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Leg.vo n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
f.to **Geom. Achille Frezza**

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to **Vincenzo Benassai**

---

COMUNE DI COLONNELLA (TE)

**Avviso di approvazione Variante Genera-  
le al P.R.E..**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la L.R. 12.04.1983 n. 18 e successive  
modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 43 della L.R. 03.03.1999 n. 11;

RENDE NOTO

che la variante generale al Piano Regolatore  
Esecutivo è stata definitivamente approvata con  
delibera del Consiglio Comunale n. 17 del  
19.07.2007.

Dalla Residenza Municipale, li 19.07.2007

RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

IL SINDACO  
**Marco Iustini**

---

COMUNE DI MIGLIANICO (CH)  
*UFFICIO TECNICO*

*Settore Uso ed Assetto Del Territorio*

**Proposta Variante al P.R.G. per la realiz-  
zazione di un impianto di distribuzione car-  
buranti, art. 5 Decreto Legislativo n. 447/98.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
TECNICO

DEL COMUNE SUDDETTO,  
RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 22.06.2007, è stata approvata definitivamente la proposta di variante al P.R.G. per la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti, art. 5 decreto legislativo n. 447/98.

Miglianico, lì 3 luglio 2007

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
TECNICO  
**Dott. Arch. Nando Timperio**

COMUNE DI MONTEBELLO SUL SANGRO  
(CH)  
VIA TRAVERSA III N. 2

**Avviso di deposito progetto Piano Regolatore Esecutivo.**

IL SINDACO  
RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

RENDE NOTO

- che il progetto del Piano Regolatore Esecutivo e' depositato presso la Segreteria Comunale, unitamente all'atto consiliare n. 16 del 29.06.2007 di adozione, a libera visione del pubblico, per 45 (quarantacinque ) giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA)*.
- che durante il periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni in duplice copia di cui una in bollo. Le osservazioni presentate, anche sotto forma di istanze, proposte o contributo, dopo tale termine saranno considerate come irricevibili e non saranno prese in considerazione.

Montebello sul Sangro, lì 9 luglio 2007

IL SINDACO  
RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO  
**Giampaolo Giovanni**

COMUNE DI ROSELLO (CH)  
PIAZZA MUNICIPIO N. 1

**Modifica all'art. 16 dello Statuto comunale.**

A seguito dell'adozione della deliberazione consiliare n. 17 del 15.06.2007, si riporta qui di seguito il nuovo testo dell'art. 16 dello Statuto comunale:

“La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero massimo di 4 (quattro) assessori scelti fra i consiglieri, ma se ne possono nominare anche fra esterni al Consiglio, purchè dotati dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere “.

Rosello, 05.07.2007

IL SEGRETARIO COMUNALE  
**Dr. Di Francesco Nicola**

A.T.E.R. L'AQUILA  
AZIENDA TERRITORIALE PER  
L'EDILIZIA RESIDENZIALE  
DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA

*Via Silvio Spaventa Filippi, 8*

**- Avviso Pubblico per l'acquisto di terreni edificabili nel comune di L'Aquila.**

Questa Amministrazione, in esecuzione della Deliberazione consiliare n. 18 del 19/06/2007, deve procedere all'acquisto di terreni (zone di espansione e/o PEEP) siti nel Comune dell'Aquila per realizzare alloggi da locare a canone concordato, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. 9.12.98 n. 431.

I terreni dovranno essere urbanisticamente idonei alla realizzazione di edilizia residenziale,

esenti da qualsiasi vincolo sia idrogeologico che ambientale e di superficie non inferiore a mq 5.000. A tal proposito più proprietari di terreni contigui potranno presentare insieme l'offerta di vendita purché la superficie complessiva dei terreni rispetti il limite indicato.

Le offerte dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1. Planimetria e visura catastale
2. Aerofotogrammetria
3. Planimetria di PRG
4. Certificato di destinazione urbanistica
5. Dichiarazione che il terreno in vendita risulta libero da servitù e da gravami ipotecari in favore di terzi

**Nell'offerta dovrà essere indicato il prezzo di vendita al mq, sia in cifre che in lettere.**

La scelta del (dei) contraente (i) avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili con i relativi punteggi:

1. Prezzo di vendita  
40 punti
2. Localizzazione  
40 punti
3. Caratteristiche del terreno offerto \*  
20 punti

\* Si intende per caratteristiche l'esposizione, la presenza o meno di servizi, l'andamento planialtimetrico, ecc.

La valutazione del punteggio complessivo P da attribuire a ciascuna offerta discenderà dalla formula:

$$P = (a \times 40) + (b \times 40) + (c \times 20) \text{ dove}$$

- a) prezzo di vendita  
punteggio 40

alle offerte verranno attribuiti coefficienti a) secondo la formula:

$$a = 1 / (1 + i_p) \quad \text{dove } i_p = (P - P_{\min}) / P_{\min}$$

intendendosi con P il prezzo unitario offerto e con  $P_{\min}$  il prezzo più basso offerto

- b) localizzazione  
punteggio 40

intesa come distanza topografica tra il terreno offerto ed il centro città assunto convenzionalmente in Piazza Duomo

Alle offerte verranno attribuiti coefficienti secondo la formula:

$$b = 1 / (1 + i_d) \text{ dove } i_d = (D - D_{\min}) / D_{\min}$$

intendendosi con D la distanza del terreno offerto e con  $D_{\min}$  la distanza corrispondente al terreno offerto più vicino

- c) caratteristiche del terreno  
punteggio 20

il coefficiente ha campo di validità tra 0 ed 1 attribuito discrezionalmente dai membri della Commissione aggiudicatrice.

### **Presentazione delle proposte**

Le offerte, redatte in carta semplice, dovranno essere recapitate alla Azienda entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul *BURA*, esclusivamente per mezzo del Servizio Postale o corriere. Esse, insieme con i documenti di cui al 2° capoverso, dovranno essere comprese in busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura.

L'Ente con proprio provvedimento formulerà l'elenco delle offerte idonee.

Detto elenco non sarà vincolante per l'ATER che si riserva di procedere o meno all'acquisto solo sulla base di proprie autonome valutazioni che terranno conto dell'effettiva convenienza delle proposte pervenute.

La eventuale comunicazione della volontà dell'ATER di procedere all'acquisto sarà vinco-

lante per i soggetti offerenti se pervenuta entro 3 (tre) mesi dalla formulazione dell'offerta.

L'Azienda si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e chiarimenti dei documenti presentati prima della formulazione dell'elenco di idoneità.

Soggetto al quale possono richiedersi informazioni, notizie, delucidazioni:

Ing. Piergiulio Virgilio, Dirigente del Settore Realizzazione e Valorizzazione Immobili- tel. 0862 279211

Il presente avviso ha carattere puramente esplorativo e le offerte non vincolano in nessun modo l'Amministrazione.

IL DIRETTORE GENERALE

**Dott. Angelo Albani**

A.T.E.R. L'AQUILA

AZIENDA TERRITORIALE PER  
L'EDILIZIA RESIDENZIALE  
DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA

*Via Silvio Spaventa Filippi, 8*

**- Avviso Pubblico per l'acquisto di unità immobiliari nel Comune di L'Aquila.**

L'ATER di L'Aquila, in ottemperanza della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 19/06/2007, intende procedere all'acquisto di alloggi di nuova costruzione o ristrutturati ubicati nel Comune di L'Aquila da destinare a fini residenziali.

L'acquisto riguarderà intere strutture immobiliari o comunque costituenti porzioni autonomamente fruibili. Non potranno essere tenute in considerazione proposte relative ad unità immobiliari in condominio con altra proprietà.

Gli immobili offerti devono avere le seguenti caratteristiche:

- Essere ubicati nel Comune di L'Aquila
- Devono essere stati ultimati in data non

anteriore ad un anno alla data del 28.3.2007

- Avere superficie utile non superiore a mq 70
- Devono avere classificazione catastale non diversa da A/2
- Devono essere conformi allo strumento urbanistico
- Devono essere muniti di tutti i necessari provvedimenti autorizzativi rilasciati dalle competenti Autorità
- Devono essere immediatamente disponibili e liberi da servitù e da gravami ipotecari in favore di terzi

L'acquisto delle unità immobiliari sarà finanziato per il 41% con le risorse economiche messe appositamente a disposizione dalla Regione Abruzzo con Deliberazione di Giunta Regionale n. 296 del 28.3.2007 e, per il restante 59%, attraverso la attivazione di mutui da contrarsi dall'ATER di L'Aquila.

Entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul *BURA*, i proprietari, persone fisiche o giuridiche, che intendano presentare all'ATER offerta di vendita di unità immobiliari edificate o in corso di realizzazione, delle caratteristiche sopra riportate, dovranno far pervenire l'offerta stessa redatta in carta semplice, sottoscritta dal proprietario o dal rappresentante se trattasi di Enti e Società, corredata di copia di valido documento d'identità del dichiarante.

L'offerta, completa della documentazione, dovrà pervenire, in busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, tramite raccomandata a/r o Agenzia di recapito autorizzata entro le ore 13 del giorno di scadenza indicato nel capoverso precedente, al seguente indirizzo: **ATER L'Aquila, via Silvio Spaventa Filippi 8 67100 L'Aquila.**

Sul plico dovrà essere riportata la indicazione: "Avviso pubblico per l'acquisto di unità immobiliari nel Comune di L'Aquila".

La busta, oltre all'offerta economica, deve contenere una dichiarazione, redatta secondo le modalità di cui al DPR 445/2000, con la quale si attesti:

- Nome e cognome ovvero denominazione sociale dell'offerente;
- L'accettazione integrale e senza riserve del contenuto dell'Avviso;
- Data di nascita e residenza per le persone fisiche;
- Ubicazione della sede sociale per le Società;
- Capitale sociale per le Società;
- Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 11 del D. Lvo 358/92;
- L'iscrizione (se Imprese) al registro delle imprese;
- Che gli immobili sono immediatamente disponibili e liberi da servitù e da gravami ipotecari in favore di terzi

L'offerta dovrà inoltre essere corredata di tutti gli elementi tecnici che consentano una esatta conoscenza ed analisi degli immobili interessati ed in particolare:

- Numero suddiviso in classi dimensionali delle unità immobiliari
- Anno di costruzione o di ristrutturazione
- Copia di tutti i necessari provvedimenti autorizzativi rilasciati dalle competenti Autorità (Certificato di agibilità, collaudi, dichiarazioni di conformità ex L. 46/90, ecc)
- Planimetrie degli immobili in scala opportuna e comunque non inferiore a 1:100
- Documentazione presentata in Comune ai sensi della L. 10/91 sul rispetto della normativa sull'isolamento termico
- Attestato di qualificazione energetica ai sensi del D. Lvo 192/05 come modificato dal D. Lvo 311/06 per immobili realizzati in

forza di permesso di costruzione richiesto dopo l'8/10/2005

- Planimetrie dei servizi (rete idrica e fognante, elettrica, del gas) in scala 1:200
- Nel caso di impianti elevatori Licenza d'esercizio

Certificati catastali

Autorizzazioni ISPESL ove necessari

- Tabelle millesimali relative alla proprietà, alla manutenzione ordinaria ed all'impianto di riscaldamento (se centralizzato), alla pulizia scale e luoghi comuni, ai consumi collettivi, e regolamento di condominio
- Fascicolo del fabbricato

Tale documentazione potrà essere dichiarata secondo le modalità di cui al DPR 445/2000, fermo restando l'obbligo d'esibizione in caso di compravendita.

Deve altresì essere dichiarata la condizione di libertà degli immobili da pesi, liti, pendenze, diritti di terzi, canoni, vincoli ipotecari o altra trascrizione ed iscrizione ad eccezione di quelli derivanti da mutui ipotecari ove esistenti, gravanti sugli immobili ed accesi per la loro costruzione. Tali mutui dovranno essere estinti prima della sottoscrizione dell'atto traslativo di proprietà.

L'offerta economica dovrà indicare il prezzo complessivo per il compendio offerto e quello al mq di superficie utile netta.

L'Ente con proprio provvedimento formulerà l'elenco delle offerte idonee.

Detto elenco non sarà vincolante per l'ATER che si riserva di procedere o meno all'acquisto solo sulla base di proprie autonome valutazioni che terranno conto dell'effettiva convenienza delle proposte pervenute.

La eventuale comunicazione della volontà dell'ATER di procedere all'acquisto sarà vincolante per i soggetti offerenti se pervenuta entro

3 (tre) mesi dalla formulazione dell'offerta.

L'Azienda si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e chiarimenti dei documenti presentati prima della formulazione dell'elenco di idoneità.

Soggetto al quale possono richiedersi informazioni, notizie, delucidazioni:

Ing. Piergiulio Virgilio, Dirigente del Settore Realizzazione e Valorizzazione Immobili - tel. 0862 279211

Il presente avviso ha carattere puramente esplorativo e le offerte non vincolano in nessun modo l'Amministrazione.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dott. Angelo Albani**

**CONSORZIO**  
**PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE**  
**DI SULMONA (AQ)**

*Viale dell'Industria, n. 6 67039 Sulmona*

**Espropriazione di immobili all'interno**  
**dell'agglomerato industriale di Sulmona.**

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESPROPRI**  
**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**COMUNICA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, commi 1, 4 e 5 del DPR n. 327 dell'08/06/2001 e s.m.i.

- che per la realizzazione della iniziativa proposta da POLYCAR Srl di Sulmona all'interno dell'agglomerato industriale di Sulmona si rende necessaria l'espropriazione dei beni immobili indicati nel piano particellare di esproprio grafico e descrittivo, depositato agli atti di ufficio;
- che l'area ove deve essere realizzata l'iniziativa risulta essere regolarmente sottoposta al relativo vincolo preordinato all'esproprio in forza dell'atto deliberativo n. 104/7 del

22/07/2003 con il quale il Consiglio Regionale d'Abruzzo ha approvato il Piano Regolatore Territoriale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona. Tale vincolo è tutt'ora valido ed efficace nei termini di legge e decade in data 22/07/2013;

- che il Consorzio, con delibere commissariali n. 18 del 05/04/2007 e n. 79 del 25/06/2007, ha assegnato alla POLYCAR Srl di Sulmona l'area interessata dall'insediamento proposto. Con il medesimo provvedimento è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56 del 22/08/1994. E' stato altresì stabilito in anni cinque, dalla data della delibera n. 79/2007 soprarichiamata, il termine utile per l'emanazione del decreto definitivo di esproprio;

- che nell'elenco delle Ditte espropriande sono riportate le seguenti Ditte iscritte nei registri catastali:

1)- Leombruni Antonella nata a Sulmona il 20/04/1963 per 1/6, Leombruni Domenico nato a Pratola Peligna il 02/08/1954 per 1/6, Leombruni Vanda nata in Venezuela il 28/12/1952 comproprietaria, Mastrogiuseppe Mafalda nata a Sulmona il 06/01/1929 usufruttuaria parziale, Petrella Emma Silvana nata a Pratola Peligna il 22/05/1928 per 1/6, intestatari del seguente cespite sito nel Comune di Sulmona foglio 10 particella n. 988 di complessivi mq. 713 da espropriare per mq. 713, a fronte di una indennità di espropriazione offerta di €5.369,60 in caso di accettazione della indennità ed € 3.221,76 in caso di mancata accettazione;

2)- Leombruni Antonella nata a Sulmona il 20/04/1963 per 1/6, Leombruni Domenico nato a Pratola Peligna il 02/08/1954 per 1/6, Leombruni Vanda nata in Venezuela il 28/12/1952 comproprietaria,

Mastrogiuseppe Mafalda nata a Sulmona il 06/01/1929 usufruttuaria parziale, Petrella Emma Silvana nata a Pratola Peligna il 22/05/1928 per 1/6, intestatari del seguente cespite sito nel Comune di Sulmona foglio 10 particella n. 197 di complessivi mq. 1.005 da espropriare per mq. 1.005, a fronte di una indennità di espropriazione offerta di €7.554,59 in caso di accettazione della indennità ed € 4.532,75 in caso di mancata accettazione.

Si informa inoltre che sulle somme come sopra indicate sarà operata la ritenuta del 20% ai sensi dell'art. 35, comma 2, del T.U.

08/06/2001 n. 327 e s.m.i.-

Si avverte che i proprietari espropriandi e chiunque vi abbia interesse possono inoltrare allo scrivente Ufficio, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di notificazione della presente, le proprie osservazioni scritte corredate anche di eventuale documentazione probatoria dei fatti adottati e, negli stessi termini, condividere per iscritto l'indennità offerta.

Sulmona, 04/07/2007

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESPROPRI  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Geom. Settimio Di Bartolomeo**









SERVIZIO B.U.R.A. Pubblicità ed Accesso

## **AVVISO AGLI UTENTI**

Si comunica che la sede del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si è trasferita

da

Corso Federico II n. 51 - 67100 L'Aquila

a

**Palazzo Farinosi - Branconi, Piazza San Silvestro - 67100 L'Aquila**

si comunica inoltre che non ci sono state variazioni sui numeri telefonici e di fax

\*\*\*\*\*

## **AVVISI**

### **ERRATA CORRIGE E AVVISI DI RETTIFICA**

L'avviso di rettifica è disposto quando, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di un documento, vengono in esso riscontrati errori già contenuti nel documento originale. L'avviso di rettifica può essere disposto esclusivamente dall'autorità che ha disposto la pubblicazione dell'atto errato o dal suo superiore gerarchico, tramite nota scritta indirizzata alla Direzione del Bollettino.

L'errata corrige è disposta quando, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di un documento, vengono riscontrate difformità tra il testo originale e il testo pubblicato. La Redazione del Bollettino può disporre autonomamente l'errata corrige, previa intesa con gli estensori dell'atto da correggere.

In caso di correzione di avvisi contenenti bandi di gara e di concorso con termine di scadenza, la Direzione del Bollettino, di concerto con l'autorità estensore dell'atto, dispone che la pubblicazione dell'errata corrige o dell'avviso di rettifica non risulti pregiudicibile di situazioni giuridiche soggettive degli interessati ai documenti medesimi.

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA  
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI**

**SERVIZIO BURA PUBBLICITA' ED ACCESSO**

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:  
Palazzo Farinosi - Branconi. PIAZZA S. SILVESTRO  
67100 - L'Aquila**

centralino: 0862 3631

Tel. 0862/364660 - 364661 - 364663 - 364670

Fax. 0862 364665

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>

e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)